

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2432

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PITTALIS, CALDERONE, ENRICO COSTA, BELLOMO,
NAZARIO PAGANO, GATTA, PATRIARCA, GENTILE, TASSINARI**

Ordinamento della professione forense

Presentata il 29 maggio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende dotare gli avvocati e gli enti istituzionali rappresentativi della classe forense di un nuovo ordinamento professionale, sostituendo quello attuale di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine di meglio rispondere alle nuove necessità ed al mutato contesto in cui i professionisti legali operano. La proposta di legge in esame, frutto di un'ampia condivisione della categoria, recepisce nei contenuti quanto proposto ed elaborato dal Consiglio nazionale forense.

Come detto, il vigente ordinamento forense risale al dicembre del 2012 e, in attesa della realizzazione della condivisa proposta di espressa previsione costituzionale di garanzia e protezione della professione forense, è certamente venuto il momento di sottoporre a revisione un ordinamento che, pur avendo assicurato agli av-

vocati in questi anni adeguate condizioni di autonomia e indipendenza, si presenta, per un verso insufficiente di fronte alle necessità di regolazione delle nuove forme di esercizio della professione (società tra avvocati, reti di professionisti, mono-committenza, eccetera), per altro verso foriero di dubbi interpretativi che, specie sul terreno della elezione degli organi di autogoverno della professione, hanno generato un lungo contenzioso che non ha giovato alla coesione interna alla categoria, indebolendo nel complesso la sua funzione sociale. Infatti, lo scenario generale e il contesto nel quale la professione forense oggi opera è significativamente diverso da quello di circa tredici anni fa. L'espansione incontrollata del numero degli iscritti negli albi è ormai un ricordo e anzi la professione forense si presenta evidentemente poco attrattiva per molti giovani, in concomitanza, peraltro,

con una flessione del numero complessivo degli studenti di giurisprudenza nel nostro Paese. I margini di guadagno si sono assottigliati e interi segmenti del corpo professionale, specialmente giovani e donne, soffrono condizioni di scarso reddito pur a fronte di molto lavoro. Ciò è confermato dallo stesso legislatore, che ha dovuto introdurre la disciplina dell'equo compenso, oggi regolata dalla legge 21 aprile 2023, n. 49, proprio partendo dalla professione forense, con una novella del vigente ordinamento forense che mira a riequilibrare il divario evidente di forza contrattuale tra gli avvocati e i cosiddetti « clienti forti » (banche, assicurazioni, imprese oltre una certa dimensione).

Le esigenze di modernizzazione e di adattamento dell'ordinamento forense ad un contesto sociale in rapida trasformazione sono state oggetto di un lungo dibattito in seno alla categoria, e, nei recenti congressi nazionali del Consiglio nazionale forense tenutisi a Lecce e a Roma, sono state esplicitamente tradotte in mozioni di indirizzo rivolte agli organi di rappresentanza nazionale, affinché venisse intrapresa un'opera di riscrittura delle regole che governano l'esercizio della professione.

Spetta ora al Parlamento recepire le istanze di cambiamento e trovare i punti di equilibrio tra le legittime aspettative del ceto professionale e gli interessi pubblici che da sempre conformano la professione intellettuale votata alla difesa dei diritti e delle libertà, tenendo presente che ogni riforma della professione forense è sempre stata il frutto di un impulso partito innanzi tutto dagli avvocati, come è stato ad esempio con la prima legge istitutiva degli ordini forensi, ossia la legge 8 giugno 1874, n. 1938, di cui sono stati di recente festeggiati i 150 anni, che fu preceduta dal primo congresso nazionale forense del 1872, come ci ricordano le splendide pagine di Francesco Carrara ne « Il passato, il presente e l'avvenire degli avvocati in Italia » del 1874.

Il titolo primo della proposta di legge è dedicato ai principi generali che conformano la professione forense; primo fra tutti, quello della libertà e della indipendenza dell'avvocato. L'articolo 1 conferma

che tali valori non sono un privilegio di ceto, ma insostituibili strumenti di realizzazione della giustizia e della difesa dei diritti e delle libertà di tutti. La libertà e l'indipendenza degli avvocati sono infatti presidi di garanzia dello Stato di diritto, ossia dell'ordinamento giuridico basato sulla legge. Il riferimento allo Stato di diritto è una novità significativa di questa previsione, come peraltro appare innovativo anche il resto della disposizione. L'avvocato deve essere indipendente come il magistrato, in quanto la libertà dell'avvocato è condizione necessaria della libera interpretazione del diritto oggettivo, il più prezioso fattore di trasformazione in senso evolutivo delle forme giuridiche di tutela dei diritti e degli interessi degli assistiti. Il modello di riferimento per l'elaborazione di questa norma è stato l'articolo 105 della Costituzione tunisina del 2014, collocato nel capitolo V dedicato al potere giurisdizionale. La Costituzione tunisina del 2014 è il frutto della stagione della Primavera araba (2011/2012) che tante speranze aveva suscitato per una democratizzazione dei Paesi arabi. Si riporta di seguito il testo originale dell'articolo 105: « *Le métier d'avocat est un métier libre et indépendant, qui participe à la réalisation de la justice et à la défense des droits et libertés. L'avocat bénéficie des garanties légales qui lui assurent une protection et lui permettent l'exercice de ses fonctions* ». Non è un caso che, nel quadro di una significativa involuzione autoritaria dell'ordinamento giuridico tunisino, questa disposizione non sia stata confermata dalla nuova Costituzione tunisina del 2022. Ma i suoi valori altissimi possono oggi continuare a vivere nel mondo del diritto, attraverso il loro recepimento nell'ordinamento forense italiano, a dimostrazione di come le idee migliori e le soglie di maggiore avanzamento nella tutela dei diritti e delle libertà circolino nella cultura giuridica senza che frontiere fisiche, confini, dogane o barriere di lingua possano impedirlo. Il comma 2 dell'articolo 1 assegna ad una riserva di legge il compito di garantire la tutela dell'avvocato e di permettere l'esercizio delle sue attività professionali in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto

dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché nel rispetto della dignità sociale della professione. Rispetto al testo tunisino, ed invero anche rispetto all'articolo 1, comma 2, della legge n. 247 del 2012, è sembrato preferibile sostituire con le parole: « attività professionale » la parola « funzioni », che sembra condurre a un alto grado di integrazione pubblicistica della professione forense, con il rischio di una deriva statalista, per cui l'avvocato potrebbe essere quasi inteso come un funzionario, compromettendone l'indispensabile autonomia. Il riferimento al carattere « sociale » della dignità dell'avvocato è in linea con la tradizione costituzionale italiana; nella Costituzione, infatti, il concetto di dignità viene sempre evocato nella sua dimensione relazionale (articolo 3 della Costituzione), e in modo molto pragmatico, comprensivo anche della dimensione economica; inoltre si pensi, all'articolo 36 della Costituzione e al collegamento operato tra l'attività lavorativa e la possibilità di svolgere un'esistenza libera e appunto « dignitosa ». Ulteriore innovazione è il richiamo alle pari opportunità tra i generi fin dall'articolo 1 della proposta di legge: ricordiamo che la professione forense è stata la prima professione a prevedere una forte tutela del genere meno rappresentato, addirittura con una quota minima di eletti nel Consiglio dell'Ordine. Vi è stata poi la positiva esperienza dei Comitati pari opportunità (CPO), che la proposta di legge conferma e anzi rafforza ulteriormente (articolo 35, comma 4).

L'articolo 2 esplicita quali materie l'ordinamento forense regola, collegando inscindibilmente la regolazione e l'organizzazione dell'attività professionale con gli strumenti di garanzia della collettività circa l'indipendenza e la qualità della prestazione professionale forense e prevedendo che la tutela dell'affidamento dei terzi costituisce l'interesse pubblico fondamentale che sgancia il modello di regolazione da ogni rischio di torsione corporativa. L'articolo 3 sancisce i diritti, i doveri e il ruolo dell'avvocato, chiamato a garantire l'effettività della tutela dei diritti di tutti (e non solo dei cittadini, come recita l'articolo 2,

comma 2, della legge n. 247 del 2012). L'idea di fondo è che l'avvocato non deve limitare la sua azione all'ambito dei circuiti giudiziari, ma deve estendere il suo ruolo di garanzia in tutti i contesti, anche non giudiziali, nei quali si pone un problema di tutela dei diritti: l'avvocato non è più chiuso nel « recinto del processo », un recinto tra l'altro sempre più ridotto, per la tendenza dell'ordinamento a favorire le forme alternative di risoluzione delle controversie, ma deve operare ad esempio anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione e difendere diritti ed interessi anche nei procedimenti amministrativi a carattere contenzioso e precontenzioso. Questo richiamo intendere estendere la presenza necessaria del difensore in tutte quelle sedi che formalmente non sono giurisdizionali – il richiamo comprende innanzi tutto le Autorità amministrative indipendenti – ma che comunque costituiscono il « luogo giuridico » dove le posizioni dei singoli e delle imprese vengono valutati e, in alcuni casi, sanzionate gravemente, secondo forme che, pur assicurando formalmente il diritto al contraddittorio, restano di natura amministrativa, ma di fatto assumono carattere « para-giurisdizionale », vista la pesante afflittività che può caratterizzarne i provvedimenti. È bene, dunque, che l'avvocato anticipi il suo intervento già nella fase amministrativa e assista necessariamente le parti coinvolte nei procedimenti di fronte alle varie Autorità di settore, che ormai governano molti ambiti dei mercati, evitando il rischio che la sua difesa, assicurata solo nell'eventuale successivo ricorso giurisdizionale, possa rivelarsi insufficiente o tardiva, anche a causa della frequente tendenza dei giudici competenti ad « appiattirsi » sulle valutazioni delle Autorità amministrative indipendenti, a causa dell'elevato tasso di tecnicità delle materie trattate.

L'articolo 4, sviluppando un principio già contenuto all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 247 del 2012, prevede che le attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale siano riservate agli avvocati, con l'eccezione delle attività speci-

ficamente riservate ad altre professioni (ad esempio, notai o commercialisti).

Tale previsione appare pienamente conforme – oltre che alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (*ex multis*, si vedano la sentenza n. 1151 del 2002 e la sentenza della sezione III civile n. 9237 del 18 aprile 2007) che ha considerato riservata agli avvocati l'attività di consulenza legale svolta in modo abituale e professionale – alle indicazioni provenienti dal diritto dell'Unione europea. A corredo di questa riserva, e perché la stessa non rimanga lettera morta, l'articolo 4 introduce ai commi 6 e 7 misure che ne garantiscano l'effettività: la nullità di ogni pattuizione e, dunque, la non esigibilità dei compensi eventualmente pattuiti in favore di soggetti che svolgano attività di consulenza legale senza essere iscritti all'Albo degli avvocati, nonché la riserva di legge per la determinazione delle ipotesi in cui è sanzionato con la nullità o l'annullabilità il compimento di atti giuridici senza la prescritta assistenza legale.

L'articolo 5 reintegra l'obbligo di un vero e proprio giuramento dell'avvocato che si iscrive all'Albo, derubricato nella legge n. 247 del 2012 a mero « impegno solenne »; è sembrato opportuno ripristinare la rilevanza di un atto che vincola ritualmente l'avvocato ad operare « per i fini della giustizia e per la tutela dell'assistito ». È la « doppia fedeltà » dell'avvocato, da intendersi come vincolo a porsi quale strumento di realizzazione della giustizia e di attuazione dell'ordinamento in senso oggettivo, ma anche come difensore preposto alla piena tutela dell'assistito. Nessuna contraddittorietà tra queste due condizioni: è proprio svolgendo con pienezza e in scienza e coscienza la funzione di tutela dell'assistito, che l'avvocato assicura i fini della giustizia.

L'articolo 6 norma il tirocinio per l'accesso alla professione. La proposta di legge dedica grande attenzione al percorso di formazione di chi si candida all'iscrizione nell'Albo degli avvocati: l'intero titolo IV è dedicato a migliorare la disciplina dell'accesso, ma è fin dall'articolo 6, collocato non a caso tra i principi generali che informano

la disciplina dell'ordinamento forense, che vengono sancite le finalità del tirocinio e cioè l'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio della professione, ma anche quelle utili alla gestione di uno studio legale, nel rispetto delle regole deontologiche. Rinviano alla parte della presente relazione dedicata al titolo IV, si sottolinea fin d'ora la scelta di ridurre le modalità alternative di tirocinio, che nel tempo sono proliferate mediante diverse norme speciali, riaffermando piuttosto che il tirocinio si svolge innanzi tutto nella pratica presso uno studio legale, sotto la vigilanza e la guida di un *dominus* avvocato, oltre che nella proficua frequenza di un corso professionalizzante.

L'articolo 7 è dedicato all'istituto del segreto professionale, che è maggiormente valorizzato rispetto alle previsioni dell'ordinamento forense vigente. Nella consapevolezza che il segreto professionale, oltre che diritto e dovere dell'avvocato, è prima di tutto diritto fondamentale dell'assistito, rifacendosi al modello francese (*Décision à caractère normatif* n. 2005-003 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, del Conseil national des Barreaux del 11 febbraio 2004), l'articolo 7 riconduce il rispetto del segreto professionale all'ordine pubblico. Per ordine pubblico si intende quell'insieme di principi e norme che riguardano il funzionamento dello Stato e le libertà fondamentali dei cittadini e che non possono essere derogati da altre fonti del diritto, sia interne che esterne, sia pubbliche che private. È nozione inevitabilmente flessibile e mutevole nel tempo, e quindi rileva soprattutto l'interpretazione che, nel diritto vivente, ne fa la giurisprudenza. In particolare, la Cassazione individua la « nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico » (Sentenza della Corte di cassazione, I sezione civile, del 27 dicembre 2021, n. 41686). La Corte d'appello di Roma, nella massima della sentenza del 24 giugno 2021, n. 4623, afferma come si debba « desumere la nozione di ordine pubblico dai valori, fondamentali ed irrinunciabili, condivisi dalla comunità in-

ternazionale e consacrati nelle norme costituzionali oltre che dagli altri principi e regole che, pur non trovando collocazione nella Carta fondamentale, informano l'intero ordinamento, in quanto immanenti ai più importanti istituti giuridici ed emergenti dal complesso delle norme inderogabili che caratterizzano l'atteggiamento etico giuridico dell'ordinamento in un determinato momento storico». Il richiamo all'ordine pubblico colloca l'istituto tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico e comporta la proclamazione della natura inviolabile e indisponibile del diritto al segreto professionale dell'assistito e del suo avvocato. Tipiche ed eccezionali sono le deroghe a questa soglia di tutela così alta: la divulgazione di quanto appreso deve essere indispensabile per lo svolgimento dell'attività di difesa o per impedire la commissione di reati gravi (delitti per i quali è previsto l'arresto in flagranza) o ancora per provare fatti in una eventuale controversia tra avvocato e assistito, nonché nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso, la deroga è conformata al principio di stretta proporzionalità: si può rivelare solo quanto strettamente necessario per il fine tutelato. Viene poi precisato che il dovere di segreto professionale si estende ai soci dell'avvocato, ai colleghi con cui si condivide lo studio o si realizza una rete professionale. Viene, infine, richiamata la disciplina dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in materia di garanzie a fronte di ispezioni e perquisizioni nello studio o nell'abitazione dell'avvocato, anche quando questi è indagato.

L'articolo 8 conferma la centralità della dimensione deontologica. Va ricordato che l'autonomia deontologica è attribuito indefettibile dell'autonomia dell'Ordine professionale forense, espressione del principio del pluralismo giuridico, che consente e favorisce un processo di creazione del diritto «dal basso», cioè dalla quotidiana pratica della professione nei tribunali e negli studi, con l'elaborazione di principi attraverso il formante del giudizio disciplinare e la conseguente codificazione. Per questi motivi, l'emanazione e l'aggiornamento del codice deontologico spettano al

Consiglio nazionale forense, sentiti i Consigli dell'ordine circondariali. Vanno, dunque, limitate, e possibilmente superate, le «incursioni» della legge nella materia deontologica, incursioni recate da numerose norme speciali, che finiscono per diminuire il grado di indispensabile autonomia della potestà deontologica.

L'articolo 9 conferma l'obbligo di dotarsi di un'assicurazione professionale. Non vengono più previsti né il vigente obbligo di assicurazione contro gli infortuni, né l'obbligo di comunicazione al cliente degli estremi della propria polizza assicurativa, mentre si stabilisce che l'avvocato comunichi al consiglio dell'ordine gli estremi della polizza assicurativa, cosa che si ritiene un adempimento del tutto sufficiente a garantire il rispetto dell'obbligo.

L'articolo 10 ribadisce i limiti alla cosiddetta pubblicità informativa; recuperando il riferimento dall'articolo 17 del codice deontologico, viene precisato che i limiti all'informazione sono giustificati dall'interesse pubblico alla tutela dell'affidamento della collettività. L'individuazione di un interesse pubblico (e non riferibile alla categoria) è infatti fondamentale per giustificare le restrizioni ai contenuti della pubblicità, che debbono rispettare il principio di proporzionalità. In altre parole, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, una restrizione della concorrenza, quale appunto una limitazione alla pubblicità, è ammissibile solo se è giustificata da un interesse pubblico espressamente dichiarato dal legislatore, se la restrizione è idonea a tutelare quell'interesse pubblico e se non esistono misure meno restrittive, ma altrettanto efficaci di tutela di quell'interesse (se esistono, debbono essere preferite alle restrizioni più incisive). I limiti alla informazione pubblicitaria sono peraltro coerenti con il diritto dell'Unione europea. La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, cosiddetta «direttiva *Bolkestein*», prevede infatti all'articolo 24, rubricato «Comunicazioni commerciali emananti dalle professioni regolamentate», che: «gli Stati membri sopprimono tutti i divieti totali in ma-

teria di comunicazioni commerciali per le professioni regolamentate. Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni commerciali che emanano dalle professioni regolamentate ottemperino alle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione nonché il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate ».

L'articolo 11 disciplina la delicata materia del compenso professionale; come già rilevato, è confermato il principio della libertà di pattuizione dei compensi basata sull'incontro di volontà delle parti, fatti salvi i casi disciplinati dalle norme sull'equo compenso. È poi consentito pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 del codice civile, cioè il divieto di cessione di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria. I compensi debbono comunque essere proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'articolo 2233 del codice civile, cioè la forma scritta per i patti sui compensi, e il principio per cui « in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione ». Viene comunque stabilito, a tutela del cliente, un limite generale all'ammontare dei compensi collegati ai risultati dell'attività professionale: i compensi non possono eccedere il 20 per cento dei valori massimi dei parametri vigenti. Altra importante innovazione è quella del conferimento al consiglio dell'ordine della possibilità di adottare, su richiesta dell'avvocato o dei suoi eredi, e nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, un parere di congruità che costituisce titolo esecutivo, fatta salva ovviamente la facoltà del debitore di proporre opposizione al giudice competente, che – in aderenza ai principi di cui al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 – è quello della residenza del debitore

stesso, così provocando l'instaurazione di un giudizio di cognizione.

L'articolo 12, in materia di mandato professionale, sostituzioni e collaborazioni, ricalca il corrispondente articolo 14 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la cosiddetta « legge sull'ordinamento forense », salvo precisare che l'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche in proprio e che per la facoltà di farsi sostituire in udienza da altro avvocato o da praticante abilitato è sufficiente una delega verbale.

La presente proposta di legge disciplina, al Titolo I, Capo II, le modalità di svolgimento della professione, dall'articoli 13 all'articolo 19, dettando in particolare le regole in tema di esercizio della professione in forma collettiva attraverso la partecipazione dell'avvocato ad associazioni (articolo 14), reti professionali (articolo 15) o società tra avvocati (articolo 16), in materia di conferimento dell'incarico da parte di un terzo (articolo 17), mono-committenza (articolo 18) e contratto di collaborazione continuativa (articolo 19).

L'articolo 13 è una norma di carattere generale, con la quale:

(i) si definiscono le forme di esercizio dell'attività professionale in forma collettiva (associazioni professionali, società tra avvocati o in reti professionali);

(ii) si specifica che la partecipazione di un avvocato ad una collettività organizzata non implica una « spersonalizzazione » dell'attività, tant'è che l'incarico professionale è sempre conferito in via personale all'avvocato e la partecipazione di questi ad associazioni professionali, società tra avvocati o in reti professionali deve essere svolta – a pena nullità di qualsivoglia patto contrario – con salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito;

(iii) si prescrive che i redditi dell'avvocato derivanti dalla partecipazione ad una delle suddette collettività organizzate vengano comunque ricondotti nell'alveo dei redditi da lavoro autonomo, con applicazione, a favore dell'avvocato che eserciti la professione forense in forma collettiva, dei

regimi fiscali agevolativi previsti (compreso il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), così, di fatto, per un verso, parificandone il regime a quello degli avvocati che esercitano la professione individualmente e, per altro verso, consentendo un ulteriore sviluppo dell'esercizio della professione in forma aggregata; ciò, inoltre, agevola, *in primis*, i giovani professionisti che, notoriamente, hanno minori introiti e maggiori difficoltà a sostenere gli investimenti per iniziare e dare corso all'attività professionale. La leva del regime fiscale agevolato, poi, permette, a parità di trattamento con il regime dei professionisti che esercitano la professione in forma individuale, di parcellizzare i costi in maniera organizzata (per il tramite dell'utilizzo delle forme di collettività organizzate previste dall'ordinamento per l'esercizio della professione forense), in tal modo agevolando un coerente sviluppo dell'attività professionale nel pieno rispetto del principio di uguaglianza;

(iv) si precisa che le prestazioni rese dall'avvocato tramite la partecipazione ad associazioni professionali, società tra avvocati o in reti professionali hanno effetti in termini di acquisizione di esperienza professionale e, dunque, valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e in ogni altro elenco o albo per la cui iscrizione sia richiesta una previa esperienza professionale.

All'articolo 14 viene, dunque, disciplinata l'associazione professionale forense; rispetto all'attuale disciplina di cui all'articolo 4 della legge n. 247 del 2012:

- è specificato che l'associazione professionale forense rappresenta un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici e che ciascun associato, anche disgiuntamente, ha la legittimazione processuale dell'associazione (comma 2);

- viene chiarito che l'avvocato può svolgere l'attività professionale insieme ad

altri professionisti, ma l'associazione professionale ha natura forense solo allorché la maggioranza degli associati sono avvocati (comma 3);

- sono indicati gli elementi negoziali essenziali da indicare all'interno del contratto associativo (comma 5);

- viene tipizzato in maniera più puntuale il procedimento di esclusione dell'associato, con la previsione di un previo tentativo obbligatorio di conciliazione avanti al consiglio dell'ordine del circondario ove ha sede l'associazione professionale (comma 6);

- viene chiarito che la cancellazione e la radiazione dell'associato dall'albo di appartenenza costituiscono cause di esclusione di diritto (dunque automatica) dall'associazione (comma 7);

- si puntualizza che ogni avvocato associato è tenuto per conto dell'associazione al rispetto degli obblighi previdenziali definiti dai regolamenti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (comma 10);

- si consente l'apertura di una procedura di regolazione della crisi dell'associazione solo su istanza dell'associazione professionale forense, in deroga rispetto a quanto previsto dal codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in tal modo dando forte autonomia alla procedimentalizzazione della crisi dell'associazione professionale (comma 11).

Tale norma, poi, in ragione della medesima *ratio*, è replicata per le reti tra avvocati o multidisciplinari dotate di soggettività giuridica (all'articolo 15, comma 10) e per le società tra avvocati (all'articolo 16, comma 12).

L'articolo 15, poi, introduce una nuova disciplina in tema di reti tra avvocati e reti multidisciplinari.

È noto che, sebbene le reti siano nate come strumento negoziale di rilevanza giuridico-economica volto a consentire lo sviluppo della cooperazione a mezzo di contratti di rete *ex* articolo 3, comma 4-*ter*, del

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, deve ritenersi possibile che la medesima finalità di cooperazione possa costituire funzione anche di consimili accordi di coordinazione tra professionisti. D'altronde, già l'articolo 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ha esteso la disciplina delle reti ai professionisti « al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati »; viene, pertanto, prevista anche la possibilità delle reti tra avvocati e multidisciplinari di partecipare a detti bandi e appalti (articolo 15, comma 8). Peraltro, le potenzialità delle reti sono notevoli, visto che la collaborazione tra avvocati e, in generale, tra professionisti consente di accrescere le capacità innovative individuali in una prospettiva di maggiore competitività sul mercato dei partecipanti; all'uopo, si pensi che la rete tra professionisti, tra l'altro, consente un naturale ampliamento e integrazione dell'offerta di servizi professionali, un maggiore accesso a finanziamenti e contributi pubblici nonché la partecipazione a gare per l'affidamento di contratti pubblici. La rete è, dunque, un modello contrattuale maggiormente flessibile (e con ampio spazio all'autonomia delle parti) e più destrutturato rispetto alle forme collettive attualmente fruibili di esercizio dell'attività professionale; ciò, in quanto nella rete si condivide in comune semplicemente un preciso progetto senza che vi sia necessariamente una compenetrazione strutturale tra i partecipanti.

In particolare, l'articolo 15 sancisce la possibilità di esercitare la professione forense con la partecipazione ad una o più reti tra avvocati o multidisciplinari, ossia con altri professionisti; in queste ultime, però, devono partecipare quanto meno due avvocati iscritti all'albo forense (articolo 15, comma 1) e, solo in questo caso, tale contratto di rete può avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione (articolo 15, comma 7). Inoltre, è prevista la possibilità dei professionisti di partecipare a reti-contratto ovvero a reti-soggetto, queste ultime dotate di soggettività giuridica purché la forma del contratto sia

quella dell'atto pubblico o la scrittura privata autenticata e sia in questa stabilita la presenza dell'organo comune e del fondo patrimoniale (articolo 15, comma 3).

In ogni caso, permangono anche nella rete le regole secondo cui l'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale e, comunque, la partecipazione ad una rete tra avvocati o multidisciplinare non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito, con previsione espressa di nullità dei patti contrari a tale norma (articolo 15, comma 4).

All'articolo 16 è dettata la disciplina in materia di esercizio della professione forense in forma societaria (con modelli societari propri sia delle società di persone, sia delle società di capitali e delle società cooperative, con la possibilità di partecipazione ad una o più società tra avvocati) e, rispetto alla disciplina di cui all'articolo 4-bis della legge n. 247 del 2012, viene resa preponderante la figura del socio-avvocato rispetto al socio di capitale. In questa prospettiva è sancito che i soci, titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi, non solo del capitale sociale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, devono essere avvocati iscritti all'albo forense ovvero avvocati iscritti all'albo forense e professionisti iscritti in albi di altre professioni; peraltro, il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine forense, presso il quale è iscritta la società, procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. Viene all'uopo specificato che sono ammessi soci non professionisti, soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento, mentre rimane ferma la disposizione per cui la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati (articolo 16, comma 2). È, altresì previsto, che la società tra avvocati non può prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti da

questa controllati, collegati ovvero sottoposti a comune controllo (articolo 16, comma 9).

Inoltre, al fine di lasciare intatta la personalità della prestazione, viene chiarito che la designazione del socio professionista è compiuta sempre dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente (articolo 16, comma 3). La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituiscono, solo allorquando divenute definitive, causa di esclusione di diritto dalla società e, comunque, le società, quali soggetti di diritto, sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dei consigli distrettuali di disciplina dell'ordine forense.

Al comma 11 dell'articolo 16, poi, è stabilito che gli avvocati possano partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l'esercizio dell'attività di consulenza. Tale norma è volta a salvaguardare la riserva dell'attività di assistenza giudiziaria in capo agli avvocati; ciononostante, è possibile, fermi i limiti correlati alle incompatibilità di cui all'articolo 29, che un avvocato partecipi ad una società tra professionisti ai sensi della legge n. 183 del 2011, senza però poter comunque esercitare all'interno di tali società la tipica e riservata attività forense.

L'articolo 17 regola la fattispecie, diffusa nella prassi, del conferimento dell'incarico da parte di un terzo; tuttavia, è previsto che l'incarico debba essere svolto nell'interesse esclusivo del soggetto patrocinato (articolo 17, comma 2) e che l'incarico conferito dal terzo possa essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita e non debba pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito (articolo 17, comma 3). Tali regole – nel solco del principio deontologico di cui all'articolo 23, comma 1, del codice deontologico forense – si giustificano onde evitare effetti distorsivi derivanti dall'applicazione

di detto schema trilaterale correlati ai potenziali interessi contrastanti tra il terzo e la parte assistita, che potrebbero indurre l'avvocato a tenere comportamenti contrari ai principi di autonomia e indipendenza (a cui, invece, l'avvocato deve ispirare la propria condotta nella gestione della controversia).

Gli articoli 18 e 19, poi, tipizzano due fattispecie, ossia l'esercizio dell'attività professionale da parte di un avvocato in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale di cui all'articolo 14, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica di cui all'articolo 15 o di una società tra avvocati di cui all'articolo 16, a fronte di un compenso o in regime di monocommittenza (in via non solo continuativa, ma anche esclusiva ex articolo 18) ovvero in via continuativa (articolo 19).

Tali fattispecie sono ampiamente utilizzate nella prassi, ma prive di un supporto regolamentare cogente, sicché le norme al riguardo introdotte sono volte ad assicurare un sistema di garanzia e di tutela a favore di avvocati che prestino attività professionale a favore di altri avvocati o collettività tra avvocati in via esclusiva o anche solo continuativa, classificando la loro attività nell'alveo della prestazione d'opera professionale intellettuale, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, e non nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato. In tal modo, si vuole preservare ancora una volta, l'autonomia e l'indipendenza di tutti gli avvocati, che potrebbe essere minata dal vincolo di subordinazione.

In quest'ottica, pertanto, è stata prevista una forma di riconoscimento contrattuale compatibile con le prerogative dei principi di autonomia e d'indipendenza del professionista, non solo per l'avvocato in regime di monocommittenza, il quale, per definizione, presta attività professionale soltanto per altri, ma anche per gli avvocati che svolgono l'attività libero-professionale, anche in maniera autonoma (con propri clienti) – si pensi, al riguardo, ai giovani professionisti che iniziano un proprio autonomo percorso professionale – e, ciononostante,

prestano la propria attività professionale anche per altri legali, magari al fine di sostenere economicamente la propria crescita professionale.

Le norme introdotte, quindi, tendono a valorizzare le collaborazioni professionali autentiche e disincentivare la concorrenza sleale.

Per entrambe le fattispecie negoziali viene prevista la necessità che il contratto abbia la forma scritta.

Quanto al contenuto del contratto di monocommittenza è stabilito che questo debba contenere l'indicazione della durata del rapporto, con libertà delle parti di stabilire un rinnovo automatico e con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso (articolo 18, comma 3, lettera *a*)), il compenso e i criteri per la sua determinazione; in particolare, al fine di chiarire il profilo maggiormente delicato della remunerazione dell'attività professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza ed allo scopo di assicurare dignità alla prestazione professionale di quest'ultimo, si sancisce che il compenso, da corrispondersi periodicamente e preferibilmente con cadenza mensile, deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e comunque non inferiore ai parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (articolo 18, comma 3, lettera *b*)).

Nella medesima prospettiva, si prevede il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza al rimborso delle spese sostenute per la propria formazione, per la stipula della polizza assicurativa, per eventuali incarichi afferenti al rapporto di monocommittenza e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente (articolo 18, comma 3, lettera *c*)).

Si prevede, inoltre, un periodo di prova la cui durata è stabilita dalle parti e, comunque, con un termine non superiore a sei mesi; durante tale periodo, il contratto può essere risolto da entrambe le parti

senza obbligo di preavviso, fatto salvo il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza alla percezione del compenso per le prestazioni già effettuate; e tanto, al fine di assicurare la libertà di scelta in ordine alla continuazione del rapporto all'esito di un periodo iniziale e, al contempo, la remunerazione dell'attività svolta dall'avvocato in regime di monocommittenza a prescindere dalla continuazione o meno del rapporto (articolo 18, comma 3, lettera *d*)).

Il comma 3, lettera *e*), dispone la patuità di un termine di durata del periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambe le parti non inferiore a tre mesi, per i rapporti di durata fino a cinque anni, e non inferiore a sei mesi per i rapporti di durata superiore a cinque anni. Il mancato rispetto dei termini di preavviso del recesso comporta l'obbligo della parte recedente di corrispondere un importo a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso calcolata sulla base della media dei compensi incassati dall'avvocato in regime di monocommittenza nei sei mesi precedenti di effettivo lavoro e del numero di mesi di preavviso. Il preavviso non è dovuto nel caso di scioglimento del contratto di monocommittenza per grave inadempimento di una delle parti. Tale prescrizione tende ad assicurare lo scioglimento del rapporto negoziale in misura coerente con la natura della prestazione d'opera professionale resa e, dunque, in maniera libera e purché con preavviso ovvero *ad nutum* nelle ipotesi patologiche del grave inadempimento.

Il contenuto del contratto di collaborazione continuativa dell'avvocato, invece, è regolato, ai sensi dell'articolo 19 della proposta di legge, tenendo conto della circostanza che, in tal caso, pur essendovi continuità nel rapporto professionale, la prestazione professionale dell'avvocato non è caratterizzata da esclusività, sicché tale contratto deve contenere:

- la durata del rapporto, con libertà delle parti di stabilire un rinnovo automatico e con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare nel termine di tre mesi prima della scadenza dello stesso (articolo 19, comma 3, lettera *a*));

- il compenso e i criteri per la sua determinazione, lasciando al riguardo una maggiore libertà di pattuizione in ragione dell'assenza di esclusività (articolo 19, comma 3, lettera *b*));

- il diritto dell'avvocato in regime di collaborazione continuativa al rimborso delle spese sostenute per la formazione e per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione continuativa e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente (articolo 19, comma 3, lettera *c*)).

Stante la maggiore elasticità del rapporto di collaborazione continuativa non è regolamentato – a differenza del regime di monocommittenza – né il periodo di prova, né il preavviso. Per la monocommittenza è previsto anche l'obbligo per il committente di agevolare l'opera dell'avvocato, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attività professionale del committente stesso, e di contribuire alla sua formazione, anche deontologica (articolo 18, comma 5), oltre che la possibilità di prevedere nel contratto un patto che limiti la concorrenza, di durata non superiore a due anni, avente ad oggetto l'obbligo di non sollecitare clienti e collaboratori del committente nonché il divieto di utilizzazione delle informazioni apprese durante il rapporto di collaborazione relative allo studio del titolare e alla clientela. Si tratta, dunque, di un patto che non limita affatto la possibilità per l'avvocato di esercitare attività professionale dopo lo scioglimento del rapporto di monocommittenza e, al contempo, che tutela il committente rispetto a potenziali sollecitazioni alla propria clientela o ai propri collaboratori che incidano negativamente sull'organizzazione del proprio studio professionale (articolo 18, comma 7).

Per estrema chiarezza, poi, è specificato, all'articolo 18, comma 11, che l'esercizio dell'attività in regime di monocommittenza, proprio perché legittimato normativamente, non configura un'ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 29 comma 1, lettera *a*).

Per entrambe le fattispecie, poi, è previsto che ogni accordo verbale teso a disci-

plinare i rapporti di monocommittenza o di collaborazione continuativa è nullo e si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni della presente legge (articolo 18, comma 4, e articolo 19, comma 4); inoltre, viene sancito l'obbligo dell'avvocato in regime di monocommittenza ovvero di collaborazione continuativa di non divulgazione di dati e informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali entra in possesso nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del committente, anche successivamente alla cessazione del rapporto (articolo 18, comma 6, e articolo 19, comma 5).

Infine, si prevede una tutela dell'avvocato in regime di monocommittenza e di collaborazione continuativa a vedere sospeso, con divieto di recesso, il rapporto nei casi di impossibilità continuativa all'esercizio dell'attività, per un periodo non superiore a centottanta giorni, dovuti a una gravidanza, al congedo di maternità o di paternità, ad un'adozione, in caso di malattia o di infortunio; ciononostante, mancando la prestazione professionale, è parimenti sancito che in tali casi non v'è comunque obbligo di erogazione del corrispettivo.

Per il solo rapporto di monocommittenza, sempre in ragione dell'esclusività che lo caratterizza, è previsto che le parti possano concordare per iscritto che, al momento del verificarsi di uno dei casi di impossibilità suddetti, sia concesso all'avvocato in regime di monocommittenza un ulteriore periodo di sospensione all'esercizio dell'attività che non comporti il diritto di recesso da parte del committente, nel mentre, quando l'impossibilità dell'avvocato in regime di monocommittenza permanga successivamente al decorso dei suddetti termini, il committente può recedere con obbligo di corresponsione dell'indennità sostitutiva del diritto al preavviso, da calcolarsi ai sensi all'articolo 18, comma 3, lettera *e*).

Il capo III del titolo primo del disegno di legge disciplina la formazione e l'aggiornamento professionale dell'avvocato: nell'esercizio della professione, l'avvocato è tenuto a realizzare il principio di compe-

tenza sia per la migliore tutela dei diritti delle parti assistite o per le quali svolge consulenza legale, sia per il corretto esercizio dell'amministrazione della giustizia. A questo fine l'avvocato è tenuto a curare la formazione e l'aggiornamento professionale nell'arco di tutta la « vita » professionale.

È bene ricordare che il dovere di formazione continua, già introdotto nel codice deontologico forense (del 1997) e disciplinato dal Consiglio nazionale forense con un proprio regolamento adottato nel luglio 2007, è stato previsto per la prima volta nell'articolo 11 della legge n. 247 del 2012, recante nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense e nel regolamento del Consiglio nazionale forense attuativo della riforma stessa (n. 6 del 2014), oltre che nel codice deontologico forense (articolo 15).

Nel periodo di vigenza della citata legge n. 247 del 2012 sono intervenute numerose pronunce (sia del giudice amministrativo che del Consiglio nazionale forense) nonché interpretazioni rese dal Consiglio nazionale forense per il tramite di pareri su richiesta degli Ordini che hanno portato a ritenere necessario lo « spacchettamento » dell'articolo 11 della legge n. 247 del 2012 in più disposizioni ognuna delle quali, con la formulazione oggi proposta, si occupa di disciplinare specifici aspetti.

L'articolo 20 che reca i principi generali in materia di formazione e aggiornamento professionale, modificando la disciplina dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale. Questo deve essere assolto nell'arco di un anno solare in luogo del triennio formativo. Giova ricordare, in merito, che il Consiglio nazionale forense, cui spetta il compito di stabilire modi e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo, di anno in anno a partire dal 2021 ad oggi, ha adottato provvedimenti volti a sostituire il triennio formativo con l'anno formativo individuando nell'anno anno solare l'arco temporale massimo entro cui ciascun iscritto adempie all'obbligo formativo di cui all'articolo 11 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo 15 crediti formativi, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie di

ordinamento e previdenza forense e deontologia ed etica professionale e 12 nelle materie ordinarie. L'articolo 20, introduce il concetto di « iniziative formative », che rappresenta il *genus* nel quale possono essere ricondotti singoli eventi, giornate di studio e corsi. È, altresì, previsto che l'obbligo di formazione e aggiornamento professionale possa essere assolto anche qualora alla « iniziativa formativa » si prenda parte quale relatore o formatore e non solo quale partecipante.

L'articolo 21 reca le cause di esenzione che, rispetto alla disciplina previgente, vengono ulteriormente dettagliate. È previsto, infatti, che sia esentato dall'obbligo di formazione e aggiornamento professionale l'avvocato temporaneamente sospeso dall'esercizio della professione forense e l'avvocato sospeso per il periodo di tempo in cui ricopre una carica ai sensi dell'articolo 30 (l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto Presidente di giunta regionale e Presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e il sindaco di comune con più di 500.000 abitanti). È, altresì, previsto – innovando rispetto alla disciplina previgente – che sia esentato dall'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, limitatamente al periodo in cui ricopre la carica, l'avvocato che è membro, per elezione o per nomina, di un organo con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionale o sovranazionale; si pensi, difatti, al caso in cui l'avvocato viene chiamato a svolgere funzioni giurisdizionali (consiglieri di Cassazione per meriti insigniti) o che viene chiamato a svolgere funzioni nell'ambito dell'Unione europea (si pensi alla nomina a giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea) o internazionale (Corte penale internazionale). Il comma 2 dell'articolo 21 è dedicato alle cause di esenzione

relative ai professori universitari, cosiddetti « strutturati », e ai ricercatori confermati. Il comma 3 stabilisce che il CNF, con proprio regolamento, possa individuare altre cause di esenzione, tenuto conto dell'anzianità di iscrizione all'albo nonché di peculiare e particolari situazioni soggettive, che incidono sull'esercizio della professione forense. La disposizione non fa altro che riprendere e dettagliare la disciplina previgente, non estendendo, tuttavia, l'esenzione a tutti coloro che a diverso titolo svolgono « docenze » universitarie (come per esempio i docenti a contratto). La previsione di cui al comma 3 è assolutamente innovativa rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva l'esenzione dall'obbligo di formazione e aggiornamento degli avvocati che avevano raggiunto i venticinque anni di anzianità di iscrizione all'albo o che avevano raggiunto i sessanta anni di età; viene, al contempo, stabilito che il CNF possa, con proprio regolamento, stabilire delle specifiche cause di esenzione e vengono individuati i criteri entro cui tale scelta può essere operata.

L'articolo 22 delega al CNF l'adozione di un regolamento che, anzitutto, stabilisca le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, anche promuovendo la formazione a distanza e assicurandone il corretto svolgimento con adeguati e idonei strumenti di controllo; sul punto occorre sottolineare che il CNF, a partire dal periodo pandemico, è stato costretto ad adottare provvedimenti con cui ha stabilito che i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre possono essere conseguiti anche integralmente in modalità di formazione a distanza.

Il regolamento del CNF deve, poi, disciplinare la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione e aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni di cui all'articolo 51, comma 1, lettera *p*), delle associazioni forensi inserite negli elenchi di cui all'articolo 57, comma 1, lettere *s*) e *t*), e di altri soggetti accreditati garantendo che le materie della deontologia professionale e dell'ordinamento siano di esclusiva compe-

tenza degli ordini. È necessario che venga stabilita una disciplina uniforme in tutto il territorio nazionale e che, non avvenga, come pure accaduto, che le prassi seguite – anche in ordini dello stesso distretto – siano tacciate di disparità di trattamento. È anche stabilito che il regolamento del CNF individui le misure per incentivare la formazione e l'aggiornamento professionale individuale, ispirandosi a criteri di premialità (l'acquisizione del titolo di avvocato specialista di cui all'articolo 25, la frequentazione o la partecipazione, con esito positivo, ove previsto, di corsi abilitanti all'iscrizione in elenchi o registri tenuti da autorità amministrative e giurisdizionali). In ultimo, vista la pluralità dell'offerta formativa in materia professionale e i soggetti che di questa, allo stato, si fanno promotori, è previsto che il CNF determini i criteri per l'accreditamento dei soggetti terzi che, tuttavia, devono essere, comunque, dotati di un atto costitutivo o di uno statuto che ne regoli il funzionamento e che preveda, tra gli scopi e le finalità, la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale.

L'articolo 23 disciplina le competenze degli ordini territoriali, delle associazioni forensi, delle unioni di cui all'articolo 51, comma 1, lettera *p*), delle associazioni forensi inserite negli elenchi di cui all'articolo 57, comma 1, lettere *s*) e *t*), e degli altri soggetti accreditati, prevedendo che l'offerta formativa sia tendenzialmente gratuita. Il comma 2 introduce la possibilità, per i soggetti formatori, di beneficiare di fondi erogati da enti pubblici, nazionali e sovranazionali, ferma restando la tendenziale gratuità dell'attività realizzata.

L'articolo 24 disciplina gli effetti del mancato assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale che, nel sistema vigente, è sanzionato disciplinarmente e che, al contrario, viene ora sanzionato con la sospensione amministrativa « *sine die* » dall'albo, fin quando l'avvocato non avrà dimostrato di aver compiutamente assolto all'obbligo di formazione e aggiornamento professionale. Nello specifico, è previsto che l'avvocato che, entro la fine di ogni anno solare, non ha

assolto all'obbligo di formazione e aggiornamento professionale vi debba provvedere entro il primo trimestre dell'anno successivo. Viene, dunque, previsto un meccanismo di « compensazione ». È previsto, inoltre, che ove decorra, inutilmente, il termine di tre mesi e l'avvocato non abbia assolto all'obbligo di formazione e aggiornamento professionale, l'ordine al cui albo è iscritto lo diffida assegnando un termine di ulteriori tre mesi per la regolarizzazione, decorsi i quali applica, previa audizione, la sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato; il provvedimento con cui viene applicata la sospensione è impugnabile al CNF entro trenta giorni dalla data della comunicazione. La sospensione è revocata quando l'avvocato dimostra di aver assolto compiutamente all'obbligo formativo e di aggiornamento professionale.

L'articolo 25 disciplina le modalità per conseguire il titolo di avvocato specialista. È necessario ricordare che, a circa dodici anni dall'entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, l'articolo 9 (Specializzazioni forensi) della citata legge è stato attuato con il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, « falcidiato » dalla scure del giudice amministrativo. Solo con il decreto del Ministro della giustizia 1° ottobre 2020, n. 163, la disciplina, almeno dal punto di vista regolamentare, è stata compiutamente attuata. Se non fosse che, allo stato, negli elenchi degli avvocati specialisti istituiti e tenuti dagli ordini territoriali si trovano solo avvocati che hanno ottenuto il titolo per aver conseguito (anche in un passato molto remoto) un dottorato di ricerca, i professori universitari (essendo stati a ciò autorizzati dal giudice amministrativo), gli avvocati che hanno frequentato i corsi formativi prima della data di entrata in vigore dei citati decreti del Ministro della giustizia. Sono pendenti più di 500 domande per il conseguimento del titolo per comprovata esperienza, la cui disciplina è rimessa ad una artificiosa e, allo stesso tempo, lacunosa disciplina regolamentare.

Tutto ciò premesso, si impone una revisione radicale della disciplina per conseguire il titolo di avvocato specialista che è stata costruita, fino ad oggi, come un per-

corso ad ostacoli con il contributo necessario di una pluralità di commissioni.

L'articolo 25 riporta semplicemente nell'alveo dell'avvocatura istituzionale la redazione di un regolamento che è previsto venga adottato dal CNF.

I percorsi da seguire per poter ottenere il titolo di specialista sono due:

1) aver frequentato con esito positivo, un corso di specializzazione, della durata di ventiquattro mesi, organizzato dagli ordini territoriali, d'intesa con le associazioni forensi specialistiche. Tali corsi possono essere organizzati anche d'intesa, in collaborazione o in convenzione con i dipartimenti di giurisprudenza delle università;

2) comprovando di aver esercitato negli ultimi cinque anni decorrenti dalla presentazione della comunicazione di attività prevalente nel settore di specializzazione nel quale si intende conseguire il titolo. Il regolamento del CNF stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio prevalente di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

Il comma 4 prevede che, qualora si intenda conseguire il titolo di specialista frequentando un corso, tuttavia è necessario dimostrare di aver esercitato negli ultimi due anni decorrenti dalla presentazione della comunicazione di attività prevalente nel settore di specializzazione nel quale si intende conseguire il titolo. Il comma 5 stabilisce la competenza del CNF a riconoscere il titolo o a revocarlo.

Il comma 6, per ciò che concerne i professori universitari, « cristallizza » i principi di diritto elaborati dal giudice amministrativo; per ciò che concerne i dottorati di ricerca viene stabilito che il relativo titolo può essere utilizzato sempre che sia stato conseguito nei cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento del CNF e comunque dimostrando di aver esercitato negli ultimi tre anni decorrenti dalla presentazione della comunicazione di attività prevalente nel medesimo settore di specializzazione nel quale si intende conseguire il titolo.

Il titolo II del disegno di legge disciplina la materia degli albi, elenchi e registri.

L'articolo 26 è dedicato all'individuazione degli albi, degli elenchi e dei registri che devono essere istituiti presso ciascun consiglio territoriale dell'ordine. Rispetto all'attuale normativa sono stati razionalizzati e semplificati gli albi, gli elenchi e i registri che l'ordine deve tenere, prevedendo un albo unico in cui sono iscritti tutti gli esercenti la professione forense, a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità, l'elenco degli avvocati specialisti, il registro dei praticanti e, infine, ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge. Tutte le informazioni riguardanti l'iscritto – che attualmente sono contenute nei vari albi, elenchi o registri, come ad esempio, oltre ai dati personali, l'appartenenza a un ufficio legale di un ente pubblico, la qualità di docente o ricercatore universitario, l'abilitazione al patrocinio da parte dei praticanti, la condizione di avvocato stabilito, la titolarità di uffici fuori dal circondario, l'eventuale sospensione o radiazione dall'esercizio della professione – confluiscono nella scheda personale dell'iscritto, che è pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'ordine territoriale. È, inoltre, previsto un onere di comunicazione al consiglio dell'ordine territoriale, il cui mancato rispetto comporta responsabilità disciplinare, a carico dell'iscritto che sia inserito in albi, elenchi, e registri tenuti da istituzioni, enti pubblici e privati e altri soggetti per qualsiasi finalità prevista dalla legge. Il comma 2 prevede che le modalità di tenuta e aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri nonché delle schede personali degli iscritti siano disciplinate da un regolamento del CNF, che regolerà anche le modalità di trasmissione delle informazioni ivi contenute, assicurando la sincronizzazione e l'interoperabilità tra i sistemi gestionali utilizzati dai consigli territoriali dell'ordine e dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ed il sistema centrale gestito dal CNF, anche al fine di mantenere costantemente aggiornato l'elenco nazionale degli avvocati.

L'articolo 27 istituisce presso il CNF l'archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni sulle iscrizioni e sulle cancellazioni, il cosiddetto

casellario, che raccoglie tutte le sanzioni disciplinari comminate agli iscritti, nonché tutte le decisioni relative alle iscrizioni o alle cancellazioni dall'albo, dall'elenco degli avvocati specialisti, nonché dal registro dei praticanti, il cui accesso è riservato al CNF, ai consigli territoriali dell'Ordine, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e ai consigli distrettuali di disciplina. Le modalità di accesso nonché di trasmissione delle informazioni sono regolate dal CNF, tramite proprio regolamento.

L'articolo 28 reca la disciplina delle iscrizioni e delle cancellazioni dall'albo. La disposizione in questione, oltre ad elencare i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo degli avvocati e al registro dei praticanti, disciplina il procedimento di iscrizione ed elenca le cause e gli effetti della cancellazione dagli albi, dagli elenchi e dai registri. Rispetto a quanto previsto dall'attuale disciplina (articolo 17 della legge n. 247 del 2012): è specificato che l'accertamento dei requisiti debba seguire le forme del procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili (comma 3); è aumentato a sessanta giorni il termine entro cui può presentarsi ricorso al CNF avverso il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione e a trenta giorni il termine entro cui l'istante, nel silenzio del consiglio dell'ordine, può presentare ricorso al CNF affinché questo decida nel merito dell'istanza (comma 7); è prevista una nuova ipotesi di cancellazione dall'albo nei confronti degli avvocati morosi che, trascorsi tre anni dalla sospensione, non provvedano al pagamento degli importi dovuti (comma 9, lettera *d*)). Viene poi specificato che gli effetti della cancellazione dall'albo decorrono dalla data di adozione della delibera anche nelle ipotesi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 9, al fine di stabilizzare gli effetti dei provvedimenti. Non è più previsto, in quanto ultroneo rispetto al fine, il termine per presentare osservazioni nell'ipotesi di cancellazione volontaria su istanza di parte. Sono state introdotte, al fine di uniformare la disciplina alle decisioni del CNF (sentenza n. 335 del 27 dicembre 2023), tre ipotesi in cui può procedersi alla cancella-

zione dell'iscritto anche quando è pendente un procedimento disciplinare, ossia: *a)* difetto originario di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo; *b)* perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione o per il suo mantenimento; *c)* conseguimento della pensione d'anzianità con cessazione dell'attività professionale (comma 15).

Di particolare rilievo innovativo è l'articolo 29 che disciplina il tema delle incompatibilità con l'esercizio della professione. Con tale articolo si intende modificare la disciplina in tema di incompatibilità dell'avvocato e, rispetto alla vigente disciplina di cui all'articolo 18 della legge n. 247 del 2012, la più incisiva novità riguarda il ruolo dell'avvocato nell'ambito della gestione societaria.

In particolare, si è consentito all'avvocato di svolgere l'attività di amministratore unico ovvero di consigliere delegato, di presidente o liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione delle sole società costituite secondo il modello delle società di capitali (e, dunque, anche delle cooperative costituite con tale forma), mentre rimane fermo il divieto per l'avvocato di essere socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, a meno che non si tratti di società tra avvocati, come tali naturalmente devolute all'esercizio di attività forensi.

Ebbene, il ruolo dell'avvocato nella gestione delle società di capitali risponde all'esigenza di fornire un supporto legale specialistico nella concreta gestione di una collettività organizzata comunque dotata di personalità giuridica; al contrario, nelle società di persone, siccome prive sia di autonomia patrimoniale perfetta, sia di una tipica organizzazione corporativa, si è reputato opportuno mantenere un regime di incompatibilità gestoria.

L'evoluzione del diritto societario e delle prerogative e specializzazioni dei professionisti, quindi, portano a ritenere che l'attività gestoria delle società di capitali abbia uno specifico tratto tecnico che può certamente essere coperto dall'avvocato e, per l'effetto, implicano il naturale superamento dell'incompatibilità a tutto tondo della professione di avvocato rispetto all'ambito ge-

storio societario; ciò anche in ragione di quanto stabilito per la professione di dottore commercialista dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

Ulteriori novità, pur di minor impatto, sono rappresentate dalla riconosciuta compatibilità dell'esercizio della professione di avvocato rispetto a ruoli che, già nella prassi, è ammesso vengano di solito svolti dagli avvocati, come la carica di amministratore di condominio e quella di agente sportivo. Nello specifico, dunque, la norma prevede: la tipizzazione delle ipotesi di incompatibilità della professione di avvocato rispetto a qualsiasi altra attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato, e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente (comma 1, lettera *a*)); l'incompatibilità con l'esercizio dell'attività di notaio (comma 1, lettera *b*)); l'incompatibilità con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui (comma 1, lettera *c*)); l'incompatibilità con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, tranne che nel caso di società tra avvocati (comma 1, lettera *d*)).

Al comma 2, poi, vengono chiariti i casi di compatibilità della professione di avvocato in relazione:

- all'esercizio da parte dell'avvocato di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale (lettera *a*));

- all'esercizio della professione, previa iscrizione nei relativi albi, di dottore commercialista ed esperto contabile, giornalista pubblicitario, revisore contabile nonché della professione di consulente del lavoro;

- alla carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni personali o familiari (lettera *c*));

- alla carica di amministratore unico ovvero consigliere delegato, presidente o liquidatore, anche con poteri individuali,

degli organi di amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, di società a capitale pubblico e di enti e consorzi, pubblici e privati (lettera *d*));

- agli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa (lettera *e*));

- all'insegnamento o alla ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione pubblici, con la precisazione che i docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario e, per questo limitato esercizio professionale, essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario (lettera *f*));

- alla carica di amministratore di condominio di edifici (lettera *g*));

- all'attività di agente sportivo ovvero all'esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi (lettera *h*)).

Infine, al comma 3 si precisa che gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici devono iscriversi negli albi speciali, con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 32.

L'articolo 30 conferma le ipotesi di sospensione dall'esercizio della professione connesse al tempo in cui si rivestono cariche istituzionali apicali.

L'articolo 31 conferma il principio secondo cui l'attività professionale forense debba essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente e ciò al dichiarato fine di garantire la qualità delle prestazioni professionali e tutelare efficacemente i diritti e gli interessi degli assistiti. Rispetto alla normativa vigente non è più previsto che la permanenza dell'iscrizione all'albo sia subordinata alla dimostrazione dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, in quanto fino ad oggi la verifica dei detti requisiti, disciplinata dal decreto del Mini-

stro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, è stata oggetto di difficoltà interpretative ed è stata oggetto di una procedura di infrazione della Commissione europea, la quale, ritenendo eccessivamente limitante l'obbligo di trattare almeno cinque affari nel corso dell'anno per dimostrare la continuità della professione di avvocato, ne ha limitato fortemente l'applicazione.

Resta, infine, invariato il contestuale obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, quale unica forma previdenziale obbligatoria, all'atto dell'iscrizione all'albo.

L'articolo 32 disciplina l'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, confermando i criteri per l'accesso all'albo dei patrocinanti in Cassazione introdotti con la legge n. 247 del 2012, i quali sono:

1) il superamento dell'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni;

2) la frequentazione proficua del corso organizzato dalla Scuola superiore dell'avvocatura del CNF, al quale possono accedere gli avvocati iscritti all'albo da almeno otto anni e che abbiano i requisiti stabiliti dall'apposito regolamento del CNF, con superamento della verifica finale di idoneità.

L'articolo 33 reca norme relative agli avvocati degli enti pubblici. Rispetto a quanto attualmente previsto, la disposizione suddetta prevede l'iscrizione obbligatoria non più nell'elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, ma nell'albo unico, con la specificazione che il consiglio dell'ordine competente è quello del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico e l'informazione dell'afferenza dell'avvocato all'ente pubblico è un dato che confluisce nella scheda personale. Resta confermato l'obbligo di iscrizione per gli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati esclusivamente da enti pubblici, che si occupano, con autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trat-

tazione degli affari legali dell'ente. È poi previsto che l'avvocato dell'ente pubblico possa esercitare l'attività solo in favore dell'ente pubblico presso cui risulta assunto con contratto di lavoro dipendente, al fine di evitare che l'avvocato di un ente pubblico, possa svolgere l'attività professionale in favore di altri enti pubblici che non sono dotati di un proprio ufficio legale. Il comma 2 introduce poi il principio per il quale agli avvocati degli uffici legali istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato e sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, debba essere assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione svolta. Il comma 3 prevede una specificazione in merito ai compensi professionali corrisposti dagli enti pubblici ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Resta, infine, confermato che la responsabilità degli uffici legali degli enti pubblici sia affidata ad un avvocato iscritto all'albo e che ai fini dell'iscrizione sia necessario presentare la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione e degli affari dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

Il titolo III della proposta di legge disciplina l'ordine forense, in generale e nelle sue articolazioni locali (consigli dell'ordine circondariali) e nazionale (CNF).

Si conferma l'impianto della vigente legge n. 247 del 2012, in coerenza con la lunga tradizione che vede nel modello ordinistico il perno centrale del trattamento giuridico delle professioni intellettuali. Già nel 1874, infatti, con la prima legge istitutiva di un ordine professionale dopo l'unità d'Italia, il legislatore scelse questo modello basato sull'affidamento alla stessa comunità dei professionisti, riunita appunto nell'ordine forense, del compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione forense, elemento indispensabile ad un ordinato e proficuo svolgimento della funzione giurisdizionale. Il modello è, a

ben vedere, un'applicazione del principio dell'autogoverno: la comunità dei professionisti è retta da consigli locali e da un consiglio nazionale eletti democraticamente; a questi enti l'ordinamento affida il compito di vigilare sull'esercizio professionale e di assicurare il rispetto delle leggi e del codice deontologico, che della autonomia ordinistica è la massima espressione. In questo quadro, l'articolo 34 riafferma che gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense. L'ordine forense è dunque innanzi tutto una comunità di individui accomunati dallo svolgimento della stessa professione. La base personalistica dell'istituzione è rilevante in tutti i momenti della « vita » dell'istituzione stessa: si pensi alle funzioni dell'assemblea degli iscritti, alla collegialità del consiglio dell'ordine, alla disciplina delle elezioni, alla vocazione rappresentativa della comunità professionale che gli ordini locali e il consiglio nazionale presentano e declinano rispettivamente a livello locale e a livello nazionale. Al contempo, però, il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici previsti dalla legge (articolo 34, comma 3), che ne disciplina i compiti e le funzioni. Interesse di gruppo e interessi pubblici convivono, dunque, nella complessità dell'organizzazione ordinistica, una sorta di « Giano bifronte » che partecipa a funzioni pubbliche e a funzioni sussidiarie dello Stato, restando al contempo soggetto esponenziale degli iscritti. La definizione legale che riassume tale complessità è quella che riconosce nel CNF e negli ordini circondariali la natura di enti pubblici non economici aventi carattere associativo ad appartenenza necessaria. L'articolo 34 riafferma, dunque, caratteri già presenti nella definizione della natura dell'ordine forense che reca l'articolo 24 della legge n. 247 del 2012, ma li sviluppa ulteriormente, ribadendo l'autonomia finanziaria, regolamentare e organizzativa, la vigilanza esclusiva del Ministero della giustizia « senza alcuna dipendenza dallo Stato o da altre autorità pubbliche ». Vi è, inoltre, un'aggiunta assai rilevante: l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 34 prevede che al CNF e agli ordini circondariali si applichino le sole disposizioni legislative poste

per le amministrazioni pubbliche che lo prevedano espressamente. È infatti successo che normative genericamente rivolte al comparto pubblico siano state ritenute (da Autorità amministrative indipendenti o da plessi delle amministrazioni centrali dello Stato) applicabili anche agli ordini professionali, anche allorquando è apparso del tutto manifesto che fossero previste esclusivamente per i ministeri o per altre tipologie di enti pubblici; tutto questo è accaduto nonostante la legge precisi espressamente che gli ordini professionali non gravano sulla finanza pubblica ma si alimentano esclusivamente delle quote pagate dagli iscritti (articolo 2, comma 2-*bis*, decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125). La ragione di tali improprie assimilazioni è che le normative genericamente rivolte al comparto pubblico, piuttosto che delimitare precisamente il proprio campo di applicazione in funzione degli obiettivi e della *ratio* del singolo intervento legislativo, si limitano per lo più a richiamare l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), fonte che richiama un elenco del settore pubblico in origine pensato solo per l'applicazione delle disposizioni in tema di pubblico impiego e che contempla anche gli enti pubblici non economici. È stato più volte evidenziato in dottrina e in giurisprudenza (sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, sentenza n. 2307 del 5 dicembre 2018, e sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, n. 14283 del 2 novembre 2022) come il richiamo all'articolo 1, comma 2, del TUPI sia di per sé insufficiente a ricomprendere gli ordini professionali, giacché l'intero testo unico si applica agli ordini professionali solo nei principi (e non nelle norme di dettaglio) ed in quanto tali principi siano recepiti da regolamenti autonomi degli ordini stessi. Tuttavia, nonostante ciò, gli ordini hanno continuato a ricevere e ricevono richieste di adempimenti e obblighi manifestamente pensati per enti che gravano sulla finanza pubblica: solo per citare i casi più frequenti, si pensi alle richieste relative alla

revisione periodica e al censimento delle partecipazioni pubbliche (articolo 20 del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175, e articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) o alla comunicazione dello *stock* di debito delle pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 867, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Tale situazione genera gravi difficoltà applicative, a fronte dell'impossibilità oggettiva di applicare agli ordini, per lo più assai modesti per dimensioni strutturali e numero di dipendenti, discipline e regimi manifestamente pensati per il comparto delle amministrazioni statali. Per la verità, per ovviare a tali difficoltà, il legislatore è già intervenuto espressamente, novellando nel 2023 l'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ed affermando il principio in forza del quale, ogni qual volta il legislatore intenda estendere agli ordini e ai collegi professionali previsioni od obblighi che caratterizzano il regime delle pubbliche amministrazioni, lo debba prevedere espressamente (come avvenuto, ad esempio con l'articolo 3 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il cosiddetto correttivo alla normativa sulla trasparenza, che ha chiarito l'applicabilità di taluni obblighi di trasparenza anche agli ordini professionali, « in quanto compatibili »). Nonostante tale intervento, il problema continua a presentarsi per il trascinarsi di schemi procedurali e prassi amministrative che non si adeguano alle nuove regole e a quello che appare un principio di buon senso: perché una normativa si applichi agli ordini professionali, è necessario che richiami espressamente tali enti. Per tutti questi motivi, la riforma della professione forense offre un'altra occasione per tornare sulla questione e ribadire l'applicazione agli ordini forensi solo delle norme di legge che li richiamano espressamente. L'articolo 35 disciplina l'ordine circondariale forense e, confermando le scelte operate nella legge n. 247 del 2012, assegna a tale ente la funzione della rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale; ribadisce l'elettività del

consiglio dell'ordine, presso il quale è costituito il revisore unico dei conti come organo monocratico (o collegiale, per i consigli dell'ordine composti da almeno ventuno membri), e il comitato pari opportunità, disciplinato da un regolamento del consiglio nazionale, che ne regola anche le forme di finanziamento.

L'articolo 36 elenca gli organi dell'ordine circondariale, introducendo la figura del vicepresidente, prima solo eventuale, e, come detto, il revisore unico.

L'articolo 37 disciplina l'assemblea degli iscritti, che ha il compito di primaria importanza di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo su proposta del consiglio dell'ordine. È stata, invece, soppressa la norma che imputava all'assemblea degli iscritti il compito di eleggere il consiglio dell'ordine. Si trattava, in effetti, di una finzione, in quanto l'assemblea si « riunisce » per più giornate anche non consecutive. In realtà, più che dall'assemblea, il consiglio dell'ordine viene eletto dal corpo elettorale costituito dagli iscritti nell'albo. L'assemblea è in ogni caso il luogo del confronto democratico tra gli iscritti e il consiglio dell'ordine; questa deve essere convocata se ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri dell'ordine o un decimo degli iscritti.

Non presenta particolari innovazioni l'articolo 38, che conferma le regole per la composizione dei consigli dell'ordine, in rapporto al numero degli iscritti. Si conferma che il consiglio elegga nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti sono eletti due vicepresidenti, dei quali uno con funzioni vicarie. Restano confermate le incompatibilità con altre cariche nelle istituzioni forensi, nonché i *quorum* strutturali (metà più uno dei membri) e funzionali (metà più uno dei presenti).

Gli articoli da 39 a 49 disciplinano il sistema elettorale dei consigli dell'ordine degli avvocati.

L'articolo 39 prevede che la convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio sia effettuata dal presidente del consiglio dell'ordine che determina il numero

degli avvocati da eleggere e individua le date e le modalità di svolgimento delle stesse, curandone la pubblicazione nel sito *internet* del consiglio e dandone notizia al CNF.

L'articolo 40 disciplina il contenuto dell'avviso di convocazione delle elezioni che deve contenere l'invito a presentare le candidature, individuali o di lista, entro venti giorni prima delle elezioni, i luoghi e i giorni di apertura del seggio, il numero dei consiglieri da eleggere e l'invito agli iscritti a far parte del seggio elettorale. L'avviso di convocazione è poi inviato via posta elettronica certificata agli iscritti, con esclusione di quelli sospesi dall'esercizio della professione, e affisso nei locali dell'ordine. Nelle ipotesi in cui gli iscritti superino il numero di cinquecento è previsto che la comunicazione dell'avviso di convocazione agli iscritti possa essere effettuata anche tramite pubblicazione in un giornale locale.

L'articolo 41 prevede che la campagna elettorale, la quale consiste nell'espressione dei programmi e degli intendimenti, debba essere svolta nel rispetto delle norme deontologiche, preservando il prestigio della categoria e degli iscritti, con divieto di ogni relativa attività di propaganda nei luoghi o nei pressi di questi in cui si svolgono le operazioni elettorali.

L'articolo 42 disciplina la fase della presentazione delle candidature, le quali possono essere individuali ovvero tramite lista, prevedendo che la candidatura in una lista comporta comunque la candidatura individuale. Vengono poi previsti dei requisiti per la candidatura: essere in regola con gli obblighi contributivi, non aver riportato negli ultimi cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 28, comma 1, lettera g) della presente proposta di legge (ossia i reati contro l'amministrazione della giustizia) e, infine, essere di condotta irreprensibile ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'articolo 28. Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilità, anche tramite un delegato, sino alle ore dodici del quindicesimo giorno antecedente a quello

fissato per l'inizio delle operazioni di voto mediante deposito presso il consiglio dell'ordine di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Infine, il comma 4 prevede che, numerate in ordine alfabetico le candidature individuali e secondo l'ordine cronologico di presentazione quelle di lista, debba formarsi un elenco da pubblicare nel sito *internet* dell'ordine e da affiggere in un luogo del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

L'articolo 43 prevede che le liste possano essere composte da un numero di candidati, arrotondato per difetto, pari al massimo ai tre quarti del numero complessivo dei consiglieri da eleggere, riservando, al fine di assicurare l'equilibrio fra i generi, almeno un terzo dei candidati della lista al genere meno rappresentato, arrotondata per difetto. Ad ogni lista è attribuito un nome, un contrassegno o un motto. Il comma 4 precisa che la candidatura all'interno di una lista comporta comunque la candidatura a livello individuale e da tanto ne fa derivare il divieto di candidarsi in più liste, a pena di decadenza.

L'articolo 44 prevede che il seggio elettorale sia composto da un presidente, un segretario e tre scrutatori, oltre ad altri tre supplenti, lasciando la possibilità ai consigli dell'ordine, in base al numero degli iscritti, di costituire più seggi elettorali in numero dispari fino alla metà dei consiglieri da eleggere. È previsto il divieto per i candidati di poter far parte del seggio, mentre il presidente e il segretario dell'ordine, salvo non siano candidati, assumono di diritto il ruolo di presidente e di segretario del seggio. Il comma 3 dispone poi che al fine di costituire il seggio elettorale si tenga conto delle manifestazioni di disponibilità pervenute via posta elettronica certificata dagli iscritti, estraendo a sorte tra queste; qualora non pervenissero disponibilità sufficienti a coprire tutti i componenti del seggio elettorale è prevista la

possibilità per il consiglio di individuarli tra gli iscritti non candidati.

L'articolo 45 prevede che le schede elettorali, predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto, contengano un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili nonché l'eventuale raggruppamento in liste. Il voto può essere espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati ovvero attraverso l'indicazione della lista. Nel caso di preferenza di lista, il voto è computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista. Sono considerate nulle le schede che recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale, nonché quelle recanti l'indicazione di più liste. Il comma 5 prevede poi che possano esprimersi tutte le preferenze possibili, ossia i tre quarti del numero dei consiglieri da eleggere, solo se le preferenze riguardino entrambi i generi e a quello meno rappresentato sia attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili. Nell'ipotesi in cui l'elettore esprima preferenze per un solo genere, i voti dallo stesso esprimibili non potranno superare la metà del numero massimo di preferenze esprimibili. Il comma 5 poi rinvia ad una tabella dove sono individuati, in base al numero dei consiglieri da eleggere: il numero massimo delle preferenze esprimibili, il numero delle preferenze da assicurare al genere meno rappresentato e il numero massimo delle preferenze esprimibili nel caso in cui le stesse riguardino solo un genere.

L'articolo 46 disciplina le operazioni di voto che devono svolgersi all'interno del seggio elettorale in cui devono essere allestite delle cabine elettorali idonee a garantire la segretezza del voto. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale, durano per il tempo stabilito nell'avviso di convocazione e devono concludersi tassativamente all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito. Successivamente alle stesse si procede allo scrutinio delle schede. Tutte le operazioni elettorali e le espressioni di voto sono verbalizzate dal

presidente del seggio. All'esito dello scrutinio si procede alla proclamazione degli eletti. In alternativa alle elezioni svolte in presenza, il comma 15 prevede la possibilità, rimessa a ciascun ordine, di svolgere le operazioni di voto e di scrutinio tramite modalità elettroniche, la cui disciplina è demandata ad un regolamento del CNF.

L'articolo 47 individua i criteri per le operazioni di scrutinio idonei ad individuare con certezza la preferenza espressa in caso di omonimia o di parziale indicazione del nominativo. Al comma 2 sono elencati i casi in cui l'espressione del voto è totalmente nulla, mentre i commi 3 e 4 prevedono ipotesi di nullità parziale che non colpiscono tutte le preferenze espresse ma solo quelle che eccedono il numero massimo di voti esprimibili, con conseguente nullità a partire dal voto espresso per ultimo sulla scheda, salvaguardando così l'espressione del voto.

L'articolo 48 prevede che le schede utilizzate siano conservate in plichi sigillati presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del CNF e delle autorità competenti fino alla proclamazione del successivo consiglio. Il presidente del seggio predispone così, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti, risultando eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire. Sono poi stabiliti i criteri di preferenza in caso di candidati che abbiano riportato il medesimo numero di voti. Infine, è previsto che il presidente del seggio pubblichi il risultato delle elezioni e nella stessa giornata proceda alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al CNF, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del proprio ordine.

Avverso i risultati delle elezioni è ammesso reclamo, ai sensi dell'articolo 49, innanzi al CNF entro il termine di quindici giorni dalla data di proclamazione degli eletti, che dovrà essere depositato attraverso posta elettronica certificata al CNF e

notificato al consiglio dell'ordine e ai consiglieri eletti. La presentazione del reclamo non sospende automaticamente l'insediamento del consiglio. È opportuno precisare che non essendo prevista una commissione elettorale che si esprima in merito alla incandidabilità o ineleggibilità, tutte le doglianze connesse devono proporsi in sede di reclamo dinanzi al CNF a valle dello svolgimento delle elezioni.

L'articolo 50 disciplina la durata del mandato elettorale del consiglio dell'ordine. Questa è fissata in tre anni, con un limite però di tre mandati consecutivi. Alla conclusione del terzo mandato il consigliere non è ricandidabile alle elezioni immediatamente successive; per poter essere ricandidabile devono trascorrere almeno tre anni, ossia un mandato, dall'espletamento dell'ultimo mandato. Infine, il comma 4, prevede che un quarto mandato consecutivo sia possibile solo nell'ipotesi in cui uno dei tre mandati antecedenti abbia avuto una durata inferiore alla metà più un giorno della durata legale.

L'articolo 51 elenca i compiti e le prerogative del consiglio. Sono confermate le funzioni già assegnate dalla legge n. 247 del 2012, a partire dal primario obbligo di tenuta dell'albo. L'ordine ha la tenuta dell'albo ma non ne è il padrone: le regole per l'iscrizione e la cancellazione sono infatti rigorosamente prescritte dalla legge e del pari la legge assicura la possibilità di ricorso giurisdizionale avverso le delibere in questa materia. Si tratta comunque di prescrizioni non innovative, se non per quel che riguarda la possibilità per il consiglio di deliberare la cancellazione dall'albo degli avvocati morosi che per più di tre anni non sanano la propria posizione contributiva.

L'articolo 52 in materia di « sportello per il cittadino » non presenta nessuna particolare innovatività, mentre è stata oggetto di revisione la disciplina dell'organo di revisione di cui all'articolo 53: dal collegio si è passati al revisore unico, che viene nominato non più dal presidente del tribunale ma dal CNF tra una terna di iscritti al registro dei revisori contabili. Solo gli ordini con almeno 21 consiglieri avranno un

revisore collegiale, costituito da tre membri nominati dal CNF tra un elenco di nove revisori proposti dal consiglio dell'ordine. All'articolo 54, restano invariate le norme sul funzionamento dei consigli dell'ordine mediante commissioni di lavoro e, all'articolo 55, quelle in materia di cause di scioglimento del consiglio.

L'articolo 56 stabilisce la durata e la composizione del CNF. Il richiamo alle norme istitutive precedenti alla Costituzione è funzionale a chiarire il pieno mantenimento della natura giurisdizionale delle decisioni assunte dal CNF in materia elettorale nonché in materia di iscrizioni e cancellazioni e in materia disciplinare. Com'è noto, infatti, la natura giurisdizionale del CNF non è preclusa dall'articolo 102 della Costituzione, che vieta l'istituzione di nuovi giudici speciali, ma non sopprime quelli esistenti alla data di entrata in vigore della Costituzione della Repubblica (1° gennaio 1948), che sono soggetti solo ad un potere di revisione attribuito al legislatore dalla VI disposizione finale della Costituzione. La natura giurisdizionale del CNF, oltre a consentire alla massima istituzione dell'avvocatura facoltà come la proposizione della questione di legittimità costituzionale o il poter sollevare la pregiudiziale comunitaria, suggella anche simbolicamente il collegamento irrinunciabile della professione forense alla giurisdizione, il suo esserne parte integrante, la sua capacità di pronunciare la regola di diritto per il caso concreto, fatta salva la ricorribilità delle sue decisioni alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione, a garanzia della tutela dell'unità dell'ordinamento giuridico. Circa il diritto di elettorato passivo al CNF, si è opportunamente sanata la grave disparità di trattamento tra i distretti con meno di diecimila iscritti, per i quali, secondo la norma vigente, « non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti », e i distretti con più di diecimila iscritti, per i quali questa preclusione non era prevista. La scelta è stata quella di superare il vincolo di provenienza geografica anche per i distretti meno grandi, onde lasciare più spa-

zio alla libertà di voto degli elettori e al diritto di essere eletti dei candidati alla carica nazionale.

Per ciò che concerne le questioni relative alla durata del mandato degli eletti al CNF e alle preclusioni vincolanti il numero massimo di mandati consecutivi che possono essere svolti, si è scelto di allineare la disciplina a quella prevista per i consigli dell'ordine. Anche per il CNF, dunque, l'articolo 56 prevede che la durata del mandato è fissata in tre anni, con un limite di tre mandati consecutivi. Alla conclusione del terzo mandato il consigliere non è ricandidabile alle elezioni immediatamente successive; per poter essere ricandidabile devono trascorrere almeno tre anni dall'espletamento dell'ultimo mandato. Un quarto mandato consecutivo sarà possibile solo nell'ipotesi in cui uno dei tre mandati antecedenti abbia avuto una durata inferiore ad un anno, sei mesi e un giorno.

L'articolo 57 conferma le funzioni già attribuite al CNF dall'articolo 35 della legge n. 247 del 2012. Sono state sottoposte a revisione solo le attribuzioni regolamentari del consiglio in materia di associazioni specialistiche e in materia di associazioni maggiormente rappresentative: per queste ultime, sono stati inseriti nella fonte primaria i criteri già previsti nel conferente regolamento del CNF n. 4 del 2024 ai fini del riconoscimento (diffusione territoriale e numero iscritti, ordinamento democratico, promozione dei valori del diritto e del giusto ed equo processo).

L'articolo 58 consolida le competenze giurisdizionali del CNF, estese ora anche alle materie delle elezioni dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati di pari opportunità; la previsione espressa positivamente il diritto vivente in materia di competenza generalizzata del CNF in materia di elezione degli organi forensi circondariali e distrettuali. Del pari viene recepita la potestà giurisdizionale in via di urgenza, con la possibilità di giudicare anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile. Viene altresì precisato che le sentenze del CNF sono impugnabili anche per revocazione.

Gli articoli 59 e 60 confermano le disposizioni già vigenti in materia di funzionamento del CNF e di eleggibilità e incompatibilità per i componenti dell'organo. Anche il congresso nazionale forense è confermato nella sua regolazione da questa proposta di legge; l'articolo 61 precisa la natura politica del congresso, che assume delibere e indirizzi per i quali elegge l'organismo congressuale forense (OCF) deputato a dare attuazione a tali indirizzi. La durata del mandato dei componenti dell'OCF è allineata a quella dei componenti i consigli dell'ordine.

La proposta di legge disciplina, al titolo IV, l'accesso alla professione, apportando significative innovazioni rispetto all'attuale formulazione delle pertinenti disposizioni della legge 21 dicembre 2012, n. 247.

La riforma dell'ordinamento professionale culminata con l'approvazione della legge n. 247 del 2012 dedicò grande attenzione – e sforzo di innovazione – alla disciplina del tirocinio. Ciononostante, dopo oltre un decennio di applicazione, molti sono i profili di criticità emersi e che è necessario affrontare. Questi si legano, peraltro, sia ad alcuni intrinseci limiti della disciplina in vigore sia – e in misura maggiore – a profondi e strutturali mutamenti del mondo del lavoro e delle professioni.

La presente proposta di riforma muove, in altri termini, dalla consapevolezza che l'evoluzione della professione forense e, più in generale, del settore delle professioni giuridiche, è stata segnata da profonde trasformazioni, che si sono a loro volta intrecciate con le più ampie vicende del mondo del lavoro e della sua precarizzazione ma anche, evidentemente e con diretta incidenza sulla professione forense, con le trasformazioni della giurisdizione. Si pensi, solo per fare alcuni esempi, allo sviluppo delle forme di risoluzione alternativa delle controversie; alla digitalizzazione del processo e alle complesse sfide che questa ha posto; all'integrazione nelle forme tradizionali del giudizio del ricorso a tecnologie che consentono lo svolgimento di attività da remoto, anziché in presenza. Tutto ciò non solo ha inciso sui modi di esercizio della professione – ad esempio, con ri-

guardo all'equilibrio tra oralità e scrittura, alle forme della relazione con il cliente, con i colleghi e con i giudici – ma, al tempo stesso, pone sfide molto precise sul piano della formazione.

La legge n. 247 del 2012 aveva perseguito l'obiettivo, da una parte, di trovare un punto di equilibrio tra qualità del tirocinio forense e sua finalizzazione alla preparazione all'esercizio della professione, e, dall'altra, di coordinare il tirocinio forense con l'esigenza di consentire ai giovani laureati di maturare competenze ed esperienze che potessero servire loro anche per l'avvicinamento alle altre professioni giuridiche. In questa prospettiva si spiega, ad esempio, la fiducia mostrata dalla legge n. 247 del 2012 verso forme alternative di svolgimento del tirocinio (su tutte: lo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari). La concreta esperienza applicativa non ha tuttavia operato nel senso di rendere attrattivo il tirocinio forense e, soprattutto, di irrobustire la sua necessaria prevalente (se non esclusiva) finalizzazione alla preparazione di giovani avvocati.

In quest'ottica, la disciplina introdotta dalla presente proposta di legge ha l'obiettivo di adeguare la disciplina del tirocinio all'esigenza di una sua più chiara ed esclusiva funzione di preparazione all'esercizio della professione forense. In particolare, la presente proposta di legge persegue l'obiettivo di mettere le giovani e i giovani nelle condizioni di anticipare quanto più possibile la scelta della professione forense, rendendola pienamente intellegibile in tutte le sue implicazioni e, conseguentemente, di qualificare il percorso di preparazione privilegiando le componenti di formazione tanto pratica quanto teorica direttamente legate all'esercizio della professione forense.

La nuova disciplina si basa, pertanto, sulla consapevolezza della stretta interconnessione tra i due principali ambiti del tirocinio e cioè: l'articolazione pratica del tirocinio e, dunque, le sue concrete modalità di svolgimento e la formazione teorico-pratica del tirocinante.

Si tratta, infatti, di aree strettamente collegate e delle quali deve essere assicurato il costante coordinamento e che, tut-

tavia, presentano tratti specifici che devono essere oggetto di interventi mirati. Il collegamento tra tali due dimensioni del tirocinio per l'accesso alla professione forense risulta, peraltro, dall'esistenza di alcune istanze « trasversali » e comuni ai due ambiti e che pure devono essere tenute ben presenti nell'articolazione di un intervento riformatore. Si pensi, ad esempio:

1) alla conoscenza dell'ordinamento e della deontologia forense, la quale – oltre a essere oggetto necessario di formazione teorica del praticante (e materia d'esame) – deve essere al centro dello svolgimento stesso del tirocinio in termini di vera e propria « pratica deontologica »: in altri termini, per quanto il praticante possa giungere a conoscere l'ordinamento e la deontologia, la formazione dell'avvocato non può prescindere dall'esperienza di tali ambiti della vita professionale, che può maturare solo attraverso la frequenza dello studio legale, il misurarsi quotidiano con i profili deontologici dell'attività svolta e l'esperienza di relazioni con il consiglio dell'ordine ogni qual volta ciò si renda necessario ai fini del concreto esercizio della professione;

2) alla gestione dello studio legale e dell'attività professionale, sia con riferimento agli aspetti organizzativi (gestione dell'agenda, tutela del lavoro dei dipendenti dello studio, profili assicurativi) sia con riferimento agli aspetti fiscali e previdenziali. Anche in questo caso, la formazione teorica e la concreta esperienza appaiono fortemente connesse;

3) alla necessità, di un maggiore e migliore coordinamento tra le concrete modalità di svolgimento del tirocinio, sia sul piano pratico che su quello formativo, e la disciplina dell'esame di Stato;

4) alla necessità di irrobustire e rendere effettivi e coerenti, con una concezione ancor più esigente della qualità del tirocinio e dunque della preparazione del futuro avvocato, i poteri di vigilanza dei consigli dell'ordine sulla qualità della pratica e della formazione, facendo premio anche sulla responsabilizzazione del *domi-*

nus e sulla sua costante collaborazione con il consiglio dell'ordine.

Per questi motivi, la presente proposta di legge mira al ritorno ad un modello incentrato sulla frequentazione dello studio legale, ad esempio escludendo talune ipotesi di equipollenza previste dal sistema previgente e, segnatamente, il tirocinio presso gli uffici giudiziari. In questa ottica, la disciplina del tirocinio viene dunque incentrata, da un lato, sulla frequentazione dello studio legale e, dall'altro, sul potenziamento della formazione obbligatoria per il praticante.

Allo stesso tempo, la presente proposta di legge prospetta un miglior coordinamento tra gli studi universitari di giurisprudenza e la successiva esperienza di tirocinio, irrobustendo il sistema delle convenzioni già previsto dall'articolo 40 della legge n. 247 del 2012.

Pur rimanendo auspicabile una necessaria riforma dell'ordinamento degli studi universitari, con la presente proposta di legge non si è ritenuto opportuno intervenire sul medesimo, trattandosi di materia estranea all'ordinamento forense e riservata in larga parte all'autonomia universitaria. Pertanto, l'articolo 62 interviene nel senso di potenziare l'attuale sistema di convenzioni con le università, dettagliandone disciplina e contenuto e – in particolare – coordinando l'eventuale istituzione di indirizzi o moduli di preparazione al tirocinio con l'anticipazione di un semestre di tirocinio nel corso dell'ultimo anno di studi. Tali moduli, a mero titolo esemplificativo, potranno avere ad oggetto l'insegnamento e la conoscenza dell'ordinamento e della deontologia professionale, approfondimenti teorici e pratici sulla scrittura giuridica così come sulle tecniche di argomentazione orale in giudizio e sulle strategie difensive, approfondimenti sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e di giustizia riparativa, nonché sulla digitalizzazione del processo e della professione. La frequenza di tali moduli professionalizzanti, infine, potrà essere accompagnata dall'anticipazione di un semestre di tirocinio.

L'articolo 63 reca una disposizione generale sul contenuto del tirocinio – da leggere, peraltro, in combinato disposto con l'articolo 6 – la quale riafferma l'esigenza di una più chiara ed esclusiva finalizzazione del tirocinio alla preparazione all'esercizio della professione forense e distingue con chiarezza – pur assicurandone il coordinamento – le aree dell'articolazione pratica del tirocinio, e cioè le sue concrete modalità di svolgimento e della formazione teorico-pratica del tirocinante, con l'obiettivo precipuo di rendere attrattiva la pratica forense.

L'articolo 64 dettaglia i contenuti del tirocinio, ricalcando nella struttura, ma con significative differenze di contenuto, l'attuale formulazione dell'articolo 41 della legge n. 247 del 2012. Le principali differenze rispetto all'assetto attuale risiedono:

a) nella centralità della frequentazione dello studio legale, come modalità elettiva di svolgimento della pratica, che non deve essere pregiudicata dall'eventuale contemporaneo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato;

b) dal superamento dell'attuale sistema di equipollenze e, in particolare, con la frequenza di uffici giudiziari;

c) dalla possibilità di svolgere per l'intero periodo il tirocinio presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici;

d) nel ritorno al previgente sistema dell'abilitazione al patrocinio, con la precisazione che il praticante abilitato debba dotarsi di una polizza assicurativa;

e) nella più puntuale disciplina dei controlli semestrali da effettuarsi a cura del consiglio dell'ordine, con la previsione esplicita della possibilità che essi includano colloqui;

f) nel chiarimento che condizione per l'ottenimento del certificato di compiuta pratica sia anche l'avvenuto superamento con profitto del corso di formazione obbligatorio e della relativa prova finale.

La disciplina attuativa è affidata a un regolamento del CNF.

Gli articoli 65, 66 e 67 sono dedicati alla formazione obbligatoria del praticante. In particolare, la proposta di legge opta – in modo più organico di quanto sin qui avvenuto – per una compiuta regolazione in una norma di rango primario della disciplina della formazione obbligatoria, riservando a un successivo regolamento del CNF la disciplina di dettaglio.

L'articolo 65 prevede, in particolare, che la frequenza del corso di formazione avvenga con profitto per tutta la durata del tirocinio medesimo e che possa essere sostituita unicamente dalla frequenza di una scuola di specializzazione per le professioni legali.

La disciplina della formazione obbligatoria è resa più organica e stringente, come risulta in particolare dagli articoli 66 e 67 i quali pure mantengono immutata l'attuale impostazione di fondo, che prevede cioè un obbligo formativo contestuale e parallelo rispetto alla frequenza dello studio.

L'obbligo formativo viene però reso sostenibile, sia per i tirocinanti (in termini di costi e carico orario) sia per i soggetti erogatori e, in primo luogo, per le scuole forensi gestite dai consigli dell'ordine che mantengono un ruolo primario nell'organizzazione dei corsi. Accanto a queste, è previsto che la formazione possa essere erogata da soggetti diversi ma accreditati dal CNF, assicurando il rispetto da parte di essi di requisiti uniformi su tutto il territorio nazionale, in relazione all'accessibilità della frequenza dei corsi e alla loro sostenibilità economica per il praticante.

Inoltre, viene assicurata, prefigurandola già in sede legislativa, l'omogeneità dei piani didattici a livello nazionale in modo da superare le disomogeneità riscontrabili a livello territoriale così come i criteri di selezione dei docenti, per assicurare l'adeguatezza dell'offerta formativa. Quanto ai contenuti, si prevede che la formazione riguardi i seguenti ambiti disciplinari:

a) redazione di atti giudiziari;

b) tecnica di ricerca del precedente giurisprudenziale;

c) teoria e pratica del linguaggio giuridico;

d) materie sostanziali e processuali distinte per macro aree (civile, penale, amministrativo);

e) ordinamento, deontologia e prevenzione forense;

f) utilizzo degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale nell'esercizio dell'attività professionale nonché conoscenza della lingua inglese;

g) organizzazione dello studio legale, anche sotto il profilo fiscale e tecniche di promozione dell'attività professionale, nei limiti consentiti dal codice deontologico. Vengono poi prefigurate – rinviandone la disciplina di dettaglio al regolamento di cui sopra – le modalità di verifica dell'apprendimento, affinché ne venga assicurata l'omogeneità a livello nazionale. Si prevede, infine, che il superamento della prova finale sia condizione per ottenere il certificato di compiuta pratica e per accedere all'esame di Stato.

L'articolo 68 disciplina l'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato. La nuova disciplina dell'esame si differenzia notevolmente da quella attuale. Si prevede che l'esame sia articolato in una sola prova scritta – consistente nella redazione di un atto giudiziario – e in una composita prova orale, consistente nella soluzione di un caso pratico (vale a dire un parere reso in forma orale) e nella risposta a quattro quesiti: *a)* in una materia processuale a scelta; *b)* in una materia caratterizzante a scelta tra diritto civile, penale o amministrativo; *c)* in una materia a scelta tra diritto commerciale, diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea o diritto tributario; *d)* in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense. La scelta di ridurre le prove scritte a una soltanto si lega, in particolare, all'innovazione relativa alla più dettagliata disciplina della prova finale del corso di formazione obbligatorio il cui superamento, come già ricordato, è condizione per l'accesso all'esame di Stato.

L'articolo 69 reca, infine, la disciplina transitoria per il tirocinio e per l'esame di Stato, prevedendo, in particolare, che la nuova disciplina del tirocinio si applichi ai tirocini iniziati dopo la data di entrata in vigore dei diversi regolamenti previsti dal titolo IV e che le scuole forensi già costituite adeguino, entro tre mesi, i loro ordinamenti a quanto previsto dalla presente proposta di legge, che gli altri soggetti che intendano erogare formazione presentino istanza di accreditamento entro il medesimo termine e che, comunque, resti nelle more consentita l'erogazione dei corsi di formazione anche ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica. Il titolo V (articoli 70-91) è dedicato al procedimento disciplinare e si articola in tre capi, rispettivamente intitolati « Disposizioni generali », « Procedimento innanzi ai consigli distrettuali di disciplina », « Impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari ».

Le nuove disposizioni hanno lo scopo di semplificare l'attuale assetto del procedimento disciplinare forense alla luce delle criticità emerse nell'applicazione del sistema vigente. Si è predisposto, pertanto, un nuovo modello di procedimento che rende più snelle le modalità di esercizio della funzione disciplinare-giustiziale dei consigli distrettuali di disciplina nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Una maggiore chiarezza delle regole e degli snodi che reggono il procedimento ha, in primo luogo, un impatto positivo in termini di fiducia che sia gli avvocati e i praticanti incolpati sia i cittadini debbono poter riporre nelle istituzioni forensi. In secondo luogo, le innovazioni introdotte alla disciplina vigente hanno il pregio di rendere più celere l'accertamento delle condotte con un ritorno in termini di buon andamento e di economicità dell'azione amministrativa. Infine, una maggiore semplificazione e certezza negli esiti può avere un impatto positivo sulla prevenzione dei comportamenti illeciti, fungendo da deterrente e scoraggiando possibili violazioni. In quest'ottica non si è ritenuto opportuna l'introduzione di riti alternativi accelerati o premiali del giudizio

e si è previsto l'istituto del richiamo verbale da parte dell'assemblea plenaria del Consiglio di disciplina per condotte lievi e scu-sabili (articolo 80, comma 3). Si è esclusa, dunque, ogni ipotesi di patteggiamento, man-cando una figura terza rispetto al collegio giudicante con cui « trattare » la pena. È stata ritenuta non praticabile la proposta da alcuni formulata di introdurre un rito analogo al giudizio abbreviato, che preve-desse una diminuzione della sanzione per l'effetto della scelta ovvero in caso di rin-uncia alla impugnazione. Tale proposta incontra infatti l'ostacolo di poter incidere solo sul *quantum* della sanzione della sos-pensione, dovendosi escludere la possibi-lità di una graduazione premiale fra san-zioni diverse (ad esempio, da radiazione a sospensione, da sospensione a censura o ancora da censura ad avvertimento) e ri-sulta comunque non applicabile qualora sia comminata la sanzione più lieve del-l'avvertimento; ciò avrebbe comportato un'e-vidente iniqua disparità di trattamento, che non ha reso condivisibile tale soluzione. La proposta di riforma del procedimento di-sciplinare ha coinvolto i consigli distret-tuali di disciplina in carica, auditi dal CNF, attraverso un questionario volto a far emer-gere criticità e punti di forza della disci-plina vigente, al fine di definire le più opportune modifiche.

L'articolo 70 conferma l'attribuzione ai consigli distrettuali di disciplina della com-petenza disciplinare sugli iscritti all'albo e al registro. Per quanto attiene alla compo-sizione si conferma il criterio della propor-zione tra componenti dei consigli distret-tuali di disciplina e numero dei consiglieri dell'ordine di ciascun circondario, ma si supera il riferimento all'arrotondamento previsto dall'articolo 50 della legge n. 247 del 2012 e si specifica nella fonte legislativa il numero complessivo e fisso eleggibile da ciascun consiglio dell'ordine. Almeno un terzo dei membri eletti dai singoli consigli dell'ordine deve appartenere al genere meno rappresentato. A tale ultimo riguardo si è disposto espressamente che la quota di genere debba essere rispettata a livello cir-condariale, così da rendere più chiara la prescrizione già presente nel vigente arti-

colo 50 ed innovando – in ottica di sem-plificazione e certezza – rispetto a quanto previsto dal regolamento del CNF n. 1 del 31 gennaio 2014. La durata dell'organo disciplinare, che rimane parametrata a quella dei consigli dell'ordine di cui sono espressione, non coincide più con il man-dato degli stessi, avendo previsto che l'ele-zione dei consiglieri dei consigli distrettuali di disciplina debba avvenire entro il 31 dicembre del primo anno successivo alla data di insediamento della consiliatura or-dinaria dei consigli dell'ordine.

Al comma 6 è disciplinata la composi-zione delle sezioni – con tre consiglieri effettivi e due supplenti in luogo dei cinque titolari e tre supplenti attualmente previsti dall'articolo 50 – al fine di garantire una più celere ed efficiente definizione dei pro-cedimenti disciplinari, consentendo di au-mentarne la produttività dell'organo attra-verso la formazione di più sezioni pressoc-ché a parità di componenti complessivi.

L'articolo 70 specifica, altresì, i requisiti soggettivi che debbono essere posseduti da chi aspira a ricoprire la carica di consi-gliere nei consigli distrettuali di disciplina, requisiti che si estendono anche alla rego-larità dichiarativa e contributiva. Il comma 7 demanda al CNF l'adozione del regola-mento che disciplina l'elezione, il funzio-namento dei consigli distrettuali di disci-plina e il procedimento disciplinare.

L'articolo 71 conferma la regola della competenza disciplinare sia in capo al con-siglio distrettuale di disciplina del luogo dell'iscrizione, sia in capo a quello del compimento del fatto, con la prosecuzione del procedimento previamente iscritto e l'attribuzione al CNF della risoluzione di un eventuale conflitto di competenza, come già previsto dal citato regolamento del CNF n. 1 del 2014.

Con previsione innovativa, ma rispon-dente alle medesime ragioni ispiratrici, si è estesa la regola dello spostamento di com-petenza disciplinare in favore del consiglio distrettuale di disciplina viciniore – attual-mente prevista dal regolamento del CNF n. 1 del 2014 esclusivamente per i compo-nenti dei consigli distrettuali di disciplina e dei consigli dell'ordine – anche agli ulte-

riori rappresentanti istituzionali eletti in seno alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e all'organismo congressuale forense. La regola è stata estesa, altresì, alle segnalazioni provenienti dai medesimi soggetti istituzionali nonché dai componenti del CNF del distretto, in modo da presidiare più efficacemente, sia nella sostanza che nella forma, la garanzia di imparzialità e autonomia di giudizio dei consigli distrettuali di disciplina. Pur avendo conservato il doppio binario, dei consigli dell'ordine e dei consigli distrettuali di disciplina, per il deposito di esposti e segnalazioni disciplinari, al fine di mantenere come riferimento per il cittadino-esponente il consiglio dell'ordine, si è ritenuto di prescrivere che le comunicazioni provenienti dall'autorità giudiziaria debbano essere indirizzate direttamente ed esclusivamente all'organo disciplinare territoriale.

Il comma 5, con disposizione innovativa, prevede la possibilità di cancellazione dall'albo in pendenza di procedimento disciplinare innanzi ai consigli distrettuali di disciplina, facendone conseguire l'interruzione dello stesso, con possibilità di riattivarlo al momento della reinscrizione. Nel periodo di interruzione la prescrizione risulta sospesa. In questo modo si esclude che la cancellazione volontaria possa essere strumento di elusione del procedimento disciplinare senza tuttavia impedire al soggetto interessato l'uscita dalla categoria.

Gli articoli 72 e 74 disciplinano gli esiti del procedimento disciplinare. Le formule conclusive del procedimento e le sanzioni irrogabili non hanno subito modifiche di sostanza. Si è ridefinita la nozione di radiazione (articolo 73) — qualificata in termini di « cancellazione » dall'albo (in luogo dell'attuale « esclusione definitiva ») non sussistendo più la necessità di differenziarla dalla cancellazione disciplinare, abrogata con la riforma del 2012. Per organicità di sistema si è ritenuto di inserire nell'articolo 73 la disciplina della reinscrizione a seguito di radiazione, oggi dettata dall'articolo 62 della legge n. 247 del 2012. Nel contempo si è elevato il tempo necessario per la maturazione del termine per la possibile

reiscrizione decorsi sei anni dall'esecutività del provvedimento che irroga la sanzione, per introdurre la necessaria distinzione rispetto al termine massimo previsto per la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione che rimane fissato in cinque anni.

Nel sistema vigente il richiamo verbale, introdotto dalla legge n. 247 del 2012, rappresenta lo strumento che consente alla giustizia disciplinare di dare una risposta a comportamenti che, sebbene contrastanti con i doveri deontologici, tuttavia presentano un livello di gravità minimo. Pur non essendo compreso tra le sanzioni disciplinari, costituisce, nel sistema delineato dalla legge n. 247 del 2012, un provvedimento che presenta comunque un carattere di afflittività in quanto presuppone l'accertamento di un illecito deontologico, anche se lieve e scusabile; pertanto, nel silenzio della legge, il regolamento del CNF n. 2 del 21 febbraio 2014 ne ha regolato le modalità di impugnazione. Con l'articolo 74 si è ritenuto di dare a tale istituto un'accentuata connotazione premiale consentendone l'applicazione esclusivamente in sede plenaria, in conformità alla statuizione delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza del 15 luglio 2022, n. 22426), secondo il cui l'applicazione del richiamo nella fase introduttiva del procedimento configura una possibilità di uscita anticipata dal procedimento disciplinare e rispetta l'articolo 97 della Costituzione, « quale scelta normativa semplificante e diretta a prevenire inutili aggravii in una fase del tutto prodromica, avendo il richiamo effetto deflattivo, se disposto nelle fasi iniziali del procedimento », evitando nel contempo il protrarsi del procedimento per fatti di minima entità non meritevoli di una risposta sul piano dell'azione disciplinare. Il provvedimento così pronunciato è suscettibile esclusivamente di essere oggetto di un'opposizione innanzi alla sezione del consiglio distrettuale di disciplina, che avvierà un regolare procedimento disciplinare destinato a concludersi con le forme di cui all'articolo 72.

L'articolo 75 reca la disciplina della prescrizione dell'azione disciplinare. Si è inteso innovare rispetto alla disciplina at-

tuale che determina un evidente guasto sistematico poiché, in presenza di atti interruttivi, contrae il tempo ordinario di prescrizione, che si riduce da sei anni a cinque anni. Si sono pertanto allineati i due termini (comma 1). La previsione del vigente articolo 56 costituisce, infatti, un *unicum* nel panorama giuridico determinando un evidente effetto distorsivo, atteso che un atto interruttivo intervenuto entro il primo anno dal fatto comporta la riduzione (anziché l'ampliamento) del termine ordinario sessennale. La norma lascia inalterato rispetto al diritto vigente il tempo massimo di durata dell'azione disciplinare, che resta individuato in complessivi sette anni e sei mesi dal compimento del fatto (comma 4), ma introduce nuove ipotesi di sospensione del corso della stessa, nel caso di differimento dell'udienza in accoglimento della richiesta dell'incolpato (per un effetto sospensivo non superiore a sessanta giorni, articolo 84, comma 4, analogamente a quanto previsto dall'articolo 159, primo comma, n. 3, del codice penale), e nel caso di proposizione dell'istanza di riconsueta ai sensi articolo 85. Infine, l'effetto sospensivo della prescrizione dovuto alla corrispondente sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale, attualmente individuato in un massimo di due anni, si è esteso al termine di definizione del giudizio in primo grado (articolo 76, comma 2). La prescrizione non corre, inoltre, durante il tempo di cancellazione dell'iscritto per l'ipotesi in cui lo stesso si reinscrive (articolo 71, comma 5).

L'articolo 76 regola il rapporto tra il procedimento disciplinare e il processo penale senza innovazioni sostanziali, risultando confermata la regola generale di piena autonomia tra i due. È tuttavia prevista una più ampia facoltà per il consiglio distrettuale di disciplina di disporre la motivata sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale per i medesimi fatti, al fine di acquisire materiale probatorio assunto anche nel contraddittorio fra le parti e coincidente quasi sempre con la definizione del primo grado. Le condotte che vedono indagato o imputato l'iscritto si connotano in generale da

elevata gravità e spesso dalla necessità di acquisizione di materiale probatorio penale non replicabile nel procedimento disciplinare se diverso dalle semplici dichiarazioni testimoniali (si pensi ad esempio alle intercettazioni, alle perizie, all'incidente probatorio). Il possibile successivo giudicato penale difforme, vincolante ai sensi dell'articolo 651 e 651-*bis* del codice di procedura penale, giustifica il mantenimento dell'istituto della « riapertura del procedimento disciplinare », previsto dal comma 3.

La riapertura avviene d'ufficio ad opera del presidente del consiglio distrettuale di disciplina se vi è stato proscioglimento disciplinare a fronte di successiva condanna penale sulla base di prove non valutate dal medesimo consiglio distrettuale di disciplina, in analogia con quanto previsto dal codice di procedura penale in caso di revisione del processo (articolo 630), ovvero su istanza di parte nell'ipotesi inversa. In tale ultimo caso è espressamente prevista la sospensione automatica delle sanzioni in corso di esecuzione quale effetto della delibera di riapertura. Tale previsione costituisce una novità rispetto alla legislazione vigente, che non contemplava la fattispecie, con possibile grave pregiudizio per l'iscritto prosciolto in sede penale.

L'articolo 77 reca la disciplina generale delle comunicazioni e notifiche di competenza del consiglio distrettuale di disciplina stabilendo che, ove rivolte alle parti, la modalità ordinaria sia costituita dall'invio a mezzo posta elettronica certificata, prevedendo comunque anche le tradizionali forme. Nella stessa disposizione si è previsto l'onere di comunicazione al segnalante (che non è parte del procedimento) degli esiti del procedimento.

L'articolo 78 disciplina i poteri ispettivi del CNF riprendendo, nella sostanza, le previsioni del vigente articolo 63, salvo specificare la causa di decadenza del consigliere distrettuale di disciplina che è stata individuata nella « scarsa laboriosità, se abituale », ripresa dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di procedimento disciplinare del magistrato. Non si è riprodotto il comma 2 dell'articolo 63

vigente (« analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell'Ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49 »), dettato da un'esigenza di normazione transitoria non più attuale.

Il capo II disciplina il procedimento innanzi ai consigli distrettuali di disciplina.

L'articolo 79 regola la fase dell'acquisizione della notizia di un fatto di rilievo disciplinare, apportando alla disciplina dall'articolo 50, comma 4, attualmente vigente significative modifiche.

Il comma 1 esplicita la possibilità che la notizia di illecito pervenga direttamente al consiglio distrettuale di disciplina e non già esclusivamente al consiglio dell'ordine con una soluzione che garantisce la concentrazione della successiva attività di comunicazione all'iscritto che si è attribuita esclusivamente all'organo disciplinare. Il consiglio distrettuale di disciplina, pertanto, darà immediatamente notizia al consiglio dell'ordine di iscrizione e all'iscritto della segnalazione pervenuta, invitando quest'ultimo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni. Tale previsione consente l'immediata informativa al consiglio dell'ordine di iscrizione anche nell'ipotesi in cui a procedere (secondo il principio di prevenzione) sia un consiglio distrettuale di disciplina di diverso distretto rispetto a quello di appartenenza.

Viene disciplinata altresì l'ipotesi in cui la notizia pervenga per prima al consiglio dell'ordine a garanzia del privato esponente, il quale può rivolgersi indifferente alle due istituzioni forensi. In tal caso, il consiglio dell'ordine dovrà trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina unitamente alla scheda personale dell'iscritto, attività quest'ultima già prevista dal regolamento del CNF n. 2 del 2024 e funzionale alla complessiva valutazione disciplinare dell'incolpato. L'ultimo comma prevede la comunicazione al segnalante dell'iscrizione della segnalazione nell'apposito registro con l'avvertimento che il diritto di accesso agli atti potrà essere esercitato a seguito alla definizione del procedimento.

L'articolo 80, rubricato « determinazioni dell'adunanza plenaria », ne specifica i *quorum* costitutivi e deliberativi allo scopo di garantire la maggiore collegialità dell'organo anche a fronte di incompatibilità dei singoli componenti (commi 1 e 2). L'adunanza plenaria, in conformità alle previsioni vigenti, è chiamata a deliberare sulle notizie di illecito che il presidente ritenga di definire allo stato degli atti nel caso di prescrizione e manifesta infondatezza, nonché per condotte lievi e scusabili in cui è applicabile il richiamo verbale. I principi di celerità del giudizio e di trasparenza hanno poi indotto i firmatari alla specificazione che, qualora l'adunanza plenaria non accolga la proposta di archiviazione, prescrizione o applicazione del richiamo verbale venga contestualmente nominato il consigliere istruttore e la sezione giudicante.

Gli articoli 81, 82 e 83, dedicati alla fase istruttoria preliminare e ai suoi esiti, introducono la novità più significativa rispetto al vigente procedimento disciplinare, al fine di garantire l'assoluta terzietà dell'organo territoriale giudicante (la sezione). Oggi infatti l'operato della sezione – che si vede riconosciuta dalla giurisprudenza della suprema Corte di cassazione una funzione giustiziale che incide sui diritti fondamentali della persona – patisce la criticità di non apparire ispirato a effettiva terzietà e imparzialità atteso che, prima del dibattimento, la sezione si pronunzia in senso sfavorevole all'incolpato con l'approvazione del capo di incolpazione proposto dal consigliere istruttore seguita dalla delibera di citazione a giudizio, esprimendo così un « pre-giudizio » sulla *res controversa* prima ancora che il dibattimento sia iniziato.

La soluzione proposta rafforza l'autorevolezza dell'organo giudicante e la credibilità del procedimento che può condurre ad un esito sanzionatorio anche assai gravoso e risulta omogenea rispetto a quanto stabilito per i procedimenti disciplinari dei dipendenti pubblici che vengono decisi da un organo assolutamente terzo e distinto rispetto a quello (normalmente il dirigente) che promuove e istruisce il procedimento e che richiede l'applicazione della sanzione.

Tale opzione, infine, semplifica di molto il procedimento rispetto a quello vigente.

L'articolo 81 affida, dunque, al consigliere istruttore, non solo l'attività istruttoria propria della fase preliminare, ivi compresa l'audizione del segnalato (comma 2, lettere *b*) e *c*)), come avviene ai sensi del vigente articolo 58 della legge n. 247 del 2012, ma anche la formulazione del capo di incolpazione e della citazione a giudizio dell'incolpato, ove non intenda proporre motivata richiesta di archiviazione per prescrizione o infondatezza della notizia di illecito (comma 2, lettera *d*)). Tale disciplina elimina la necessità della duplice convocazione della sezione giudicante, oggi chiamata, in un primo momento, ad approvare l'incolpazione e, in un secondo momento, sulla scorta delle eventuali difese dell'incolpato, a deliberare il giudizio. Là dove la sezione non condivida la proposta di archiviazione formulata dall'istruttore – in coerenza con il principio di terzietà della sezione giudicante – si è ritenuto di attribuire al presidente la designazione di una diversa sezione, fermo l'onere del consigliere istruttore già investito di procedere all'incolpazione coattiva e alla citazione a giudizio (articolo 82).

L'articolo 83 disciplina la citazione a giudizio dell'incolpato con una disposizione che meglio ne dettaglia i contenuti rispetto all'articolo 59 della legge n. 247 del 2012, nell'ottica di garantire una migliore e più informata difesa. In particolare, si specificano i requisiti di contenuto dell'atto, che deve contenere l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dell'illecito contestato e la sommaria indicazione delle circostanze sulle quali dovranno essere sentiti dalla sezione i testimoni indicati dal consigliere istruttore. Pari onere incombe sulla difesa, che dovrà depositare la lista dei propri testimoni nel termine di 5 giorni prima della data indicata per il dibattimento. La citazione, come rilevato, diviene atto del consigliere istruttore e quindi è da questi sottoscritta.

Con una disposizione innovativa si è previsto che la citazione vada notificata anche al consiglio dell'ordine di iscrizione dell'incolpato (oltre che alla procura della

Repubblica presso il tribunale del circondario di iscrizione e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto) prevedendo che esso abbia pari facoltà di partecipare al dibattimento e di rassegnare conclusioni (oltre che, come già previsto, di impugnare il provvedimento finale).

L'articolo 84 meglio definisce rispetto al sistema vigente le scansioni procedurali della fase dibattimentale, che include altresì la preliminare valutazione di ammissibilità e rilevanza delle richieste istruttorie sia del consigliere istruttore, sia dell'incolpato. La nuova configurazione della fase istruttoria preliminare (articolo 81), infatti, esclude che si giunga al dibattimento con prove già ammesse su proposta dell'istruttore (a differenza di quanto previsto dalla disciplina vigente).

Con una modifica di particolare rilievo, qualora nel corso del dibattimento emerga un fatto diverso o nuovo si è esclusa la possibilità di contestazioni suppletive rispetto a quelle formalizzate con il capo di incolpazione. In tali ipotesi gli atti andranno trasmessi al presidente del consiglio distrettuale di disciplina per un nuovo esercizio dell'azione disciplinare. La fattispecie è tenuta distinta da quella contemplata dal comma 8 ove il fatto contestato nella sua materialità rimane il medesimo, ma è concesso alla sezione di riqualificarlo riconducendolo a principi o canoni deontologici diversi da quelli indicati nel capo di incolpazione, anche se più gravi, ed applicare le corrispondenti sanzioni, emendando in tal modo eventuali lacune od errori del consigliere istruttore.

Altro aspetto disciplinato nel dettaglio dalla disposizione è quello attinente ai criteri di valutazione probatoria degli atti e delle dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale e acquisite al procedimento disciplinare (comma 3). La maggiore specificazione colma il vuoto normativo attuale limitando i poteri del consiglio distrettuale di disciplina, che, in assenza di un'indicazione normativa, ben spesso hanno utilizzato risultanze del processo penale privando l'incolpato del necessario contraddittorio (ad esempio, dichiarazioni testimo-

niali dibattimentali rese in sede penale senza che lo stesso sia ivi imputato, ovvero sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero la cui genuinità è spesso fortemente condizionata dallo stato di soggezione pur in presenza di un formale contraddittorio). Si è quindi prevista la piena utilizzabilità di tale compendio probatorio solo se assunto nel processo penale nel pieno contraddittorio. Ciò comporta l'inutilizzabilità degli atti penali utilizzati in sede di giudizio abbreviato. La scelta di tale rito, infatti, ha nel rito penale una connotazione premiale in termini di commisurazione della pena che corrisponde ad una compressione dei poteri probatori, che non è estensibile al giudizio disciplinare. Il comma 4 attribuisce rilievo alla sussistenza del documentato legittimo impedimento a comparire dell'incolpato o del suo difensore che comporta la sospensione del termine di prescrizione dell'azione disciplinare per un periodo non superiore a sessanta giorni.

L'articolo 85 reca la disciplina dell'astensione e della ricsuzione, ad oggi contemplata dal regolamento del CNF n. 2 del 2014, dotandola di copertura normativa primaria. La disciplina ricalca quella prevista per gli organi giudiziari calandola sul terreno di un procedimento che resta amministrativo. Con disposizione innovativa rispetto alla disciplina regolamentare vigente, si è previsto che la proposizione dell'istanza di ricsuzione sospenda il procedimento disciplinare pendente e con esso il decorso del termine di prescrizione. La decisione di rigetto del consiglio distrettuale di disciplina (al pari di quanto avviene sul terreno della giurisdizione) non è impugnabile autonomamente: il motivo di ricsuzione ritenuto insussistente dall'organo di disciplina si riflette, infatti, in un vizio radicale della decisione assunta con la partecipazione del componente legittimamente ricsutato, deducibile innanzi al giudice dell'impugnazione.

Il Capo III è dedicato a « Impugnazione, esecutività ed esecuzione delle decisioni disciplinari ».

L'articolo 86 reca la disciplina dell'impugnazione delle decisioni disciplinari nel

più ampio contesto delle funzioni giurisdizionali del CNF (la cui disciplina trova sede nel titolo I), circostanza specificata nel comma 4.

La disposizione riproduce nella sostanza le previsioni vigenti (contenute sia nella legge n. 247 del 2012 sia nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37), recando poche e contenute specificazioni dovute alla necessità di non stravolgere le funzioni di un giudice pre-costituzionale qual è il CNF. Si è pertanto intervenuti sulle modalità di proposizione affidando al ricorrente l'onere di notifica alle altre parti del giudizio, conservando la modalità prescritta dal regio decreto n. 37 del 1934 che prevede il deposito necessario del ricorso presso il consiglio distrettuale di disciplina (da ultimo sulla legittimità e razionalità di tale sistema si richiama la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione del 20 marzo 2025, n. 7402). In tal modo si adotta una soluzione conforme a quella vigente nell'ordinamento civile che snellisce, senza stravolgerla, la disciplina di cui all'articolo 60, primo e secondo comma, del regio decreto n. 37 del 1934, che attribuisce alla segreteria dell'organo disciplinare il compito di trasmettere le notifiche.

La disposizione specifica, inoltre, i requisiti di contenuto e di forma previsti a pena di inammissibilità e la necessaria articolazione in motivi dell'impugnazione, già previsti dall'articolo 59, comma primo, del regio decreto n. 37 del 1934. Si è ampliato il termine di impugnazione del provvedimento impugnabile, individuandolo in sessanta giorni in luogo degli attuali trenta. La modifica risponde ad una duplice esigenza: da un lato, quella di dare un tempo congruo al consiglio dell'ordine dell'iscritto per sottoporre la decisione dell'eventuale impugnazione alla valutazione collegiale e provvedere alle conseguenti delibere nonché agli adempimenti successivi (autorizzazione a impugnare, conferimento procura al o da parte del presidente, redazione ricorso); dall'altro, attesa la frequente pratica dei consigli distrettuali di disciplina di riunire per ragioni anche esclusivamente soggettive molteplici capi di incolpazione, quella di garantire all'incolpato un tempo

più congruo per la predisposizione delle difese. Si è poi corretto l'evidente errore dell'attuale articolo 61 della legge n. 247 del 2012, che fa decorrere il termine dal deposito di quella che impropriamente viene definita sentenza del consiglio distrettuale di disciplina. Si sana in tal modo il contrasto con i principi generali che impongono che il termine dell'impugnazione decorra dalla notifica e non anche dal deposito della decisione. La disposizione esclude la possibilità del ricorso incidentale tardivo del pubblico ministero, previsto per la prima volta dall'articolo 61 della legge n. 247 del 2012, tornando al sistema previgente dell'articolo 59, secondo comma, del regio decreto n. 37 del 1934, che consente il solo ricorso incidentale tempestivo atteso che l'istituto coniato crea una vistosa disparità di trattamento tra parti, consentendo la possibilità di impugnare tardivamente al solo pubblico ministero e non agli altri legittimati.

L'articolo 87 disciplina la sospensione cautelare, riprendendo e maggiormente dettagliando l'attuale disposto dell'articolo 60 della legge n. 247 del 2012. Si è ampliato il novero dei reati rilevanti per includervi quelli propri del difensore, primo fra tutti l'infedele patrocino (articolo 380 del codice penale) nonché quelli di induzione a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria (articolo 377-*bis* del codice penale), di favoreggiamento reale (articolo 379 del codice penale) e di millantato credito del patrocinatore (articolo 482 del codice penale). È stata prevista la possibilità di audizione in via telematica dell'iscritto, quale modalità utile nelle ipotesi di restrizione carceraria o domiciliare e si è specificato che competente a deliberare il provvedimento sia la sezione già investita del giudizio o la sezione all'uopo costituita dal presidente che contestualmente deve designare il consigliere istruttore per la formulazione dell'incolpazione e la citazione a giudizio.

Infine, si amplia il termine di impugnazione del provvedimento che dispone la misura dagli attuali venti a trenta giorni.

L'articolo 88 disciplina l'esecutività della decisione disciplinare, raggruppando in un'u-

nica disposizione le diverse ipotesi prospettabili. La lettera *a*) del comma 1 positivizza la prassi cautelamente adottata dai consigli dell'ordine che non danno esecuzione immediata alle decisioni dei consigli distrettuali di disciplina prima della scadenza del termine per la proposizione del ricorso al CNF, il quale ha già a diritto vigente effetti sospensivi automatici. Le successive lettere *b*) e *c*) non innovano rispetto alla disciplina vigente. Il ricorso per cassazione, infatti, non ha effetto sospensivo automatico ma subordinato ad un provvedimento *ad hoc* della Corte (lettera *b*) e comma 2); la definizione del giudizio innanzi alla Corte di cassazione determina il passaggio in giudicato della sentenza del CNF. La lettera *d*) esplicita gli effetti dell'estinzione del giudizio di rinvio per come ricostruiti dalla giurisprudenza domestica e di legittimità. La mancata riassunzione dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di cassazione comporta l'estinzione del procedimento impugnatorio (articoli 392-393 del codice di procedura civile) ma non della sanzione disciplinare irrogata dal consiglio territoriale, la quale si consolida e diviene definitiva giacché – trattandosi di un provvedimento amministrativo sanzionatorio – può dirsi travolto solo qualora vi sia una sentenza definitiva che ne abbia dichiarato l'illegittimità (si veda la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 22986 del 21 agosto 2024).

Il comma 3 specifica e chiarisce che l'esecutività costituisce conseguenza automatica e immediata degli eventi di cui al comma 1 senza essere subordinata a comunicazioni all'iscritto.

L'articolo 89 reca la disciplina dell'esecuzione della sanzione disciplinare, fase di esclusiva competenza del consiglio dell'ordine di iscrizione. La norma, innovando rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 60 della legge n. 247 del 2012, specifica gli oneri di pubblicità e comunicazione (commi 3, 4, 6, 7) e dettaglia la casistica. In particolare: il comma 2 esplicita la regola della successione tra sanzioni anche in fase di esecuzione, il comma 5 disciplina in modo più specifico la determinazione del termine ultimo di esecuzione della san-

zione della sospensione con indicazione delle fattispecie che consentono la detrazione del pre-sofferto, in conformità a quanto già previsto dagli articoli 54 e 62 della legge n. 247 del 2012. Tali fattispecie per sistematica e coerenza sono state inserite nell'articolo dedicato all'esecuzione delle sanzioni con il correttivo di estendere la valutazione di avvenuta espiazione della sospensione anche a seguito di sentenza del CNF non definitiva e nell'ipotesi di sospensione scontata per illeciti diversi e temporalmente successivi (diversamente si creerebbe una sorta di *bonus*) per i quali sia intervenuto proscioglimento nel merito.

L'articolo 90 introduce, nell'ordinamento professionale forense, l'istituto della riabilitazione del soggetto sanzionato disciplinarmente, già previsto dall'articolo 87 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e recentemente introdotto per i magistrati (articolo 25-*bis* del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, come modificato dalla legge 17 giugno 2022, n. 71).

La possibilità di riabilitazione, come chiarito dalla Corte costituzionale a proposito del procedimento disciplinare dei magistrati «costituisce espressione di un principio generale e di un'esigenza che, ancorché non rispondenti ad alcuna norma costituzionale, possono comunque trovar applicazione anche all'interno di un sistema disciplinare ispirato a paradigmi giurisdizionali[...]». », restando al legislatore, nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità politica, di individuare quale istituto o quale modello sia più coerente con il sistema disciplinare considerato. Sulla base delle direttrici della Corte costituzionale, l'articolo 90, in considerazione degli effetti perduranti conseguenti all'irrogazione di tutte le sanzioni disciplinari (in termini interdittivi rispetto a talune facoltà sia associative che relative all'esercizio di specifiche funzioni, si pensi alla difesa d'ufficio), consente di ottenere un provvedimento riabilitativo che comporta la cessa-

zione di tutti gli effetti della sanzione irrogata, ivi compresi quelli accessori e preclusivi (comma 2). Il beneficio può chiedersi per una sola volta, al consiglio dell'ordine di iscrizione al momento della irrogazione della sanzione, qualora l'avvocato non abbia commesso ulteriori illeciti successivi, né abbia procedimenti disciplinari pendenti, e, ove penalmente condannato per gli stessi fatti, abbia ottenuto la riabilitazione penale. L'istanza è proponibile decorso un anno per il caso dell'avvertimento; due anni per la sanzione della censura; quattro per il caso della sospensione fino ad un anno; sette anni per il caso della sospensione superiore all'anno. La disposizione non prevede la riabilitazione del soggetto radiato (che può in ogni caso riscriversi decorsi sei anni dall'esecuzione della sanzione) attesa la gravità delle condotte che giustificano tale sanzione. La soluzione, conforme a quanto previsto per i magistrati che ancor più incisivamente limitano il beneficio riservato alle sanzioni non ablativo dell'ammonimento e della censura, rimane conforme al quadro delineato dalla Corte costituzionale.

Il titolo VI della proposta di legge disciplina le disposizioni transitorie.

L'articolo 92 detta due previsioni transitorie: una in materia di disciplina dei compensi dell'avvocato, che prevede che, in attesa dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 11, comma 5, ai fini della determinazione del compenso dell'avvocato si applicano i parametri di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55; la seconda, in materia di società tra avvocati, che, considerato che l'articolo 16, comma 9, prescrive che tale società non possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, stabilisce che tale divieto si applichi ai mandati conferiti in data successiva alla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Libertà e indipendenza dell'avvocato)

1. La professione di avvocato è libera e indipendente. Chi la esercita partecipa alla realizzazione della giustizia e alla difesa dei diritti e delle libertà e vigila sul rispetto dei princìpi dello Stato di diritto.

2. La legge garantisce all'avvocato la dovuta tutela e permette l'esercizio delle sue attività professionali in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e non discriminazione, nonché nel rispetto della dignità sociale della professione.

Art. 2.

(Disciplina dell'ordinamento forense)

1. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura l'idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;

b) tutela l'affidamento della collettività e degli assistiti, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;

c) promuove l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.

Art. 3.

(Diritti, doveri e ruolo dell'avvocato)

1. L'avvocato è un professionista intellettuale che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4.

2. L'avvocato garantisce l'effettività della tutela dei diritti nella giurisdizione e nell'ordinamento giuridico.

3. L'avvocato svolge le proprie funzioni senza limitazioni e condizionamenti.

4. L'avvocato ha diritto a un compenso equo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, stabiliti con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 11, comma 5.

5. Le istituzioni forensi partecipano e intervengono con diritto di voto a tutte le funzioni degli organi centrali e locali di gestione dell'organizzazione e dell'amministrazione della giustizia.

6. L'esercizio dell'attività di avvocato è fondato sull'autonomia e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. La professione forense, tenendo conto del rilievo sociale della difesa, è esercitata con lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza nel rispetto dei principi della corretta e della leale concorrenza.

7. L'avvocato ha l'obbligo, se chiamato e salvo giustificato motivo, di prestare la difesa d'ufficio e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti, in quanto iscritto nei relativi elenchi.

Art. 4.

(Attività professionali dell'avvocato)

1. L'iscrizione a un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusi-

vamente coloro che, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 68, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, vi sono iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori l'avvocato deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 32.

3. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

4. Sono attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di risoluzione alternative delle controversie, nei procedimenti di volontaria giurisdizione e nei procedimenti amministrativi a carattere contenzioso e precontenzioso.

5. L'esercizio dell'attività di consulenza e assistenza legale, svolta in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, è consentita esclusivamente agli iscritti all'albo degli avvocati e ai praticanti abilitati. Essa è altresì consentita ai professionisti diversi da quelli iscritti nell'albo degli avvocati in quanto strettamente funzionale allo svolgimento della loro attività professionale.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, secondo periodo, è nulla ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivo, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza e assistenza legale.

7. La legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza l'assistenza

legale di un avvocato, disciplinando le modalità di accertamento e le relative procedure di attestazione.

8. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti a un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

9. L'uso del titolo di avvocato è vietato a chi sia stato radiato ovvero abbia perduto i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo o per il mantenimento della stessa.

Art. 5.

(Giuramento dell'avvocato)

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato giura di osservare i propri doveri dinanzi al consiglio dell'ordine riunito in pubblica seduta, pronunciando le seguenti parole: « Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, giuro di osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia e a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento ».

Art. 6.

(Principi generali in materia di svolgimento del tirocinio)

1. Il tirocinio consiste nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le competenze necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Il tirocinio consiste nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato e nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale, secondo quanto previsto dal titolo IV.

3. Non sono ammesse modalità di tirocinio diverse o equipollenti a quelle di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 64.

4. I praticanti osservano gli stessi doveri e rispettano le stesse norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti a responsabilità disciplinare.

Art. 7.

(Segreto professionale)

1. Il segreto professionale attiene all'ordine pubblico, è generale, assoluto e illimitato nel tempo. Il diritto dell'assistito e dell'avvocato al segreto professionale è inviolabile e indisponibile.

2. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

3. Il segreto professionale si estende al contenuto di qualsiasi supporto materiale o immateriale.

4. È consentito all'avvocato derogare, per quanto strettamente necessario, agli obblighi di cui al presente articolo qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria:

a) per lo svolgimento dell'attività di difesa;

b) per impedire la commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza;

c) per riportare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita;

d) nell'ambito di una procedura disciplinare.

5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro appresi nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche tali soggetti os-

servino gli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

6. L'avvocato, i suoi collaboratori e i suoi dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di lavoro dipendente, salvi i casi previsti dalla legge.

7. Quando l'avvocato esercita in associazioni professionali o in qualità di socio di una società tra avvocati o multidisciplinare ovvero in una rete professionale, al segreto di cui al presente articolo sono tenuti anche gli associati, i soci e i soggetti facenti parte della rete. Il segreto si estende anche agli avvocati che condividono i locali dove esercitano la professione, anche se questi non fanno parte di associazioni professionali, di società tra avvocati o multidisciplinari ovvero di reti professionali.

8. Le ispezioni e le perquisizioni nello studio o nell'abitazione dell'avvocato, anche se indagato, sono consentite solo nei casi e con le garanzie di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale.

9. La violazione degli obblighi del presente articolo costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di lavoro dipendente.

Art. 8.

(Deontologia)

1. L'avvocato e il praticante avvocato esercitano la professione uniformandosi al codice deontologico forense.

2. Il Consiglio nazionale forense (CFN), sentiti i consigli dell'ordine circondariali, emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico forense, curandone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza.

3. Il codice deontologico forense stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto a osservare in via generale e specificamente nei rapporti con il cliente,

con i colleghi, con i terzi, con le controparti, con i magistrati e con altri professionisti. Le norme del codice deontologico forense, per quanto possibile, sono caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e contengono l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

4. Il codice deontologico forense entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

(Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato e l'associazione o la società tra professionisti stipulano, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, da associazioni e da enti previdenziali forensi, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato comunica al consiglio dell'ordine gli estremi della propria polizza assicurativa e ogni successiva variazione.

2. Le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza di cui al comma 1 sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

Art. 10.

(Informazioni sull'esercizio della professione)

1. È consentita all'avvocato, a tutela dell'affidamento della collettività, la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e sulla struttura dello studio, nonché sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, nel rispetto dei principi di indipendenza, dignità e integrità della professione,

nonché del segreto professionale, devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non comparative con altri professionisti né equivocate, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono essere limitate alla natura e ai contenuti dell'obbligazione professionale.

Art. 11.

(Compenso per l'attività professionale)

1. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.

2. La pattuizione dei compensi è libera, salvi i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso; è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

3. È consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto dell'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta e comunque non superino del 20 per cento il massimo previsto dai parametri vigenti.

4. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

5. I parametri per il calcolo del compenso professionale dell'avvocato sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni e si applicano quando all'atto dell'incarico o

successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

6. I parametri di cui al comma 5 sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale è definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine presso cui è iscritto l'avvocato affinché esperisca un tentativo di conciliazione.

9. Il consiglio dell'ordine, su richiesta dell'avvocato o di suoi eredi, rilascia un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata che costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura dell'avvocato o dei suoi eredi. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore secondo i principi previsti dalla legge e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, sono dovuti, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e di

tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente nonché il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura è determinata dal decreto di cui al comma 5, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese sostenute.

Art. 12.

(Mandato professionale, sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio e il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o rifiutare ogni incarico. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche in proprio, salve le limitazioni previste dalla legge.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Nell'esercizio della sua attività l'avvocato può farsi sostituire da altro avvocato o da un praticante abilitato di cui all'articolo 64, comma 7, con delega verbale.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o da praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

CAPO II

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROFESSIONE

Art. 13.

(Attività professionale dell'avvocato)

1. La professione forense può essere esercitata in forma individuale ovvero con

la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati ovvero a reti professionali. L'avvocato può partecipare a più associazioni, società tra avvocati o reti professionali.

2. Le prestazioni rese dall'avvocato con la partecipazione ad associazioni professionali, società tra avvocati ovvero a reti professionali valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori e del raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista e in ogni altro elenco o albo per l'iscrizione al quale sia richiesta una previa esperienza professionale.

3. L'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale.

4. La partecipazione ad associazioni o società tra avvocati ovvero a reti professionali deve esser svolta con la salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

5. I redditi derivanti dall'esercizio della professione forense attraverso la partecipazione ad associazioni, società tra avvocati o reti professionali costituiscono a ogni effetto redditi da lavoro autonomo e sono soggetti ai pertinenti regimi fiscali agevolativi, ivi compreso il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 14.

(Associazione professionale forense)

1. L'attività professionale dell'avvocato può essere esercitata in forma associata, unitamente ad altri liberi professionisti purché iscritti a un albo professionale. All'associazione professionale forense devono partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo. L'associazione riporta nella sua denominazione l'indicazione « associazione professionale » o « studio associato ».

2. L'associazione professionale forense rappresenta un unico centro di imputazione giuridica degli associati; ciascun associato, anche disgiuntamente, ha la legiti-

timazione processuale dell'associazione, salvo diverso accordo.

3. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense tra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se gli associati sono in maggioranza avvocati iscritti all'albo. L'associazione è obbligata a comunicare al consiglio dell'ordine di appartenenza il venire meno del requisito soggettivo necessario ai fini dell'iscrizione al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

4. Le associazioni professionali forensi sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. L'associazione può avere sedi secondarie.

5. Il contratto associativo indica: la sede; la durata; i conferimenti degli associati, specificando la collaborazione effettivamente svolta all'interno dell'associazione e i mezzi conferiti per lo svolgimento dell'attività; la garanzia e i rischi dei conferimenti; le modalità di ripartizione dei guadagni e delle perdite; la restituzione dei beni conferiti in godimento; le cause di recesso e le regole di liquidazione della quota dell'associato receduto; le specifiche ipotesi di esclusione dell'associato; le cause di scioglimento dell'associazione.

6. L'associato può essere escluso dagli altri associati se sospeso dall'albo di appartenenza per un periodo non inferiore a un anno con provvedimento disciplinare definitivo. In tale caso, l'esclusione è deliberata dalla maggioranza degli associati, non computandosi nel numero di questi l'associato da escludere, e ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione all'associato escluso. Entro questo termine l'associato escluso può fare opposizione davanti al tribunale del circondario ove ha sede l'associazione professionale, il quale può sospendere l'esecuzione. Se l'associazione si compone di due associati, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro. Salva la fase cautelare della sospensione del prov-

vedimento di esclusione, il ricorso all'autorità giudiziaria è preceduto, a pena di improcedibilità, da un tentativo di conciliazione davanti al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta l'associazione; durante il tentativo di conciliazione davanti al consiglio dell'ordine rimane sospeso il termine per l'opposizione al provvedimento di esclusione.

7. La cancellazione o la radiazione dell'associato dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione di diritto dall'associazione.

8. I redditi delle associazioni professionali forensi di cui al presente articolo costituiscono redditi da lavoro autonomo.

9. Gli avvocati e le associazioni professionali forensi di cui al presente articolo possono stipulare tra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

10. Ogni avvocato associato è tenuto per conto dell'associazione al rispetto degli obblighi derivanti dagli oneri previdenziali come definiti dai regolamenti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

11. Le associazioni professionali forensi di cui al presente articolo possono accedere, solo su propria istanza, alle procedure previste dal codice della crisi d'impresa, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Art. 15.

(Reti tra avvocati e reti multidisciplinari)

1. La professione forense può essere esercitata con la partecipazione a contratti di rete tra avvocati o multidisciplinari. Alla rete multidisciplinare devono partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo. I contratti di rete multidisciplinari possono essere stipulati dagli iscritti all'albo forense, unitamente ad altri liberi professionisti iscritti in altri albi professionali e appartenenti alle categorie individuate con il decreto del Ministro della giustizia 4 febbraio 2016, n. 23.

2. I contratti di rete cui partecipano avvocati sono iscritti in un'apposita sezione

dell'albo forense nel cui circondario hanno sede. Il contratto di rete deve indicare la sede dove si trova il centro principale degli affari. La rete tra avvocati o multidisciplinare può avere sedi secondarie. L'avvocato comunica la propria partecipazione alla rete al consiglio dell'ordine di appartenenza, se diverso dal centro principale degli affari della rete.

3. Il contratto di rete tra avvocati o multidisciplinare che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale è dotato di soggettività giuridica se stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere iscritto in apposita sezione speciale dell'albo forense tenuto presso il consiglio dell'ordine degli avvocati e di tutti gli altri ordini di appartenenza dei membri della rete nel cui circondario la stessa ha sede.

4. L'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad una rete tra avvocati o multidisciplinare non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

5. L'attività professionale svolta dagli avvocati per il tramite di contratti di rete dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

6. L'avvocato può partecipare a più reti tra avvocati o multidisciplinari.

7. Il contratto di rete può avere a oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense solo se tra i partecipanti alla rete vi sono almeno due avvocati iscritti all'albo.

8. Le reti tra avvocati o multidisciplinari possono partecipare e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 12 maggio 2017, n. 81.

9. Alle reti tra avvocati o multidisciplinari si applica, in quanto compatibile, l'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

10. Le reti tra avvocati o multidisciplinari dotate di soggettività giuridica possono

accedere, solo su propria istanza, alle procedure del codice della crisi d'impresa, di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.

Art. 16.

(Esercizio della professione forense in forma societaria)

1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. Le società tra avvocati possono avere sedi secondarie. L'avvocato partecipante alla società tra avvocati ne dà comunicazione anche al consiglio dell'ordine di appartenenza, se diverso da quello dove la società ha sede. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie o *trust* o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.

2. Nelle società di cui al comma 1:

a) i soci, titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi del capitale sociale, del diritto di partecipazione agli utili e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. Sono ammessi soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento;

b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;

c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.

3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interessi o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti. La designazione del socio professionista è compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente.

4. La responsabilità della società non esclude la responsabilità, anche disciplinare, del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.

5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituiscono, se definitive, causa di esclusione di diritto dalla società di cui al comma 1. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dei consigli distrettuali di disciplina dell'ordine forense.

6. Le società di cui al comma 1 sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

7. Le società di cui al comma 2, lettera a), in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione « società tra avvocati » o « società tra professionisti ».

8. Le società tra avvocati sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; tale importo è riversato

annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

9. La società tra avvocati non può prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti da questa controllati, collegati ovvero sottoposti a comune controllo.

10. L'avvocato può partecipare a più di una società tra avvocati.

11. Gli avvocati possono partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l'esercizio dell'attività di consulenza.

12. Le società tra avvocati possono accedere, solo su propria istanza, alle procedure del codice della crisi d'impresa, di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.

Art. 17.

(Conferimento dell'incarico da parte di un terzo)

1. L'incarico è conferito di regola dalla parte assistita.

2. L'incarico può essere conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, e deve essere svolto nell'interesse esclusivo di quest'ultima.

3. L'incarico conferito dal terzo può essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita e non deve pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito.

Art. 18.

(Monocommittenza)

1. L'avvocato può esercitare l'attività professionale in regime di monocommittenza, in via continuativa ed esclusiva, in favore di un altro avvocato, di una associazione professionale di cui all'articolo 14 ovvero di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica ai sensi dell'articolo 15 o di una società tra avvocati di cui all'articolo 16, a fronte di un compenso.

2. La prestazione dell'avvocato in regime di monocommittenza è una prestazione d'opera professionale intellettuale ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

3. Il contratto tra l'avvocato in regime di monocommittenza e il committente è stipulato in forma scritta, ai fini della prova, e contiene i seguenti elementi:

a) la durata del rapporto, ferma restando la libertà delle parti di stabilire un rinnovo automatico del rapporto contrattuale con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso;

b) il compenso e i criteri per la sua determinazione. Il compenso corrisposto, con cadenza periodica preferibilmente mensile, all'avvocato in regime di monocommittenza deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e comunque non inferiore ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza al rimborso delle spese sostenute per la sua formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'articolo 25, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata, delle spese sostenute per la stipula della polizza assicurativa e delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di monocommittenza e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente;

d) il periodo di prova, la cui durata è stabilita dalle parti e, comunque, con un termine non superiore a sei mesi. Durante tale periodo, il rapporto può essere risolto da entrambe le parti senza obbligo di preavviso, fatto salvo il diritto dell'avvocato in regime di monocommittenza alla percezione del compenso per le prestazioni effettuate;

e) la pattuizione di un periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambe le parti non inferiore a tre mesi per i rapporti di durata fino a cinque anni e non inferiore a sei mesi per i rapporti di durata superiore a cinque anni. Il mancato rispetto dei termini di preavviso del recesso comporta l'obbligo della parte recedente di corrispondere un importo a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso calcolata sulla base della media dei compensi incassati dall'avvocato in regime di monocommittenza nei sei mesi precedenti di effettivo lavoro e del numero di mesi di preavviso. Il preavviso non è dovuto nel caso di scioglimento del contratto di monocommittenza per grave inadempimento dell'avvocato in regime di monocommittenza o dell'avvocato committente.

4. Gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e sono sostituiti di diritto da clausole conformi alle disposizioni della presente legge.

5. Il committente si impegna ad agevolare l'opera dell'avvocato in regime di monocommittenza in ogni fase dell'esecuzione del rapporto, anche mediante la messa a disposizione dei beni strumentali destinati all'attività professionale del committente stesso e a contribuire alla sua formazione anche deontologica.

6. L'avvocato in regime di monocommittenza è tenuto al rispetto del segreto professionale e comunque a non divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali viene a conoscenza nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del committente.

7. Durante la vigenza del rapporto contrattuale o all'atto della cessazione del contratto di monocommittenza, le parti possono stipulare, in forma scritta, un patto che limita la concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del contratto, ai sensi dell'articolo 2596 del codice civile, che non impedisca lo svolgimento futuro dell'attività professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza.

8. Il patto che limita la concorrenza ha una durata che non può eccedere i due anni e ha a oggetto l'obbligo di non sollecitazione dei clienti e degli altri collaboratori, nonché il divieto di utilizzazione delle informazioni acquisite in ragione del rapporto di collaborazione relative allo studio del titolare e alla clientela.

9. Nei casi di impossibilità ad esercitare la propria attività, per un periodo non superiore a centottanta giorni, da parte dell'avvocato in regime di monocommittenza in ragione di una gravidanza, del congedo di maternità o di paternità, di una adozione, di malattia o di infortunio, è vietato il recesso da parte del committente e l'esecuzione del contratto rimane sospesa senza corresponsione del corrispettivo. Le parti possono concordare per iscritto che, al momento del verificarsi di uno dei casi di cui al primo periodo, sia concesso all'avvocato in regime di monocommittenza un ulteriore periodo di astensione dall'esercizio dell'attività che non comporti il diritto di recesso da parte del committente. Quando l'impossibilità ad esercitare l'attività da parte dell'avvocato in regime di monocommittenza perduri oltre il termine di cui al primo periodo o oltre a quello concordato ai sensi del secondo periodo, il committente può recedere con obbligo di corresponsione l'indennità sostitutiva del diritto al preavviso da calcolarsi ai sensi del comma 3, lettera e).

10. Le prestazioni d'opera intellettuale dell'avvocato in regime di monocommittenza svolte durante il rapporto contrattuale con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori, per il raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista nonché per l'iscrizione in ogni altro elenco o albo per cui sia richiesta una previa esperienza professionale.

11. L'esercizio dell'attività in regime di monocommittenza ai sensi del presente articolo non configura una delle ipotesi di incompatibilità di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a).

Art. 19.

(Contratto di collaborazione continuativa)

1. L'avvocato può esercitare attività di collaborazione continuativa, a fronte di un compenso, in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale di cui all'articolo 14, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica di cui all'articolo 15 o di una società tra avvocati di cui all'articolo 16.

2. L'attività dell'avvocato in regime di collaborazione continuativa è una prestazione d'opera professionale intellettuale ai sensi dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

3. Il contratto tra l'avvocato in regime di collaborazione continuativa e un altro avvocato è stipulato in forma scritta, ai fini della prova, e contiene i seguenti elementi:

a) la durata del rapporto, ferma restando la libertà delle parti di stabilire un rinnovo automatico del rapporto contrattuale con obbligo di preavviso dell'eventuale diniego da comunicare almeno tre mesi prima della scadenza dello stesso;

b) il compenso e i criteri per la sua determinazione;

c) il diritto dell'avvocato in regime di collaborazione continuativa al rimborso delle spese sostenute per la sua formazione propedeutica al conseguimento e al mantenimento del titolo di avvocato specialista ai sensi dell'articolo 25, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata, e delle spese sostenute per eventuali incarichi afferenti al rapporto di collaborazione continuativa e svolti su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del soggetto committente.

4. Gli accordi verbali o quelli adottati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e sono sostituiti di diritto da clausole conformi alle disposizioni della presente legge.

5. L'avvocato in regime di collaborazione continuativa è tenuto al rispetto del segreto professionale e comunque a non

divulgare, in alcun modo, a soggetti terzi, anche successivamente alla cessazione del rapporto, i dati e le informazioni riguardanti gli atti, le pratiche e i nominativi dei quali viene a conoscenza nello svolgimento dell'incarico e inerenti all'attività del committente.

6. Nei casi di impossibilità ad esercitare la propria attività, per un periodo non superiore a centottanta giorni, da parte dell'avvocato in regime di collaborazione continuativa in ragione di una gravidanza, del congedo di maternità o di paternità, di una adozione, di malattia o di un infortunio, è vietato il recesso da parte del committente e l'esecuzione del contratto rimane sospesa senza corresponsione del corrispettivo.

7. Le prestazioni d'opera intellettuale dell'avvocato in regime di collaborazione continuativa svolte durante il rapporto contrattuale con il committente valgono ai fini e agli effetti dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'albo speciale per le giurisdizioni superiori, per il raggiungimento dei requisiti per l'acquisizione e per il mantenimento del titolo di avvocato specialista, nonché per l'iscrizione in ogni altro elenco o albo per cui sia richiesta una previa esperienza professionale.

CAPO III

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 20.

(Principi generali in materia di formazione e aggiornamento professionale)

1. L'avvocato cura la propria formazione professionale. Egli dimostra di aver assolto all'obbligo di aggiornamento, per ogni anno solare, attraverso la partecipazione, continua e costante nel tempo, a iniziative formative, anche quale formatore, che garantiscono e assicurano la qualità delle prestazioni professionali, sia per la migliore tutela dei diritti delle parti assistite e per le quali svolge consulenza

legale, sia per il corretto esercizio dell'amministrazione della giustizia.

Art. 21.

(Cause di esenzione)

1. L'avvocato sospeso dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 30, è temporaneamente esentato dall'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale di cui all'articolo 20 e, comunque, limitatamente al periodo in cui ricopre una delle cariche di cui al citato articolo 30. È altresì esentato dall'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 20, limitatamente al periodo in cui ricopre la carica, l'avvocato che è membro, per elezione o per nomina, di organi con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionali o sovranazionali.

2. I professori universitari, di ruolo e fuori ruolo, anche collocati a riposo, e i ricercatori confermati in materie giuridiche sono esentati dall'obbligo di cui all'articolo 20 a eccezione che per quanto riguarda le materie della deontologia professionale e dell'ordinamento forense.

3. Il CNF, con il regolamento di cui all'articolo 22, può stabilire ulteriori cause di esenzione tenendo conto:

a) dell'anzianità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a);

b) di particolari condizioni soggettive che incidono, anche solo parzialmente e per un periodo limitato di tempo, sull'obbligo di cui all'articolo 20.

Art. 22.

(Competenza del Consiglio nazionale forense)

1. Il CNF, con proprio regolamento:

a) stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale di cui all'articolo 20, anche promuovendo la formazione a distanza e assicurandone il corretto svolgimento con adeguati e idonei strumenti di controllo;

b) disciplina la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione e aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni di cui all'articolo 51, comma 1, lettera p), delle associazioni forensi inserite negli elenchi di cui all'articolo 57, comma 1, lettere s) e t), e di altri soggetti accreditati;

c) individua le misure per incentivare, unitamente a quello generale, il sistema di formazione e aggiornamento professionale individuale, ispirandosi a criteri di premialità, tra cui l'acquisizione del titolo di avvocato specialista di cui all'articolo 25 e la frequentazione o la partecipazione, con esito positivo, ove previsto, a corsi abilitanti all'iscrizione in elenchi o registri tenuti da autorità amministrative e giurisdizionali;

d) determina i criteri per l'accREDITAMENTO di soggetti terzi, fermo restando che l'atto costitutivo o lo statuto che ne regola il funzionamento deve prevedere, tra le finalità, la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale.

2. Il CNF partecipa alla redazione dei provvedimenti normativi e organizzativi concernenti i corsi che abilitano gli avvocati all'iscrizione in elenchi tenuti da autorità amministrative o giurisdizionali.

Art. 23.

(Competenza degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e degli altri soggetti accreditati)

1. L'attività di formazione e aggiornamento professionale è di norma gratuita ed è realizzata, nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui all'articolo 22, dagli ordini territoriali, dalle unioni regionali e interregionali di cui all'articolo 51, comma 1, lettera o), dalle associazioni forensi inserite negli elenchi di cui all'articolo 57, comma 1, lettere s) e t), e dagli altri soggetti accreditati, anche di intesa, in convenzione e in collaborazione tra loro.

2. Per l'organizzazione delle attività di formazione e aggiornamento professionale i soggetti organizzatori di cui al comma 1

possono beneficiare di fondi erogati da enti pubblici, nazionali e sovranazionali, fermo restando che l'attività realizzata è di norma gratuita.

Art. 24.

(Mancato assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale)

1. L'avvocato che, entro la fine di ogni anno solare, non abbia assolto l'obbligo di formazione e aggiornamento professionale di cui all'articolo 20 recupera la mancata formazione o il mancato aggiornamento entro il primo trimestre dell'anno successivo. Decorso il termine di cui al precedente periodo, se l'avvocato non ha adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 20, l'ordine di appartenenza lo diffida ad adempiere entro i successivi tre mesi, decorsi i quali, previa audizione, dispone la sospensione dall'albo. Il provvedimento con cui è disposta la sospensione di cui al primo periodo è impugnabile davanti a CNF entro trenta giorni dalla data della comunicazione. La sospensione è revocata quando l'avvocato dimostra di aver assolto compiutamente l'obbligo formativo e di aggiornamento professionale.

Art. 25.

(Titolo di avvocato specialista)

1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni stabilite dal CNF con proprio regolamento, che disciplina anche le modalità di mantenimento del titolo, nel rispetto delle previsioni del presente articolo.

2. Il titolo di avvocato specialista può essere conseguito in uno dei settori di specializzazione individuati con il regolamento di cui al comma 1.

3. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista:

a) frequentando, con esito positivo, un corso di specializzazione organizzato in un periodo di ventiquattro mesi dagli ordini territoriali, di intesa con le associazioni

forensi specialistiche inserite nell'elenco di cui all'articolo 57, comma 1, lettera s). I corsi possono essere organizzati anche in collaborazione o in convenzione con i dipartimenti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute;

b) comprovando di aver esercitato negli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, attività prevalente, nel settore di specializzazione nel quale intende conseguire il titolo. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri e i criteri sulla base dei quali valutare il prevalente esercizio dell'attività professionale nel settore di specializzazione.

4. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 3, l'avvocato deve comunque dimostrare di avere esercitato negli ultimi due anni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, attività prevalente nel settore di specializzazione nel quale intende conseguire il titolo di specialista.

5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi di specializzazione nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta al CNF che, nei casi stabiliti con il regolamento di cui al comma 1, può revocarlo, previa audizione dell'avvocato specialista.

6. I professori universitari, di ruolo e fuori ruolo, e i ricercatori confermati possono conseguire il titolo di specialista nel settore scientifico di riferimento. I dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo negli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, possono conseguire il titolo di specialista in uno dei settori di specializzazione di cui al comma 2, ferma restando l'affinità del settore di specializzazione con la materia oggetto del dottorato e comunque dimostrando di aver esercitato negli ultimi tre anni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, attività prevalente nel medesimo settore di specializzazione nel quale intendono conseguire il titolo.

7. Il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, è abrogato alla data

di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente articolo. Il medesimo regolamento disciplina il regime transitorio.

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 26.

(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni, le reti o le società di appartenenza;

b) gli elenchi degli avvocati specialisti;

c) il registro dei praticanti;

d) ogni altro albo, registro o elenco previsto per norma di legge o di regolamento.

2. La scheda personale di ciascun iscritto contiene le seguenti informazioni: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio professionale, eventuale iscrizione agli albi, elenchi e registri di cui al comma 1 e la relativa data di iscrizione, eventuale iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, casella di posta elettronica ordinaria, domicilio digitale, estremi della polizza professionale. La scheda personale deve contenere altresì l'indicazione dell'eventuale:

a) afferenza all'ufficio legale di un ente pubblico;

b) qualità di docente o ricercatore universitario o di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici a tempo pieno;

c) sospensione dall'esercizio professionale e la relativa causa;

d) cancellazione per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;

e) radiazione, se divenuta esecutiva;

f) per i praticanti, abilitazione al patrocinio;

g) condizione di avvocato stabilito, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, purché abbia la residenza o il domicilio professionale nel circondario;

h) titolarità di uffici al di fuori del circondario del tribunale;

i) appartenenza ad una associazione professionale di cui all'articolo 14, a una società di cui all'articolo 16 o a una rete tra professionisti di cui all'articolo 15.

3. L'iscritto comunica prontamente al consiglio dell'ordine la propria eventuale iscrizione ad albi, elenchi e registri tenuti da istituzioni, enti e altri soggetti per qualsiasi finalità prevista dalla legge, affinché tali elementi risultino annotati nella propria scheda personale. La mancata comunicazione comporta responsabilità disciplinare.

4. Le modalità telematiche di tenuta e aggiornamento degli albi, elenchi e registri di cui al comma 1 nonché delle schede personali degli iscritti di cui al comma 2 sono disciplinate con un regolamento adottato dal CNF.

5. Gli albi, elenchi e registri di cui al comma 1 e le schede personali di cui al comma 2 sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine.

6. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina altresì le modalità telematiche di trasmissione delle informazioni contenute negli albi, elenchi e registri di cui al comma 1, nonché delle schede personali degli iscritti di cui al comma 2, assicurando la sincronizzazione e l'interoperabilità tra i sistemi gestionali utilizzati dai consigli dell'ordine e dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e il sistema centrale gestito dal CNF, anche al fine di mantenere costantemente aggiornato l'elenco nazionale degli avvocati e di consentire l'accesso

del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo.

Art. 27.

(Archivio centrale telematico dei provvedimenti disciplinari e delle decisioni sulle iscrizioni e sulle cancellazioni)

1. È istituito presso il CNF un archivio centrale telematico dei provvedimenti disciplinari e delle decisioni sulle iscrizioni e sulle cancellazioni dagli albi, elenchi e registri di cui all'articolo 26.

2. Il regolamento di cui all'articolo 26, comma 4, disciplina le modalità di trasmissione da parte dei consigli distrettuali di disciplina dei dati relativi ai provvedimenti disciplinari che irrogano il richiamo verbale o sanzioni nonché le modalità di trasmissione da parte dei consigli dell'ordine dei dati relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni nonché le modalità di accesso all'archivio di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'accesso all'archivio di cui al comma 1 è riservato al CNF, ai consigli dell'ordine, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e ai consigli distrettuali di disciplina.

Art. 28.

(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

b) avere superato l'esame di abilitazione;

c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 29;

f) non essere sottoposto a esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale o per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-*bis*, 377, 377-*bis*, 380 e 381 del codice penale;

h) essere di condotta irreprendibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le

norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto applicabili.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* del comma 1.

5. È consentita l'iscrizione a un solo albo circondariale, salva la possibilità di trasferimento.

6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

7. Il consiglio dell'ordine, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede all'iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo avere sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro sessanta giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio dell'ordine non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può, entro trenta giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non abbia prestato il giuramento di cui all'articolo 5 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 33, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta;

d) per gli avvocati morosi sospesi ai sensi dell'articolo 51, comma 6, qualora non provvedano al pagamento degli importi dovuti, decorsi tre anni dalla comminazione della sospensione, fatto salvo il diritto alla reiscrizione in caso di regolarizzazione della propria posizione contributiva.

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata se essa è intervenuta per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità e di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio;

c) nei casi previsti dalle norme del comma 9 in merito alla cancellazione dall'albo, in quanto applicabili.

11. Gli effetti della cancellazione dall'albo e dal registro dei praticanti si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 9, lettere a), b), c), e d), e per i casi di cui al comma 10;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio abilitativo;

c) alla data dell'istanza di cancellazione volontaria o ad altra data successiva indicata nell'istanza medesima.

12. Salva l'ipotesi di cancellazione volontaria su istanza di parte, il consiglio dell'ordine, prima di deliberare la cancellazione dall'albo o dal registro dei praticanti, invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Entro il medesimo termine l'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

14. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da *b*) ad *h*) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

15. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, tranne nei seguenti casi:

a) difetto originario di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo;

b) perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione o per il suo mantenimento;

c) conseguimento della pensione di anzianità con cessazione dell'attività professionale.

16. L'avvocato reiscritto all'albo ai sensi del comma 14 è anche reiscritto all'albo speciale di cui all'articolo 32 se sia stato cancellato da esso in ragione della cancellazione dall'albo ordinario.

17. Qualora il consiglio dell'ordine abbia rigettato la domanda di iscrizione oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 58 nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF provvede in via sostitutiva.

18. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine competente comunica

immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Art. 29.

(Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato, e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;

b) con l'esercizio dell'attività di notaio;

c) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;

d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, tranne il caso di società tra avvocati e salvo quanto previsto dalla lettera c) del comma 2.

2. La professione di avvocato è compatibile:

a) con l'esercizio da parte dell'avvocato di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;

b) con l'esercizio della professione, previa iscrizione ai relativi albi, di dottore commercialista ed esperto contabile, giornalista pubblicista e revisore contabile, nonché della professione di consulente del lavoro;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni personali o familiari;

d) con la carica di amministratore unico ovvero consigliere delegato, presidente o liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, anche in forma coope-

rativa, di società a capitale pubblico e di enti e consorzi pubblici e privati;

e) con gli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

f) con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni e negli enti di ricerca e di sperimentazione pubblici. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, gli interessati devono essere iscritti in un apposito elenco speciale, annesso all'albo;

g) con l'attività di amministratore di condominio di edifici;

h) con l'attività di agente sportivo ovvero con l'esercizio di attività sportiva ove il professionista sia iscritto in appositi registri o elenchi.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 33.

Art. 30.

(Sospensione dall'esercizio professionale)

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia o città metropolitana con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.

3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

Art. 31.

(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, elenchi e registri. Obbligo di iscrizione alla previdenza forense)

1. La professione forense, al fine di garantire la qualità delle prestazioni professionali e tutelare efficacemente i diritti e gli interessi degli assistiti, deve essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente.

2. L'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

3. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. I contributi previdenziali relativi ad attività compatibili con quella professionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, sono versati alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Art. 32.

(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto a un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con re-

golamento del CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione.

Art. 33.

(Avvocati degli enti pubblici)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali sia assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 26, comma 1, lettera *a*), tenuto dal consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 4, comma 4, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti con contratto di lavoro dipendente. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Agli avvocati di cui al comma 1 è assicurato un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

3. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, costituiscono elemento fondamentale del trattamento economico e sono computati ai fini degli emolumenti indiretti e differiti nella

misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva.

4. Per l'iscrizione all'albo gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulta la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata a un avvocato iscritto all'albo che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge sulla professione di avvocato.

5. Gli avvocati di cui al comma 1 sono inseriti in un apposito elenco speciale e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

CAPO I

L'ORDINE FORENSE

Art. 34.

(L'ordine forense)

1. Gli iscritti agli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.

2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo ad appartenenza necessaria, sono partecipi di funzioni pubbliche e di funzioni sussidiarie dello Stato e sono al contempo soggetti esponenziali della categoria degli iscritti. Essi garantiscono il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche dell'attività forense e perseguono finalità di tutela degli assistiti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione forense e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria e sono finanziati

prevalentemente con i contributi degli iscritti. Essi determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia, senza alcuna dipendenza dallo Stato o da altre autorità pubbliche. A essi si applicano le sole disposizioni legislative in materia di pubbliche amministrazioni che li citano espressamente.

CAPO II

ORDINE CIRCONDARIALE

Art. 35.

(L'ordine circondariale forense)

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine circondariale forense, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dagli articoli 39 e seguenti.

3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il revisore unico dei conti o il collegio dei revisori dei conti.

4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato per le pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento del CNF che ne disciplina il funzionamento e le forme di finanziamento.

Art. 36.

(Organi dell'ordine circondariale forense)

1. Sono organi dell'ordine circondariale forense:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il consiglio;

- c) il presidente;
- d) il vicepresidente;
- e) il segretario;
- f) il tesoriere;
- g) il revisore dei conti o il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente rappresenta l'ordine condariale forense.

Art. 37.

(Assemblea)

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo, con esclusione dei membri sospesi per qualsiasi causa. L'assemblea approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti a essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione a essa attribuita dall'ordinamento professionale.

2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite con regolamento del CNF.

4. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

5. Il consiglio dell'ordine delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

Art. 38.

(Il consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio dell'ordine è composto:

a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila mila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. Il consiglio dell'ordine dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. L'intero consiglio dell'ordine decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

4. Il consiglio dell'ordine elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere due vicepresidenti, uno dei quali è eletto come vicepresidente vicario. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

5. La carica di consigliere dell'ordine è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto per primo.

6. Per la validità delle riunioni del consiglio dell'ordine è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 39.

(Elezioni dei consigli dell'ordine e determinazione dei seggi)

1. Il presidente, quando convoca l'assemblea per l'elezione del consiglio dell'ordine:

a) determina il numero complessivo di componenti del consiglio da eleggere;

b) stabilisce, con proprio provvedimento, da adottare entro il 10 dicembre dell'anno precedente le elezioni, le date di svolgimento delle elezioni, da tenersi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, nonché le modalità di svolgimento delle stesse. I seggi elettorali devono essere aperti per non meno di due giorni e non più di sei giorni consecutivi tra loro, tra il lunedì e il sabato, per non meno di quattro ore consecutive nell'arco di ciascuna giornata.

2. Il presidente pubblica gli atti di cui al comma 1 nel sito *internet* istituzionale dell'ordine e ne dà comunicazione al CNF. La pubblicazione nel sito *internet* istituzionale ha valore di pubblicità notizia.

Art. 40.

(Convocazione elettorale)

1. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno venti giorni prima della data del primo giorno di apertura dei seggi elettorali, le candidature, anche in forma di lista.

2. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere nonché l'invito a presentare la propria disponibilità a far parte del seggio elettorale.

3. L'avviso di convocazione è notificato a tutti gli iscritti, eccetto quelli sospesi dall'esercizio della professione, mediante messaggio di posta elettronica certificata. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente il primo giorno delle votazioni nei locali ove ha sede l'ordine e nella sede del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati

al consiglio. Della convocazione delle elezioni è dato altresì avviso mediante il sito *internet* istituzionale dell'ordine.

4. Quando il numero degli iscritti all'ordine è superiore a cinquecento, la comunicazione dell'avviso di convocazione delle elezioni può essere sostituita dalla pubblicazione di estratto dell'avviso stesso in almeno un giornale quotidiano locale del territorio ove ha sede l'ordine, per due giorni lavorativi di settimane diverse, ferma restando l'affissione nella sede del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine, nonché la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ordine.

Art. 41.

(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.

2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti.

Art. 42.

(Candidature)

1. Gli avvocati possono presentare le candidature individualmente o attraverso la partecipazione a una lista. La candidatura all'interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale. Possono essere candidati solo gli avvocati in regola con gli obblighi contributivi, che non abbiano riportato negli ultimi cinque anni precedenti alla data del primo giorno delle elezioni una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 28, comma 1, lettera g), della presente legge e che siano di condotta irreprendibile ai sensi della lettera h) del comma 1 del citato articolo 28.

2. Le candidature, individuali o di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibilità, fino alle ore dodici del quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto mediante deposito, presso il consiglio dell'ordine, di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. La presentazione di una lista può essere effettuata da un avvocato a ciò delegato a condizione che la relativa dichiarazione risulti sottoscritta da tutti i componenti della lista.

4. Il consiglio dell'ordine, dopo aver numerato le candidature individuali in ordine alfabetico e le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione, comunica l'elenco così formato mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ordine e affissione nella sede del tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'ordine.

Art. 43.

(Formazione delle liste)

1. Le liste recano l'indicazione dei nominativi fino a un numero, arrotondato per difetto, pari ai tre quarti di quello complessivo dei consiglieri da eleggere. Al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, le liste sono formate assicurando che al genere meno rappresentato sia riservata una quota non inferiore a un terzo, arrotondata per difetto, dei candidati presenti nella lista.

2. A ogni lista è attribuito, per la sua identificazione, il nome di almeno un componente ovvero un contrassegno o un motto.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 45, comma 4, la candidatura all'interno di una lista comporta la candidatura anche a titolo individuale. Il nominativo di chi si sia candidato con una lista è inserito anche nell'elenco dei candidati individuali con un richiamo alla lista.

4. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza della candidatura, anche individuale.

Art. 44.

(Seggio elettorale)

1. Il seggio elettorale è composto da un presidente, un segretario e almeno tre scrutatori, nonché da tre componenti supplenti. Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, il consiglio dell'ordine, tenuto conto del numero degli iscritti all'albo, può deliberare di costituire il seggio elettorale in numero dispari fino a un numero massimo, arrotondato per eccesso, della metà del numero dei consiglieri da eleggere. Non possono fare parte del seggio elettorale i candidati per l'elezione del consiglio dell'ordine.

2. Il presidente e il segretario dell'ordine, qualora non candidati alle elezioni, sono di diritto componenti del seggio elettorale e assumono rispettivamente la funzione di presidente e segretario.

3. Al fine di costituire il seggio elettorale:

a) nell'avviso di convocazione è riportata la richiesta di disponibilità a fare parte del seggio elettorale;

b) gli interessati comunicano la loro disponibilità, a mezzo di posta elettronica certificata, nei dieci giorni successivi alla data di emissione dell'avviso di convocazione;

c) il consiglio dell'ordine provvede all'individuazione dei componenti mediante estrazione a sorte tra gli iscritti che hanno comunicato la loro disponibilità alla scadenza del termine di cui alla lettera *b)*;

d) fatto salvo quanto disposto al comma 2, il componente con maggiore anzianità di iscrizione è nominato presidente del seggio e il componente con minore anzianità è nominato segretario;

e) qualora non vi sia un numero sufficiente di iscritti che hanno comunicato la loro disponibilità, il consiglio dell'ordine individua i componenti del seggio tra gli iscritti all'albo che non siano candidati.

Art. 45.

(Schede elettorali ed espressione del voto)

1. Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio dell'ordine in modo da garantire la segretezza del voto.

2. Ogni scheda elettorale contiene un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili ai sensi dell'articolo 43 nonché l'eventuale raggruppamento in liste e reca in calce l'espressa indicazione, anche in via riassuntiva, delle principali disposizioni dalla presente normativa.

3. Le schede elettorali sono consegnate al presidente e al segretario del seggio che le custodiscono. Questi ultimi, al momento della votazione, provvedono personalmente a consegnare agli aventi diritto le schede per la compilazione, da loro vidimate.

4. Il voto è espresso attraverso l'indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati ovvero attraverso l'indicazione della lista. In caso di indicazione della lista, il voto attribuito alla lista è computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista. Sono nulle le schede che recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista e in parte con attribuzione di preferenza individuale, nonché quelle recanti l'indicazione di più liste.

5. L'elettore può esprimere il numero massimo di voti determinato ai sensi dell'articolo 43, comma 1, se gli avvocati votati appartengono a due generi differenti e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo delle preferenze espresse, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge. L'elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore alla metà del numero massimo, arrotondato per difetto, determinato ai sensi del citato articolo 43, comma 1, secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 46.

(Operazioni di voto)

1. Le operazioni di voto si svolgono all'interno del seggio elettorale nei locali

presso cui ha sede il consiglio dell'ordine nonché negli altri luoghi indicati dal consiglio stesso.

2. Nel seggio elettorale sono allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.

3. All'interno del seggio elettorale sono esposti e depositati, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori:

a) l'elenco in ordine alfabetico degli avvocati che hanno presentato la propria candidatura;

b) l'elenco, in ordine di presentazione, delle liste recanti ognuna l'indicazione dei nominativi di tutti i candidati.

4. Non sono ammessi all'interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.

5. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti del seggio elettorale che devono sovrintendere alle operazioni di voto, mentre l'accesso al seggio elettorale è consentito agli elettori per il tempo strettamente necessario all'espressione di voto.

6. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell'articolo 44, nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.

7. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono all'ultima ora fissata dell'ultimo giorno stabilito.

8. Il presidente del seggio, nell'ora indicata nell'avviso di convocazione:

a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, e predispone un'urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali;

b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto;

c) nomina tra i presenti, non componenti del consiglio dell'ordine e non can-

didati, degli scrutatori in numero non inferiore a quattro.

9. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.

10. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

11. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.

12. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservati a cura del presidente del seggio.

13. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l'integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l'accaduto all'autorità giudiziaria e al CNF.

14. Al termine dell'ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

15. Le operazioni di voto e di scrutinio possono essere effettuate anche per il tramite di modalità elettroniche, secondo quanto previsto da apposito regolamento del CNF, nel rispetto dei principi in materia elettorale previsti dalla presente legge.

Art. 47.

(Scrutinio dei voti)

1. Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio sono applicati i seguenti criteri:

a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e nel medesimo elenco o nella medesima lista compaiano più candidati con lo stesso cognome, tale preferenza è nulla;

b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto, ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;

c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto, il voto è attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a).

2. Sono nulle le schede che:

a) non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 45;

b) sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;

c) contengono segni diversi dall'espressione di voto;

d) consentono comunque di riconoscere l'elettore.

3. È nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato ai sensi dell'articolo 43, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

4. È nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformità dall'articolo 45, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite della metà indicato nella tabella A allegata alla presente legge, limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere più rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Art. 48.

(Proclamazione degli eletti)

1. Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale.

2. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.

3. Le schede utilizzate sono conservate in plichi sigillati e siglati dal presidente e dal segretario del seggio. Il materiale è conservato presso gli uffici di segreteria dell'ordine a disposizione del CNF e delle autorità competenti fino alla data di proclamazione del successivo consiglio.

4. Effettuato lo scrutinio, il presidente del seggio elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una graduatoria con l'indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggiore numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire.

6. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore per età.

7. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al CNF, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del proprio ordine.

Art. 49.

(Reclami contro i risultati delle elezioni)

1. Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto all'albo può proporre reclamo al CNF, entro il termine di quindici giorni dalla data di proclamazione degli eletti. Il reclamo, a pena di inammissibilità, è depositato presso il CNF tramite posta elettronica certificata e contestualmente notificato al consiglio dell'ordine e ai consiglieri eletti. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

Art. 50.

(Durata del mandato ed eleggibilità)

1. Il consiglio resta in carica tre anni.

2. I consiglieri non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di consigliere non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile. La ricandidatura è possibile trascorsi tre anni dall'espletamento dell'ultimo mandato.

4. Per l'ipotesi di cui al comma 3, primo periodo, è consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto una durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno.

Art. 51.

(Compiti e prerogative del consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio dell'ordine:

a) provvede alla tenuta dell'albo, degli elenchi e del registro dei praticanti;

b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione a quelli del CNF;

c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tale fine, secondo modalità previste con regolamento del CNF, istituisce e organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio abilitativo e rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) organizza e promuove iniziative formative ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti secondo quanto disposto dal capo III del titolo I;

e) promuove, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni forensi specialistiche di cui all'articolo 57, comma 1, lettera s);

f) vigila sulla condotta degli iscritti e trasmette al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi a ogni violazione di

norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 70;

g) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte a elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

h) svolge i compiti indicati dall'articolo 24 per controllare l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale di cui all'articolo 20;

i) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

l) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

m) può costituire camere arbitrali in conformità a un regolamento adottato dal CNF, nonché organismi di risoluzione alternativa delle controversie;

n) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo;

o) può costituire o aderire a unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione tra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

p) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni

purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione forense o alla tutela dei diritti;

q) sentito il comitato per le pari opportunità, garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

r) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni e incompatibilità agli organi competenti;

s) svolge tutte le altre funzioni a esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio dell'ordine, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e a ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari a carico di tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, elenchi e registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio dell'ordine.

5. Il consiglio dell'ordine provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera *a)* del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento. Nel caso di morosità protratta per tre anni il consiglio dell'ordine provvede alla cancellazione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, lettera d).

Art. 52.

(Sportello per il cittadino)

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato « sportello », volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello è gratuito.

3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.

4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 51, comma 3.

Art. 53.

(Organo di revisione)

1. Il revisore dei conti è nominato dal CNF tra una terna di iscritti al registro dei revisori contabili proposta dal consiglio dell'ordine.

2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato per non più di tre volte consecutive.

3. Il revisore dei conti verifica la regolarità della gestione patrimoniale dell'ordine riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

4. Nei consigli con almeno ventuno componenti, l'organo di revisione può essere composto da un collegio di tre membri

nominati dal CNF tra un elenco di nove iscritti al registro dei revisori contabili proposti dal consiglio dell'ordine.

Art. 54.

(Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni)

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti a ogni riunione per la validità delle deliberazioni.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera *b*). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Art. 55.

(Scioglimento del Consiglio)

1. Il consiglio dell'ordine è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;

c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio dell'ordine sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio dell'or-

dine. Il nuovo consiglio resta in carica fino alla scadenza del precedente.

4. Il commissario di cui al comma 3, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

CAPO III

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 56.

(Durata e composizione)

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica tre anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. La ricandidatura è possibile trascorsi tre anni dall'espletamento dell'ultimo mandato. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.

3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 32. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggiore numero di voti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggiore numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggiore numero di voti, garantendo la rappresen-

tanza tra i generi, tra gli iscritti a un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è espresso per un solo candidato. A parità di voti, è eletto il candidato più anziano per iscrizione all'albo; a parità di anzianità di iscrizione, è eletto il più anziano per età. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF si svolgono nei quindici giorni antecedenti alla scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino a ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.

5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal proprio regolamento di organizzazione.

6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

Art. 57.

(Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e sovranazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;

c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da

59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini circondariali in base al regolamento interno del CNF;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati;

f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 11, commi 5 e 6;

h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;

i) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 62 per i rapporti con le università;

l) adotta il regolamento di cui all'articolo 25, sentite le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui alla lettera *s)* e le associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui alla lettera *t)*;

m) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

n) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

o) propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste dall'articolo 55;

p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

s) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la tendenziale gratuità;

t) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale e del numero degli iscritti, dell'ordinamento democratico, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo nonché della promozione di iniziative volte a ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali;

u) designa rappresentanti di categoria presso commissioni e organi nazionali o internazionali;

v) può costituire o aderire a fondazioni o associazioni in materie di interesse per l'avvocatura o per la giurisdizione;

z) svolge ogni altra funzione a esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e al fine di garantire il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento del CNF.

Art. 58.

(Competenza giurisdizionale)

1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati per le pari opportunità; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni degli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37. Si applica l'articolo 700 del codice di procedura civile.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche. A esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

9. Le sentenze del CNF sono altresì impugnabili per revocazione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 395 e seguenti del codice di procedura civile in quanto compatibili.

Art. 59.

(Funzionamento)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 58 della presente legge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme e i principi del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF resi ai sensi dell'articolo 58, comma 1, hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.

4. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

Art. 60.

(Eleggibilità e incompatibilità)

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva a una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di consigliere del CNF è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine circondariale e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto per primo.

CAPO IV

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Art. 61.

(Congresso nazionale forense)

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.

2. Il congresso nazionale forense è la massima assise politica dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme re-

golamentari e statutarie ed elegge l'organismo congressuale forense, con mandato e durata triennale, deputato all'attuazione delle deliberazioni del congresso.

4. I componenti dell'organismo congressuale forense non possono essere eletti consecutivamente per più di tre mandati. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno.

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

Art. 62.

(Coordinamento con gli studi universitari in giurisprudenza)

1. Al fine di promuovere il coordinamento tra l'accesso alla professione di avvocato e gli studi universitari in giurisprudenza, il CNF e la Conferenza nazionale dei direttori di giurisprudenza e di scienze giuridiche promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la piena collaborazione tra i dipartimenti di giurisprudenza e scienze giuridiche e le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi anche favorendo l'integrazione del corso di studi in giurisprudenza mediante l'introduzione di indirizzi o moduli di preparazione al tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1, ove istituiti, sono collocati nell'ultimo biennio del corso di studi; a essi si accede dopo il conseguimento dei crediti formativi unitari negli insegnamenti fondamentali, secondo quanto previsto dagli ordinamenti universitari.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento dei consigli dell'ordine e delle scuole forensi nell'organizzazione dei moduli e nell'erogazione degli insegnamenti.

4. La frequenza degli indirizzi professionalizzanti di cui al presente articolo può essere accompagnata, per almeno un semestre, dall'anticipazione del tirocinio se-

condo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3.

Art. 63.

(Tirocinio per l'accesso alla professione forense)

1. Il tirocinio ha l'obiettivo di assicurare la preparazione pratica all'esercizio della professione forense, nelle forme e nei modi stabiliti dalla presente legge, nonché la formazione teorica attraverso la frequenza con profitto di un corso di formazione.

2. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi ed è finalizzato:

a) a promuovere l'acquisizione di competenze nelle materie oggetto dell'esame di Stato per l'accesso alla professione;

b) a favorire nel praticante la conoscenza dell'ordinamento e della deontologia forense attraverso la formazione teorica e la preparazione pratica allo svolgimento della professione, anche con riferimento ai rapporti con il consiglio dell'ordine, con il CNF e con le altre istituzioni forensi, nonché ai profili deontologici dell'esercizio dell'attività professionale;

c) all'acquisizione di competenze teoriche e pratiche in relazione alla gestione di uno studio legale e all'esercizio dell'attività professionale, con riferimento agli aspetti organizzativi e agli aspetti fiscali e previdenziali.

3. I consigli dell'ordine vigilano sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio mediante controlli semestrali, che possono includere colloqui individuali con il praticante e con l'avvocato presso cui svolge il tirocinio.

4. Presso ciascun consiglio dell'ordine è tenuto un registro dei praticanti. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per lo svolgimento del tirocinio. Per l'iscrizione e la cancellazione dal registro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo II della presente legge.

Art. 64.

(Contenuto del tirocinio)

1. Il tirocinio è svolto presso un avvocato con anzianità di iscrizione nell'albo non inferiore a cinque anni e comporta la frequenza continuativa dello studio legale nonché l'affiancamento effettivo all'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale per l'intera durata del tirocinio.

2. Il tirocinio può essere altresì svolto, per l'intera durata, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, fino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici. Per non più di sei mesi, il tirocinio può essere altresì svolto in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

3. Per non più di sei mesi, il tirocinio può essere svolto durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea. Durante il semestre di tirocinio di cui al presente comma, il praticante è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 65.

4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche situazioni di conflitto di interessi. La sussistenza delle ragioni ostative al contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato è valutata dal consiglio dell'ordine sulla base del contratto di lavoro.

5. Il tirocinio può essere interrotto, presentando motivata richiesta al consiglio dell'ordine. L'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti di cui all'articolo 63, comma 4.

6. Lo svolgimento del tirocinio non comporta di diritto l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Decorsi sei mesi, al praticante può essere riconosciuto con apposito contratto un compenso commisurato all'effettivo apporto professionale. Al praticante è in ogni caso dovuto il rimborso delle

spese sostenute per l'esercizio di attività per conto dello studio presso cui svolge il tirocinio.

7. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione, il praticante può chiedere di essere abilitato al patrocinio mediante iscrizione in apposita sezione del registro di cui all'articolo 63, comma 4. Il praticante abilitato può esercitare la professione:

a) in ambito civile davanti al tribunale e al giudice di pace per cause di valore non superiore a 25.000 euro;

b) in ambito penale nei procedimenti davanti al giudice di pace e in quelli davanti al tribunale per contravvenzioni ovvero delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva.

8. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nel registro di cui all'articolo 63, comma 4. Essa può durare al massimo cinque anni e non può comunque protrarsi oltre il termine entro cui è possibile mantenere l'iscrizione nel registro.

9. Il praticante abilitato al patrocinio è tenuto alla stipulazione di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, ed è tenuto a comunicarne gli estremi al cliente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 9.

10. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso un altro consiglio dell'ordine. Il trasferimento è autorizzato dal consiglio dell'ordine di provenienza, che rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto e che deve essere allegato alla domanda di iscrizione nel registro di cui all'articolo 63, comma 4, tenuto dal consiglio dell'ordine del luogo in cui si intende proseguire il tirocinio. Gli effetti della cancellazione dall'albo di provenienza si producono solo al momento dell'iscrizione nel registro tenuto dal consiglio dell'ordine del

luogo in cui si intende proseguire il tirocinio.

11. Al termine del tirocinio, ove lo stesso sia stato svolto effettivamente e con profitto anche con riferimento alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 65 e al superamento della relativa verifica finale di apprendimento, il consiglio dell'ordine rilascia al praticante un certificato di compiuto tirocinio. Il certificato non può essere rilasciato decorsi sei anni dalla data dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 63, comma 4.

12. Il praticante è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il più lungo periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'Ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

13. Il CNF disciplina con proprio regolamento:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e i criteri minimi per la valutazione del suo effettivo svolgimento, in termini di affari trattati e udienze, anche svolte in forma cartolare ovvero mediante partecipazione a procedimenti di soluzione delle liti alternativi alla giurisdizione, in numero non inferiore a venti per semestre e a esclusione di quelle di mero rinvio;

b) le modalità di verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio da parte del consiglio dell'ordine, ivi comprese le modalità di elaborazione delle relazioni semestrali da parte del praticante e dell'avvocato presso cui svolge il tirocinio e i criteri per la loro valutazione, che possono anche consistere, ove necessario, nello svolgimento di colloqui individuali;

c) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante, e le relative procedure di accertamento;

d) le modalità di rilascio del certificato di compiuto tirocinio.

Art. 65.

(Formazione del praticante)

1. Il tirocinio per l'accesso alla professione consiste, oltre che nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 64, nella frequenza con profitto per tutta la durata del tirocinio medesimo di un corso di formazione.

2. La frequenza con profitto del corso di formazione risulta dal superamento di una prova finale.

3. La frequenza del corso di formazione è obbligatoria e può essere sostituita unicamente dal conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, fatto salvo lo svolgimento della prova finale di cui all'articolo 67 della presente legge.

Art. 66.

(Scuole forensi)

1. I corsi di formazione di cui all'articolo 65 sono organizzati dalle scuole forensi, istituite dai consigli dell'ordine e dai soggetti accreditati dal CNF, sulla base di requisiti e di criteri uniformi secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 67.

Art. 67.

(Contenuto della formazione e prova finale)

1. Il CNF stabilisce, con proprio regolamento:

a) le modalità di istituzione delle scuole forensi da parte dei consigli dell'ordine, individuando i criteri organizzativi e dimensionali minimi delle stesse, assicurando che i costi di iscrizione siano finalizzati esclusivamente alla copertura dei costi di gestione e disciplinando le modalità di istituzione delle scuole in collaborazione tra più consigli dell'ordine;

b) i criteri di accreditamento, con cadenza annuale, degli altri soggetti che intendano organizzare corsi di formazione

per i praticanti, assicurando il rispetto da parte di essi di requisiti uniformi in tutto il territorio nazionale, in relazione all'accessibilità della frequenza dei corsi e alla loro sostenibilità economica per il praticante;

c) i criteri di selezione dei docenti, uniformi per le scuole forensi e per i soggetti di cui alla lettera *b)*, assicurando che gli stessi siano selezionati tra avvocati con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione nell'albo e tra ricercatori e professori di ruolo nelle università, in materie giuridiche, purché iscritti nell'albo degli avvocati e che, nella selezione dei docenti, si tenga conto del livello di specializzazione, del volume e della qualità dell'attività professionale, delle pubblicazioni e della precedente attività di formazione svolta, nonché dell'assenza di precedenti disciplinari;

d) l'organizzazione dei corsi di formazione, il numero delle ore di formazione e le modalità di svolgimento delle lezioni, assicurando la loro sostenibilità sul piano logistico-organizzativo e la loro compatibilità con lo svolgimento del tirocinio presso lo studio legale;

e) la possibilità di svolgere formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario con esclusivo riferimento alle lezioni frontali a carattere teorico, assicurando adeguate forme di controllo dell'effettività della frequenza;

f) l'omogeneità dei piani didattici a livello nazionale, con riferimento ai seguenti ambiti disciplinari:

- 1) redazione di atti giudiziari;
- 2) tecnica di ricerca del precedente giurisprudenziale, anche con riferimento all'utilizzo di strumenti digitali;
- 3) teoria e pratica del linguaggio giuridico;
- 4) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto commerciale, diritto tributario;
- 5) diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto del processo amministrativo e disciplina del processo da-

vanti alle altre giurisdizioni speciali, anche con riferimento al processo telematico;

6) ordinamento, deontologia e previdenza forense;

7) mediazione, negoziazione assistita e arbitrato; giustizia riparativa e mediazione penale;

8) utilizzo degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale nell'esercizio dell'attività professionale e conoscenza della lingua inglese;

9) organizzazione dello studio legale, anche sotto il profilo fiscale, e tecniche di promozione dell'attività professionale, nei limiti consentiti dal codice deontologico;

g) le modalità di svolgimento della prova finale dell'apprendimento, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

2. Le modalità di verifica dell'apprendimento consistono nello svolgimento di una prova finale, avente a oggetto la redazione di un atto giudiziario a scelta del praticante in una delle seguenti materie: diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo. Le modalità di svolgimento della prova secondo criteri uniformi in tutto il territorio nazionale sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1.

3. Gli elaborati sono valutati da una commissione composta da soggetti in possesso dei requisiti per la selezione come docente dei corsi di formazione. Nelle scuole forensi istituite dal consiglio dell'ordine, la commissione è nominata dai competenti organi della scuola. Per la verifica finale dei corsi erogati dai soggetti accreditati ai sensi del comma 1, lettera *b*), la commissione è nominata, per ciascun corso, dal presidente del consiglio dell'ordine distrettuale assicurando la presenza di un componente designato dal soggetto erogatore.

4. Il superamento della prova finale del corso è condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato.

Art. 68.

(Esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato)

1. L'esame di Stato si svolge in un'unica sessione annuale e si articola in una prova scritta e in una prova orale.

2. La prova scritta consiste nella redazione di un atto giudiziario che dimostri la conoscenza del diritto sostanziale e del diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra: il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo. La prova si svolge in presenza mediante sistemi di videoscrittura e al candidato è consentito l'uso dei codici annotati con la sola giurisprudenza.

3. La prova orale consiste in un colloquio avente a oggetto:

a) la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;

b) la risposta a un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato, a un quesito in una materia di diritto sostanziale a scelta tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo e a un quesito in una materia a scelta tra diritto commerciale, diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea e diritto tributario;

c) un quesito in materia di ordinamento della professione forense, deontologia e previdenza forense.

4. Al termine del colloquio orale, la commissione verifica la conoscenza della lingua inglese da parte del candidato mediante lettura e traduzione orale di un breve testo giuridico.

5. La commissione di esame è nominata per ciascuna sessione con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF, ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF

tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono in prima istanza magistrati a riposo e in seconda istanza magistrati in servizio; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche, anche a riposo.

6. Con il decreto di cui al comma 5, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione formata da cinque componenti effettivi e cinque supplenti designati con gli stessi criteri di cui al medesimo comma 5.

7. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate, con gli stessi criteri di cui al comma 5, ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

8. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

9. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense o del CNF.

10. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense o del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico di componente della commissione.

11. Il Ministro della giustizia individua, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 30 punti. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti

dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto.

12. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta. Per la valutazione della prova orale, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito per le prove di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)*, e di dieci punti di merito per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera *b)*. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a 150 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettere *a)* e *c)*, e per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera *b)*.

13. Dopo la conclusione dell'esame di Stato con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

14. Il Ministro della giustizia, su proposta del CNF, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con regolamento:

a) le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le modalità in cui è assicurata la pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame stesso;

b) i parametri di valutazione della prova scritta e di quella orale, da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

1) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

2) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

3) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

4) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

5) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

Art. 69.

(Disciplina transitoria per il tirocinio e per l'esame di Stato)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano ai tirocini iniziati dopo la data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dagli articoli 64, comma 13, 67, comma 1, e 68, comma 14.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le scuole forensi già costituite adeguano i loro ordinamenti a quanto previsto dalla presente legge.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, i soggetti che abbiano organizzato o intendano organizzare corsi di formazione obbligatori per i praticanti presentano apposita istanza di accreditamento al CNF.

4. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, è comunque consentita l'erogazione dei corsi di formazione anche ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica.

TITOLO V

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 70.

(Consigli distrettuali di disciplina)

1. Il potere disciplinare sugli iscritti agli albi e registri di cui alla presente legge appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

2. Il consiglio distrettuale di disciplina ha sede nel capoluogo distrettuale, è composto da membri eletti dai consigli degli ordini circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria ed entra in carica il 1° gennaio successivo.

3. Ciascun consiglio dell'ordine elegge due consiglieri distrettuali di disciplina per i consigli composti da cinque membri, tre consiglieri per i consigli composti da sette

membri, quattro consiglieri per i consigli composti da nove membri, cinque consiglieri per i consigli composti da undici membri, sei consiglieri per i consigli composti da quindici membri, sette consiglieri per i consigli composti da ventuno membri e otto consiglieri per i consigli composti da venticinque membri. Almeno un terzo dei membri eletti dai singoli consigli dell'ordine deve appartenere al genere meno rappresentato.

4. Il mandato ha durata triennale. I consiglieri distrettuali di disciplina non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte.

5. Possono essere eletti coloro che non hanno subito una sanzione disciplinare definitiva, sono in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi e con gli oneri dichiarativi e contributivi nei confronti del consiglio dell'ordine e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

6. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da tre titolari e due supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

7. Il CNF disciplina con proprio regolamento l'elezione, il funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina e il procedimento disciplinare.

Art. 71.

(Competenza disciplinare)

1. Per il procedimento disciplinare è competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto di iscrizione oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto di rilievo disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 79, comma 4.

2. Qualora la notizia del fatto di rilievo disciplinare provenga o riguardi condotte dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, dei componenti dell'organismo congressuale forense,

dei consiglieri degli ordini e dei consiglieri dei consigli distrettuali di disciplina, la competenza spetta al consiglio distrettuale di disciplina territorialmente più vicino, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 70, comma 7. La disposizione del primo periodo si applica anche nell'ipotesi in cui la segnalazione disciplinare provenga dal consigliere nazionale forense del distretto.

3. Sul conflitto di competenza insorto tra consigli distrettuali di disciplina si pronuncia il CNF, a cui sono rimessi gli atti.

4. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata e circostanziata notizia al consiglio distrettuale competente quando nei confronti di un iscritto:

- a) è esercitata l'azione penale;
- b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
- c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
- d) sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio.

5. La cancellazione dall'albo o dal registro dell'iscritto dopo la comunicazione della notizia dell'illecito interrompe il procedimento disciplinare innanzi al consiglio distrettuale di disciplina. In caso di reiscrizione, il consiglio dell'ordine comunica prontamente al consiglio distrettuale di disciplina la circostanza al fine della prosecuzione del procedimento disciplinare interrotto. Il termine di prescrizione è sospeso nel periodo della cancellazione.

Art. 72.

(Contenuto della decisione)

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

- a) il proscioglimento, con la formula: « non esservi luogo a provvedimento disciplinare »;
- b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, cen-

sura, sospensione dall'esercizio della professione fino a cinque anni, radiazione.

Art. 73.

(Sanzioni)

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nella cancellazione dall'albo o dal registro e si applica per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo o nel registro. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi sei anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre l'anno successivo alla scadenza di tale termine.

Art. 74.

(Richiamo verbale)

1. Il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, è motivatamente deliberato dal consiglio distrettuale di disciplina in caso di infrazioni lievi e scusabili dell'iscritto che non abbia già subito due volte lo stesso provvedimento.

2. Il richiamo verbale è formalizzato mediante notifica all'iscritto del provvedi-

mento a firma del presidente del consiglio distrettuale di disciplina contenente l'avviso che avverso lo stesso è ammessa opposizione nel termine di quindici giorni dalla notifica dello stesso.

3. In caso di opposizione il presidente del consiglio distrettuale di disciplina assegna il procedimento alla sezione e nomina il consigliere istruttore che provvederà ai sensi dell'articolo 81.

4. Il richiamo verbale non opposto non è impugnabile e della sua adozione è data comunicazione al consiglio dell'ordine dell'iscritto ai soli fini della sua annotazione nel fascicolo personale.

Art. 75.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi previsti dagli articoli 71, comma 5, 76, comma 2, 84, comma 4, e 85, comma 5.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF sul ricorso.

4. Da ogni atto interruttivo decorre un nuovo termine di prescrizione, ma in nessun caso il termine di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. A tal fine non si computa il tempo in cui il procedimento disciplinare è sospeso.

Art. 76.

(Rapporto con il processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente a oggetto i medesimi fatti.

2. Nel caso di condotta per la quale è pendente un'indagine penale ovvero è esercitata l'azione penale, il procedimento disciplinare aperto per i medesimi fatti può essere motivatamente sospeso non oltre la

data di deposito del provvedimento che definisce il primo grado di giudizio ai fini dell'acquisizione degli atti di indagine e di istruttoria dibattimentale che siano ritenuti indispensabili per l'accertamento del fatto rilevante ai fini disciplinari.

3. Il procedimento disciplinare è riaperto innanzi al medesimo consiglio distrettuale di disciplina:

a) su istanza di parte, nel caso di decisione disciplinare di condanna, qualora per i medesimi fatti sia intervenuta sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso;

b) d'ufficio, nel caso di decisione disciplinare di proscioglimento, qualora nel corso del procedimento disciplinare non siano state acquisite le prove che hanno fondato la condanna penale.

4. Il presidente del consiglio distrettuale di disciplina delibera la riapertura del procedimento con assegnazione a diversa sezione e diverso consigliere istruttore che procede ai sensi dell'articolo 81. Il provvedimento di riapertura del procedimento disciplinare sospende l'esecuzione delle sanzioni disciplinari in corso.

Art. 77.

(Comunicazioni e notifiche)

1. Ogni provvedimento, comunicazione o notifica del consiglio distrettuale di disciplina è effettuato alle parti a mezzo posta elettronica certificata e, solo in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con ufficiale giudiziario.

2. Il consiglio distrettuale di disciplina comunica al soggetto segnalante, anche a mezzo posta elettronica semplice, la chiusura del procedimento con delibera di archiviazione, applicazione di richiamo verbale o decisione all'esito di dibattimento.

Art. 78.

(Poteri ispettivi del CNF)

1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta.

2. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono e inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza di uno o più componenti dei consigli distrettuali di disciplina in caso di scarsa laboriosità, se abituale. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti.

CAPO II

PROCEDIMENTO DAVANTI AI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA

Art. 79.

(Notizia di fatti di rilievo disciplinare)

1. Le notizie di fatti di rilievo disciplinare possono essere fatte pervenire al consiglio distrettuale di disciplina direttamente o tramite il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto il soggetto incolpato o nel cui circondario si sono svolti i fatti, ovvero sono acquisite dal consiglio distrettuale di disciplina in seguito a segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria.

2. Quando è presentato un esposto, una denuncia o vi è comunque notizia di un fatto di rilievo disciplinare, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede a darne comunicazione al consiglio dell'ordine di iscrizione con richiesta di invio senza ritardo del fascicolo personale e lo notifica all'iscritto, invitando quest'ultimo a presentare le sue deduzioni entro il termine di venti giorni.

3. Quando la notizia di fatti di rilievo disciplinare è presentata al consiglio dell'ordine il presidente dell'ordine la trasmette immediatamente al consiglio distrettuale di disciplina unitamente al fascicolo personale dell'iscritto affinché il consiglio distrettuale di disciplina provveda alla no-

tifica ai sensi del comma 2 e all'iscrizione e alla comunicazione di cui ai commi 4 e 5.

4. Il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza ritardo a iscrivere in apposito registro delle segnalazioni disciplinari l'acquisizione delle notizie di cui al comma 1, indicando il nome dell'iscritto a cui le stesse si riferiscono.

5. L'iscrizione è comunicata al segnalante con avvertimento che potrà richiedere l'accesso agli atti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 77, comma 2, della presente legge.

Art. 80.

(Determinazioni dell'adunanza plenaria del consiglio distrettuale di disciplina)

1. L'adunanza plenaria del consiglio distrettuale di disciplina è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto.

2. All'adunanza plenaria non possono partecipare i componenti eletti nella circoscrizione del consiglio dell'ordine al quale è iscritto il professionista cui si riferisce la delibera da assumere.

3. Acquisita la notizia e gli atti di cui all'articolo 79, su proposta del presidente, l'adunanza plenaria delibera a maggioranza l'archiviazione senza formalità nel caso di prescrizione dell'azione disciplinare o manifesta infondatezza ovvero delibera l'applicazione del richiamo verbale ai sensi dell'articolo 74.

4. Le delibere di archiviazione di cui al comma 3 sono notificate al segnalato e al suo difensore, all'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, alla Procura della Repubblica presso il tribunale dell'ordine di iscrizione e alla Procura generale presso il distretto, con l'avvertimento che gli stessi potranno presentare impugnazione secondo le modalità di cui all'articolo 86.

5. La delibera di applicazione del richiamo verbale contenente l'avviso di cui all'articolo 74, comma 2, è notificata all'iscritto.

6. Qualora l'adunanza plenaria non provveda ai sensi del comma 3, il presidente,

nella medesima seduta, assegna il procedimento alla sezione e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato.

Art. 81.

(Fase istruttoria preliminare)

1. Il consigliere istruttore è responsabile della fase istruttoria preliminare.

2. Il consigliere istruttore, entro il termine massimo di sei mesi dalla nomina:

a) comunica senza ritardo al segnalato l'avvio di tale fase;

b) provvede a effettuare o acquisire ogni accertamento di natura istruttoria ritenuto necessario;

c) comunica al segnalato il deposito degli atti istruttori avvertendolo che, nel termine dei successivi venti giorni, può estrarre copia di documenti, chiedere di essere ascoltato, anche con l'assistenza di difensore nominato, depositare memorie e documenti;

d) se non ritiene di proporre alla sezione motivata richiesta di archiviazione per prescrizione o infondatezza della notizia di illecito cita a giudizio l'incolpato formulando il capo di incolpazione, contestualmente trasmettendo il fascicolo del procedimento alla sezione.

Art. 82.

(Archiviazione)

1. La sezione, senza la partecipazione del consigliere istruttore, può motivatamente accogliere la proposta di archiviazione da questi formulata.

2. La delibera di archiviazione deve essere comunicata al segnalato, al suo difensore nonché notificata all'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, alla procura della Repubblica presso il tribunale dell'ordine di iscrizione e alla procura generale presso il distretto con avvertimento che potranno presentare impugnazione secondo le modalità di cui all'articolo 86.

3. Nel caso in cui ritenga di non accogliere la richiesta di archiviazione la sezione rimette gli atti al consigliere istruttore affinché formuli prontamente il capo di incolpazione e proceda alla citazione a giudizio dell'incolpato davanti a diversa sezione nominata all'uopo dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina.

Art. 83.

(Citazione a giudizio)

1. La citazione a giudizio deve essere notificata all'incolpato e al difensore nominato, al consiglio dell'ordine in cui è iscritto e alla procura della Repubblica presso il tribunale dell'ordine dell'iscritto almeno trenta giorni prima della data di comparizione e deve contenere a pena di inammissibilità:

a) le generalità dell'incolpato e il numero cronologico attribuito al procedimento;

b) il capo di incolpazione con la precisa descrizione del fatto e l'indicazione del tempo e del luogo dell'addebito e delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione davanti alla sezione del consiglio distrettuale di disciplina designata per il dibattimento e il giudizio, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, si procederà in sua assenza;

d) l'avviso che l'incolpato ha diritto di accedere alla segreteria del consiglio distrettuale di disciplina per prendere visione ed estrarre copia degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo;

e) l'avviso che l'incolpato, in qualunque momento, ha facoltà di depositare memorie, produrre documenti, rendere dichiarazioni per esporre le proprie difese e chiedere o acconsentire di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina

assistito dal difensore eventualmente nominato;

f) l'elenco dei testimoni che il consigliere istruttore chiede alla sezione giudicante di voler escutere, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;

g) l'avviso che l'incolpato ha diritto di interrogare o di far interrogare i testimoni e che, entro il termine perentorio di cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha facoltà di indicare propri testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;

h) l'avviso al consiglio dell'ordine e alla procura della Repubblica della facoltà di partecipare al dibattimento e di rassegnare conclusioni;

i) la data e la sottoscrizione del consigliere istruttore.

Art. 84.

(Dibattimento)

1. Nel dibattimento la sezione del consiglio distrettuale di disciplina provvede, in via preliminare, all'ammissione e all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti ammissibili e rilevanti e procede d'ufficio all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore elemento probatorio ritenuto necessario o utile per l'accertamento dei fatti. In ogni caso procede all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o che vi abbia acconsentito.

2. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria preliminare e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso della fase istruttoria preliminare, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione esclusivamente qualora la persona

dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento.

3. Sono utilizzabili gli atti del procedimento penale vertente sui medesimi fatti se acquisiti nel corso della fase istruttoria preliminare o in sede dibattimentale. Il contenuto dei verbali di esame e di dichiarazioni testimoniali resi nel corso del procedimento penale vertente sui medesimi fatti sono utilizzabili nel giudizio disciplinare se acquisiti nel contraddittorio con l'incolpato. I verbali di sommarie informazioni testimoniali rese nel corso delle indagini sono utilizzabili solo in presenza di ulteriori elementi di riscontro.

4. In caso di documentato legittimo impedimento a comparire dell'incolpato o del suo difensore la sezione rinvia la trattazione del procedimento con dichiarazione di sospensione del termine di prescrizione dell'azione disciplinare che, in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni.

5. Nel caso in cui, nel corso del dibattimento, emerga un fatto diverso da quello descritto nel capo di incolpazione ovvero un fatto nuovo, il collegio delibera, con atto non impugnabile, la trasmissione degli atti al presidente del consiglio distrettuale di disciplina affinché provveda agli adempimenti di cui all'articolo 80, comma 6.

6. In ogni momento del dibattimento la sezione può definire il procedimento con dichiarazione di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

7. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola per la discussione al pubblico ministero, al presidente del consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, all'incolpato e al suo difensore, che hanno la parola per ultimi.

8. Conclusa la discussione, la sezione delibera in camera di consiglio con decisione a maggioranza. Ferma l'applicazione del comma 5, la sezione può riqualificare il fatto contestato riconducendolo a principi o canoni deontologici diversi da quelli indicati nel capo di incolpazione, anche se più gravi, e applicare le corrispondenti sanzioni. Conclusa la deliberazione, la sezione dà immediata lettura del dispositivo alle

parti con indicazione del termine per il deposito della motivazione.

9. La decisione è depositata entro il termine di trenta giorni dalla lettura del dispositivo ed è notificata all'incolpato e al suo difensore, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, alla procura della Repubblica presso il tribunale dell'ordine di iscrizione e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio.

10. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si applicano le norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

Art. 85.

(Casi di astensione e ricusazione)

1. I componenti delle sezioni del consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti per i motivi indicati dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale nonché nell'ipotesi in cui sia giudicato un iscritto avente con gli stessi componenti rapporti di associazione professionale o di collaborazione ovvero che eserciti la professione nei medesimi locali. Gli stessi devono astenersi quando ricorra un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.

2. Sulla ricusazione di un componente di sezione è competente altra sezione, all'uopo designata dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina.

3. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, i componenti del consiglio distrettuale di disciplina possono chiedere al presidente l'autorizzazione ad astenersi. Il presidente, in caso di accoglimento dell'istanza di astensione, procede all'immediata sostituzione del componente astenuto con un componente supplente.

4. L'istanza di ricusazione, sottoscritta dalla parte o dal difensore, contiene a pena di inammissibilità l'indicazione dei motivi sui cui si fonda e deve essere proposta prima dell'inizio del dibattimento.

5. La proposizione dell'istanza di ricusazione sospende il procedimento, anche ai fini della prescrizione.

6. La decisione sulla ricusazione è pronunciata udito il componente ricusato e assunte le prove offerte.

7. Il componente ricusato è sostituito con altro componente individuato dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina. Qualora non sia possibile la sostituzione, il presidente rimette il procedimento al consiglio distrettuale di disciplina costituito presso il consiglio dell'ordine distrettuale più vicino secondo quanto stabilito con regolamento del CNF.

8. I provvedimenti di inammissibilità o di rigetto delle istanze di ricusazione pronunciate dal consiglio distrettuale di disciplina sono impugnabili davanti al CNF nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. L'impugnazione non ha effetto sospensivo del procedimento pendente innanzi al consiglio distrettuale di disciplina, ma, in caso di non manifesta infondatezza o inammissibilità, il CNF può sospenderne il corso.

CAPO III

IMPUGNAZIONE, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI

Art. 86.

(Impugnazione delle decisioni del consiglio distrettuale di disciplina)

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina che definiscono il procedimento e avverso quelle di archiviazione possono proporre ricorso davanti ad apposita sezione disciplinare del CNF, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, l'incolpato, il consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto e il procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione. Nel medesimo termine il ricorso è notificato a cura del ricorrente alle altre parti.

2. Il ricorso è depositato presso il consiglio distrettuale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento e deve contenere a pena di inammissibilità l'indicazione specifica:

a) degli estremi del provvedimento impugnato e della data di notifica dello stesso;

b) dei capi o delle parti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione e delle relative richieste di riforma;

c) dei motivi e delle ragioni di fatto e di diritto su cui il ricorso è fondato.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, si osservano le disposizioni relative all'esercizio delle funzioni giurisdizionali del CNF.

Art. 87.

(Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina qualora nei confronti dell'iscritto vi sia:

a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata ovvero confermata in sede di impugnazione;

b) applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza di primo grado;

c) applicazione di misura di sicurezza detentiva;

d) condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 377-bis, 378, 379, 380, 381, 382, 640 e 646, del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, nonché dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;

e) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore a un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato. I suoi effetti non sono sospesi dall'impugnazione del provvedimento davanti al CNF.

3. La sospensione cautelare, previa audizione anche in forma telematica dell'iscritto, è deliberata dalla sezione già designata qualora per i medesimi fatti sia pendente il procedimento disciplinare ovvero dalla sezione designata dal presidente del consiglio distrettuale di disciplina che contestualmente procede alla nomina del consigliere istruttore.

4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso davanti al CNF nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento di sospensione cautelare al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché provveda alle prescritte comunicazioni.

Art. 88.

(Esecutività della decisione disciplinare)

1. Le decisioni disciplinari di condanna sono esecutive:

a) dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso al CNF;

b) dalla notifica all'iscritto della sentenza del CNF;

c) dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che definisce l'impugnazione;

d) dalla scadenza del termine per la proposizione del ricorso in riassunzione al CNF a seguito di giudizio di cassazione con rinvio da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione.

2. L'esecuzione della sanzione è sospesa in caso di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del CNF da parte delle sezioni unite della Corte di cassazione.

3. Gli effetti della sospensione e della radiazione decorrono dal giorno successivo al verificarsi degli eventi di cui al comma 1 senza necessità di alcun ulteriore avviso all'incolpato.

Art. 89.

(Esecuzione delle sanzioni)

1. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato. Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il segretario del consiglio distrettuale di disciplina ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza e a quello che abbia ricevuto la segnalazione del fatto di rilevanza disciplinare.

2. In caso di più sanzioni di sospensione dall'esercizio della professione si sconta prima quella divenuta esecutiva per prima e poi le successive.

3. La sanzione divenuta definitiva e il richiamo verbale sono annotati nel fascicolo personale dell'iscritto e sono trasmessi all'archivio centrale telematico di cui all'articolo 27.

4. Nel caso di radiazione, il consiglio dell'ordine provvede a cancellare il nome dell'avvocato dall'albo e a iscriverlo nel relativo elenco.

5. Nel caso di sospensione, il presidente del consiglio dell'ordine comunica all'iscritto il termine finale dell'esecuzione della sanzione, detraendo:

a) i periodi di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione scontati prima

della decisione che ha irrogato la sanzione disciplinare per il medesimo fatto;

b) il periodo della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria per il medesimo fatto e non coincidente con provvedimenti di sospensione irrogati in sede disciplinare;

c) i periodi di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione scontati prima della decisione che ha irrogato la sanzione disciplinare per fatti diversi e successivi il cui procedimento si sia concluso con decisione o sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito.

6. Nel caso di sospensione e radiazione esecutive ovvero di sospensione cautelare è data comunicazione senza indugio ai responsabili degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione e ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto. Copia della comunicazione è pubblicata in apposita sezione dell'albo telematico con indicazione del termine finale.

7. Qualora la sanzione definitiva sia resa nei confronti di iscritto cancellatosi prima dell'esecuzione, le comunicazioni di cui al presente articolo e l'esecuzione della sanzione avvengono alla data di iscrizione.

Art. 90.

(Riabilitazione)

1. L'iscritto può chiedere, per una sola volta, la riabilitazione al consiglio dell'ordine ove era iscritto al momento dell'irrogazione della sanzione ove successivamente non abbia commesso ulteriori illeciti, non abbia procedimenti disciplinari pendenti e, qualora condannato in sede penale per gli stessi fatti, abbia ottenuto la riabilitazione penale. L'istanza è proponibile decorso:

a) un anno per il caso dell'avvertimento;

b) due anni per il caso della censura;

c) quattro anni per il caso della sospensione fino a un anno;

d) sette anni per il caso della sospensione superiore a un anno.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti della sanzione irrogata, ivi compresi quelli accessori e preclusivi.

3. L'avvenuta riabilitazione è annotata nel fascicolo personale dell'iscritto, ma non deve essere riportata o riferita in alcun documento o certificazione, salvo in caso di richiesta dall'autorità giudiziaria; in tale ipotesi l'annotazione deve essere accompagnata dall'indicazione di intervenuta riabilitazione.

4. Le previsioni del presente articolo si applicano anche alle sanzioni comminate con provvedimento definitivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Art. 91.

(Disposizione in materia di prescrizione dei contributi previdenziali)

1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali recata dall'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 92.

(Disposizioni transitorie)

1. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 11, comma 5, della presente legge, ai fini della determinazione del compenso dell'avvocato si applicano i parame-

tri di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55.

2. Il divieto di cui all'articolo 16, comma 9, della presente legge si applica ai mandati conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ALLEGATO

TABELLA A
(Articolo 45, comma 5)

Numero dei componenti del consiglio	Numero massimo di preferenze esprimibili (3/4 del numero dei consiglieri, arrotondato per difetto)	Numero massimo di preferenze esprimibili ove si voti per un solo genere (1/2 dei voti esprimibili, arrotondati per difetto)	Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili (1/3 dei voti esprimibili)
5	3	1	1
7	5	2	1
9	6	3	2
11	8	4	2
15	11	5	3
21	15	7	5
25	18	9	6

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0146110